

NOTIZIARIO

DEL

CONSIGLIO di PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

**Raccolta delle Risoluzioni
Anni 2010 – 2011 e 2012
e
Delibere**



ANNO 2012 - N.1

**CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

COMPOSIZIONE del Consiglio

Presidente – Daniela GOBBI

Vice Presidente – Antonio GRAVINA

Vice Presidente – Marco BALDASSARRI

Consigliere – Domenico CHINDEMI

Consigliere – Adolfo CUCINELLA

Consigliere – Agostino DEL SIGNORE

Consigliere – Mario FERRARA

Consigliere – Giorgio FIORENZA

Consigliere – Giovanni GARGANESE

Consigliere – Angelo Antonio GENISE

Consigliere – Carlo GRILLO

Consigliere – Andrea MORSILLO

Consigliere – Antonio ORLANDO

Consigliere – Gaetano SANTAMARIA AMATO

Consigliere – Giuseppe SANTORO

INDICE

RISOLUZIONI

RISOLUZIONI ANNO 2010

Risoluzione n. 9 del 19.10.2010

Inaugurazione anno giudiziario tributario anno 2011..... pag. 10

Risoluzione n. 10 del 16.11.2010

Approvazione del modello di scheda di valutazione triennale dei giudici per il triennio 2008-2010 (con scheda allegata) » 12

Risoluzione n. 11 del 30.11.2010

Parere sul computo dell'anzianità nella funzione nel caso di giudice sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1, lett. a) e b) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 » 19

Risoluzione n. 12 del 14.12.2010

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – anno 2011 – fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4.11.2008 n. 1 » 23

RISOLUZIONI ANNO 2011

Risoluzione n. 1 del 25.1.2011

Integrazione e modifiche alla Risoluzione n. 4 del 2.3.2010
in tema di assenze dei giudici tributari pag. 33

Risoluzione n. 2 dell'8.2.2011

Risoluzione dei conflitti tra Presidente della Commissione e
Direttore di Segreteria » 35

Risoluzione n. 3 del 3.5.2011

Modifiche al modello di scheda di valutazione triennale dei
giudici per il triennio 2008-2010 (con scheda allegata) » 40

Risoluzione n. 4 del 24.5.2011

Modifiche al modello di scheda di valutazione triennale dei
giudici per il triennio 2008-2010 (con scheda allegata) » 46

Risoluzione n. 5 dell'8.11.2011

Inaugurazione anno giudiziario tributario anno 2012 » 55

Risoluzione n. 7 del 20.12.2011

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in
corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e re-
lativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi
e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli
interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la com-
posizione della Commissione del patrocinio a spese dello
Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30
maggio 2002 – anno 2012 – fatte salve le disposizioni di cui
alla circolare del Consiglio in data 4.11.2008 n. 1 » 57

RISOLUZIONI ANNO 2012

Risoluzione n. 1 del 14.2.2012

(Modifica e integrazione alla) Risoluzione dei conflitti tra
Presidente della Commissione e Direttore di Segreteria pag. 67.

Risoluzione n. 2 del 22.5.2012

Considerazioni in tema di compensi spettanti ai giudici tri-
butari eletti presso il Consiglio di Presidenza » 73

DELIBERE

Delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010 » 79

Delibera n. 2926 del 21 dicembre 2010 » 91

Delibera n. 5 del 18 gennaio 2011 » 92

Delibera n. 532 dell'8 marzo 2011 » 93

Delibera n. 716 del 15 marzo 2011 » 94

Delibera n. 730 del 22 marzo 2011 » 95

Delibera n. 1166 dell'11 giugno 2011 » 96

Delibera n. 1167 del 14 giugno 2011 » 97

Delibera n. 1187 del 14 giugno 2011 » 101

Delibera n. 1188 del 14 giugno 2011 » 102

Delibera n. 1287 del 21 giugno 2011 » 103

Delibera n. 1337 del 21 giugno 2011 » 107

Delibera n. 1288 del 21 giugno 2011 » 109

Delibera n. 1479 del 5 luglio 2011 » 112

Delibera n. 1481 del 13 luglio 2011	pag. 119.
Delibera n. 1628 del 27 luglio 2011	» 120
Delibera n. 1999 del 25 ottobre 2011	» 122
Delibera n. 2272 del 20 dicembre 2011	» 127
Delibera n. 81 del 17 gennaio 2012	» 128
Delibera n. 82 del 17 gennaio 2012	» 129
Delibera n. 243 del 28 febbraio 2012	» 130

.....

Nota di trasmissione ai Presidenti delle Commissioni Tributarie dello schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - 31 ottobre 2011.....	» 132
--	--------------

Progetto finanziario di rimodulazione dei compensi dei giudici tributari	
Relazione approvata nella seduta del Consiglio del 15 febbraio 2011	» 141

Audizione dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato – Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati – 8 maggio 2012	» 161
--	--------------

RISOLUZIONI ANNO 2010

Risoluzione n. 9 del 19 ottobre 2010

“Inaugurazione anno giudiziario tributario - ANNO 2011”

Nella seduta del 19.10.2010, composto come da verbale in pari data; **udito** il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione;

- **considerato** che con delibera del 27 maggio 2003 questo Consiglio di Presidenza, ha introdotto l'istituzione, in conformità a quanto avviene per altri organi giurisdizionali, della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario;

- **rilevato** che detta cerimonia costituisce un importante momento di riflessione sui complessi temi della giustizia tributaria e di pacato confronto tra magistrati, appartenenti agli ordini professionali, amministratori locali e contribuenti al fine anche di programmare più consapevolmente l'attività giudiziaria per l'anno successivo;

- **ritenuto** che, per quanto attiene alle modalità organizzative della cerimonia in questione, debbano comunque considerarsi operanti le direttive impartite da questo Consiglio con le Risoluzioni nn. 7 e 8 del 26/10/2004 e con la Risoluzione n. 7 del 13/11/2007, con la precisazione che il contributo del Consiglio, da concedere a ciascuna Commissione per l'organizzazione della cerimonia, è ridotto, anche per l'anno 2011, rispettivamente del 30 per cento, come da delibera del Comitato di Presidenza del 27.10.2009;

- **ritenuto** che con la Risoluzione n. 7/2007 innanzi citata è stato istituito l'uso della toga da parte del Presidente della Commissione Tributaria Regionale, e che, per conferire ancor più solennità e autorevolezza alla cerimonia (vedasi Circolare del CPGT prot. n. 16551/07 del 20. I 2.2007), oltre che consigliabile appare quanto mai opportuno che tutti i magistrati tributari seduti al tavolo presidenziale facciano uso della predetta toga;

- **considerato** che questo CPGT, con deliberazione prot. n. 17121/09 del 22 dicembre 2009, ha istituito la Giornata Celebrativa dell'Anno Giudiziario Tributario che si terrà a Roma, presso la Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna nel mese di **marzo 2011**;

- **considerato** che l'evento costituisce un'importante occasione di presentazione formale dello stato della Giustizia tributaria innanzi al Capo dello Stato e alle Alte cariche istituzionali;

- **considerato** che sono invitati a partecipare a detta Giornata tutti i giudici tributari, - ritenuto, altresì, che ~ al pari delle altre giurisdizioni, oc-

corre disciplinare in modo uniforme per tutto il territorio nazionale anche lo svolgimento delle cerimonie regionali di apertura dell'Anno Giudiziario Tributario, prevedendo che:

- la data fissata per la cerimonia dal Presidente della CTR sia comunicata a tutti i Presidenti delle CTP della Regione affinché ne curino la massima diffusione tra i Giudici Tributari;

- alla Relazione del Presidente della CTR, seguano, nell'ordine, gli interventi del rappresentante del CPGT, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, ove presenti, del Vescovo, del Presidente della Giunta Regionale, del Presidente della Provincia sede della CTR, del Sindaco del Comune sede della CTR, del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli Avvocati, del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, degli altri Consigli degli Ordini che ne abbiano fatto preventiva richiesta, del rappresentante dell'AMT, del rappresentante di eventuali altre associazioni di GG.TT, delle Università, e, infine, di coloro che abbiano formulato specifica richiesta di intervenire, almeno il giorno prima dell'inizio della cerimonia;

- la relazione del Presidente della CTR non dovrà superare i 30 minuti mentre gli altri interventi dovranno essere contenuti nel limite massimo di 15 minuti;

- la cerimonia dovrà aver inizio entro le 10,00 e concludersi non oltre le 13,30;

- **ritenuto**, infine, che:

- la data prescelta per lo svolgimento della cerimonia dovrà precedere la Giornata Celebrativa dell'Anno Giudiziario Tributario e che, pertanto, tale cerimonia dovrà tenersi non prima del 1° febbraio 2011 e non oltre il 5 marzo 2011;

- tale data dovrà essere comunicata all'Ufficio di Segreteria di questo C.P.G.T. entro il 10 dicembre 2010;

- le manifestazioni non devono avvenire in concomitanza con le cerimonie inaugurali delle altre magistrature, alla luce anche della normativa di cui alla Legge 25.7.2005, n. 150 che stabilisce uno slittamento di almeno due settimane di tutte le cerimonie previste dall'Amministrazione della Giustizia;

DELIBERA

che sia data esecuzione a quanto sopra previsto. Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Vice Presidente Antonio GRAVINA

RISOLUZIONE N. 10 del 16 novembre 2010

Prot. n. 16026/2010/CDP/IV

Approvazione del modello di scheda di valutazione triennale dei giudici per il triennio 2008-2010.

Il Consiglio, nella seduta del 16 novembre 2010, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere *Agostino Del Signore*;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19.10.2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – serie generale - dell'8.11.2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Rilevata l'esigenza di predisporre un modello unico per la scheda di valutazione triennale che i Presidenti di Commissione dovranno compilare per tutti i giudici tributari, di ogni ordine e grado, elaborata sulla base dei criteri di cui alla citata delibera del 19.10.2010, n. 2252;

DELIBERA

di approvare il modello allegato di scheda di valutazione dei giudici per il triennio 1.1.2008 - 31.12.2010.

DISPONE

- che nel **termine del 10 febbraio 2011** i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e delle Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano trasmettano a questo Consiglio la scheda di valutazione triennale di ogni componente della Commissione per il triennio 2008-2010, debitamente compilata, con la data e la firma apposta dal singolo membro all'atto della ricezione.

- Copia della presente delibera e del modello allegato sarà inviata a tutte le Commissioni tributarie.

IL PRESIDENTE

Daniela Gobbi

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE - PROVINCIALE

DI _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE TRIENNALE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

redatta ai sensi della delibera n. 2252 del 19.10.2010 pubblicata sulla G.U. dell'8.11.2010, n. 261

PERIODO DI RIFERIMENTO: 1.1.2008 – 31.12.2010

- ☐ compilata dal Presidente di sezione e controfirmata dal Presidente della Commissione per i giudici e i Vicepresidenti di sezione.
- ☐ compilata dal Presidente della C.T.P./C.T.R. per i Presidenti di sezione ed i Vicepresidenti di sezione con funzioni di Presidente di sezione.
- ☐ compilata dal Presidente di Commissione tributaria regionale per i Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale .

_____ Cognome e nome

nato il _____ a _____

codice fiscale _____ tel cell. _____

_____ dal _____
Incarico attualmente ricoperto

Sez. _____

B) DILIGENZA

Rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie.
Assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6 D. Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(o VPS con funzioni di P.S.)

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Cognome e nome _____

C) LABORIOSITA'

Dato medio della produttività per componente nella C.T.P./C.T.R. n. _____
(dato medio)

Dato medio della produttività per funzione nella C.T.P./C.T.R.:

dei P.S. ☐ V.P.S. ☐ Giudice ☐ n. _____
(dato medio)

(Barrare la casella)

Dato medio della produttività per componente della sezione di appartenenza n. _____
(dato medio)

Dato medio della produttività per funzione nella sezione di appartenenza

dei P.S. ☐ V.P.S. ☐ Giudice ☐ n. _____
(dato medio)

(Barrare la casella)

Totale provvedimenti emessi dall' interessato nel triennio n. _____

NUMERO PROVVEDIMENTI			DEPOSITATI IN SEGRETERIA				Da depositare
			ENTRO:			OLTRE	
PRODUTTIVITÀ:	ASSEGNATI	DECISI	30 gg	60 gg	90 gg	90 gg	
SENTENZE							
SOSPENSIVE							
SUPPLENZE							
Totale							
SOLO PER PRESIDENTE DI COLLEGIO - NON RELATORE			30 gg	60 gg	90 gg	90 gg	Da firmare
N. Provvedimenti firmati							
N. Provvedimenti rinviati al relatore							
Indicazioni qualitative in rapporto alle controversie trattate nonché alla relativa complessità.							

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(o VPS con funzioni di P.S.)

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

D) ATTIVITÀ

Preparazione e capacità desumibili dalla concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale.

Modalità di partecipazione alle udienze; qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere; capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo; equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". Nei casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Attività di massimazione.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(o V.P.S. con funzioni di P.S.)

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione tributaria provinciale

Puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
Numero delle sezioni della Commissione.
Presenza nella sede e coordinamento delle sezioni.
Gestione dell'arretrato
Raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate

....., li _____

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

La scheda di valutazione, approvata nella seduta del Consiglio del 16.11.2010, va compilata con riferimento al triennio precedente. Essa dovrà essere integrata da una valutazione intermedia solo per coloro che, durante tale periodo, parteciperanno ad un concorso interno.

La scheda è riferita solo ai criteri **“B” (diligenza)**, **“C” (laboriosità)** e **“D” (attitudine)**, in quanto il criterio **“A”**, relativo all’**esperienza**, sarà autocertificato dal candidato su apposito modello.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La compilazione dei **quadri “B” e “D” (diligenza e attitudine)** dovrà essere, pur nella massima sintesi, completa di ogni elemento rilevante, al fine di consentire una esaustiva valutazione da parte del Consiglio con la conseguente attribuzione del punteggio relativo, in caso di partecipazione a procedure concorsuali.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione del quadro **“C” (laboriosità)** in ordine a:

- La media della produttività per componente nella *C.T.P./C.T.R.* deve essere ricavata dal totale dei provvedimenti emessi dalla Commissione nel triennio diviso per il totale dei componenti della Commissione nello stesso periodo.
- Il dato medio della produttività per funzione (barrando la casella relativa) deve essere ricavato dal totale dei provvedimenti emessi nella *C.T.P./C.T.R.* nel triennio da coloro che svolgono le stesse funzioni diviso il numero dei componenti corrispondenti ad essa.
- Il dato medio della produttività per componente della sezione d’appartenenza deve essere ricavato nello stesso modo di quello della Commissione, ma riferito solo alla sezione. Parimenti dovrà essere fatto per il successivo dato medio della produttività per funzione nella sezione.

I Presidenti delle Commissioni tributarie regionali compileranno la scheda di valutazione per i Presidenti di Commissione tributaria provinciale, ad esclusione della voce “raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T.”, non essendo ancora stati fissati.

RISOLUZIONE N. 11 DEL 30-11-2010

Nella seduta del 30-11-2010 composto come da verbale in pari data;

sentita la relazione del Consigliere Angelo Antonio Genise - Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione;

visto il quesito volto a conoscere se il periodo in cui il magistrato tributario risulta sospeso dall'incarico per i motivi di cui al comma 1, lett.a) e lett.b) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92, debba, o meno, essere computato nel calcolo relativo all'anzianità nella funzione dello stesso;

ritenuta la rilevanza generale della questione, emana la seguente **Risoluzione**:

A norma dell'art.8 del D. Lgs. n. 545/92 non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive jùnzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art.2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi.

Detto articolo aggiunge, poi, che i componenti delle commissioni tributarie che vengono a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett.a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza. Questo Consiglio d~ Presidenza ha chiarito - Risoluzione n. 4 del 29.09.2009 ~ che le norme appena citate, tra l'altro, costituiscono attuazione a livello di normazione primaria delle tutele previste dalla Carta costituzionale; l'art.51 , III comma della Costituzione, infatti, afferma che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Sempre questo Consiglio, con la Risoluzione appena menzionata, ha ritenuto che il magistrato tributario chiamato ad una carica pubblica elettiva, o alle altre funzioni indicate nella lett.b) del primo comma dell'art. 8, non perde la qualità di giudice della Commissione Tributaria della quale faceva parte prima della elezione, o dell'assunzione di tali funzioni, con la conseguenza che lo stesso rimane assoggettato, durante il periodo di sospensione, alle altre cause di incompatibilità previste dalla legge.

Ciò posto, non può non derivarne, come ulteriore conseguenza, che il giudice tributario sospeso per gli anzidetti motivi, durante il periodo di sospensione, continua a maturare l'anzianità nella funzione. Se, infatti, deve ritenersi che il magistrato tributario sospeso per le ragioni di cui alle lett.a) e b) del primo comma dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92, continui a conservare, anche in tale periodo, lo status di giudice tributario e, soprattutto, se si considera che la Costituzione ha stabilito che nessun pregiudizio in ambito lavorativo possa derivare al soggetto che si trovi a ricoprire cariche pubbliche elettive, non si può non concludere nei sensi appena indicati. A ciò si aggiunga che anche la normativa che riguarda il pubblico impiego ha sempre riconosciuto come utile ai fini della progressione della carriera il periodo di sospensione dal servizio: l'istituto della aspettativa per incarichi elettivi - assimilabile per identità di ratio e di funzione a quello della sospensione di cui al citato art. 8 D. Lgs. n. 545/92 - è sempre stato disciplinato dal legislatore con l'espresso riconoscimento di esso ai fini della carriera. Sul punto, infatti, l'art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 disponeva *che il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.* La stessa norma, poi, avendo previsto per il dipendente collocato in aspettativa per carica elettiva il divieto di conseguire promozioni se non per anzianità, prevedeva per lo stesso, nel momento della cessazione della carica elettiva, la ricostruzione della carriera con inquadramento anche in soprannumero. Il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi disponeva, all'art.71 che *I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato" e che "Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.*

Infine, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ha disposto, all'art.81, che: 1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Orbene, pur essendo chiaro che l'attività di giudice tributario, non può mai costituire rapporto di pubblico impiego (art. 11 del D. Lgs. n. 545/92) non può, però, porsi in dubbio che il superamento del concorso per detto incarico crea un rapporto di servizio con lo Stato che può durare, salvo provvedimenti decadenziali fino al settantacinquesimo anno di età. La presenza di tale rapporto

di servizio comporta, perciò, l'applicazione all'esercizio dell'attività di giudice tributario di quelle norme relative alla sospensione di tale rapporto del pubblico impiegato. Tale conclusione è avvalorata anche dall'ulteriore considerazione che l'istituto della sospensione per i motivi previsti dall' art.8 del D. Lgs. Il. 545/92 ha la stessa ratio e la stessa funzione di quello dell'aspettativa prevista per il pubblico impiego e per il lavoro privato. Essi, infatti, hanno la funzione di attuare la tutela costituzionale del posto e della posizione di lavoro del soggetto che viene chiamato a ricoprire una carica elettiva. Tale tutela comporta, in primis, la conservazione del "posto" di lavoro; cosa che nella magistratura tributaria viene realizzata attraverso la conservazione dello status di giudice tributario con la sola sospensione dell'esercizio della funzione. La protezione non potrebbe, però, dirsi completa se al soggetto chiamato a ricoprire la carica elettiva ne derivasse un qualche pregiudizio, anche nella carriera; perciò, se a detto soggetto, non fosse riconosciuta, per il periodo di aspettativa o sospensione dalla funzione, l'anzianità di servizio o nello svolgimento della funzione, lo stesso risulterebbe penalizzato nei che non abbiano svolto alcun mandato elettivo. E ciò sarebbe inammissibile alla luce delle disposizioni costituzionali. Di qui le norme di legge che equiparano, a tutti gli effetti, il periodo di aspettativa, e dunque anche di sospensione, a quello di effettivo svolgimento del servizio o della funzione.

Quanto fin qui detto trova conferma anche negli artt. 12 e 50 del D. Lgs. 5 aprile 2006, Il. 160, intitolato confronti degli altri soggetti che non abbiano svolto alcun mandato elettivo. E ciò sarebbe inammissibile alla luce delle disposizioni costituzionali. Di qui le norme di legge che equiparano, a tutti gli effetti, il periodo di aspettativa, e dunque anche di sospensione, a quello di effettivo svolgimento del servizio o della funzione.

Quanto fin qui detto trova conferma anche negli artt. 12 e 50 del D. Lgs. 5 aprile 2006, *"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di jùnzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"*. Il citato articolo 12, che si occupa della progressione nelle funzioni, affenna infatti al comma 2: *Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, jùnzioni re-quirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. Il successivo art. 50 ribadisce che Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte.*

Alla luce di quanto fin qui esposto si deve, dunque, concludere che il giudice tributario, nei concorsi interni ha diritto a vedersi riconoscere, ai fini del-

l'anzianità nella funzione, il periodo in cui è risultato sospeso per i motivi di cui all'art.8 del D. Lgs. ll. 545/92. Ciò posto, bisogna, però, aggiungere che la tutela del giudice tributario, sospeso per i motivi di cui al citato articolo 8 del D.Lgs. ll. 545/1992, non si spinge, nell'attuazione normativa, fino al punto di consentirgli di partecipare ai concorsi banditi durante il periodo in cui lo stesso risulta essere sospeso. Tale conclusione si ricava agevolmente non solo dalle norme più sopra riportate - in particolare il citato art.50 del D. Lgs. n.160/2006, il quale dispone che *in ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto* - ma anche da quella di cui all'art. 11, comma 4, letto a) del D. Lgs. n. 545/92, il quale prevede che *la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di Presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti in servizio*. Orbene, come già detto, il giudice tributario che si trova a rivestire una carica elettiva risulta sospeso dal servizio e solo per unafictio iuris il periodo di sospensione viene considerato come servizio effettivamente prestato. Al riguardo, ancora più esplicito è il quarto comma del citato articolo 8 D. Lgs. n. 545/92 il quale affemla che, cessato il periodo di sospensione il giudice riassume *la rispettiva funzione anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza*. E' evidente, dunque, che il giudice tributario sospeso per carica elettiva, finchè dura il periodo di sospensione, non può partecipare a nessun concorso interno.

In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, questo Consiglio

DELIBERA

il magistrato tributario, sospeso per i motivi di cui alle lett.a) e b) del primo comma dell'art.8 del D. Lgs. n. 545/92 o perchè nominato giudice costituzionale, pur non potendo partecipare per tutta la durata del periodo di sospensione, ai concorsi interni, continua a maturare, per tutto detto periodo, l'anzianità nella funzione rivestita al momento della sospensione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE
Daniela Gobbi

RISOLUZIONE N.12 DEL 14 dicembre 2010

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 - anno 2011- fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1

Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri di massima fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse; che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisca il calendario delle udienze ed all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

L'art. 3 bis, comma 2, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 prevede che i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

Tali disposizioni tendono ad assicurare da un lato modalità di organizzazione delle Commissioni tributarie omogenee su tutto il territorio nazionale, oltre che a garantire, nella composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, l'apporto delle specifiche professionalità e conoscenze dei giudici tributari, tenuto conto delle diverse estrazioni professionali degli stessi; dall'altro, criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e tra i componenti di una stessa sezione in modo da escludere, vuoi per le indicate modalità vuoi per i criteri, che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e/o personalistici.

Atteso che siano state assolte le disposizioni della risoluzione n. 8 del 17 ottobre 2006 con lo spostamento per il 2006-07 di due giudici e della successiva n.6 del 25 novembre 2008 di un giudice; per l'anno 2011 sarà tenuto a spostarsi un solo magistrato, il più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più, **ad eccezione del Presidente di Commissione che, ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n.545, presiede la prima sezione.**

Eventuali correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio.

I - Composizione delle Sezioni

1) Tutte le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.

I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative (es. componenti di una stessa sezione residenti in città diverse da quella della Commissione).

2) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, salvo impossibilità, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio. Pertanto, salva la prevista eccezione, non può essere assegnati ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.

3) Ove possibile a ciascuna delle sezioni è attribuita una competenza specifica assicurando, ovviamente, nella composizione della stessa, la presenza di componenti esperti nella materia.

4) Laddove nelle Commissioni (come suole constatarsi) si verifichi la contemporanea vacanza di Presidente, Vice Presidente e di Giudice, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di totale copertura dei posti di Presidente di sezione, mentre è possibile farvi ricorso quando, essendo presenti tutti i Vice Presidenti, siano vacanti posti di Presidente di sezione e più posti di giudice, co-

sicché il Vice Presidente anche nella sezione di nuova assegnazione svolgerà funzioni di Presidente del collegio.

5) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno, **in mancanza di disponibilità** componenti della sezione in ordine numerico successiva a quella in oggetto (es. al posto di Presidente della I sezione sarà designato il Presidente della II sezione, del Vice Presidente della II, il Vice Presidente della III, del giudice della IV il giudice della V). Per l'individuazione del giudice si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno il primo o i primi due giudici della IV sezione) e a tal'uopo, nella composizione delle sezioni, i giudici saranno indicati secondo l'ordine alfabetico.

6) Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.

7) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. 11 del 1^o luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:

a) se alla sezione risulta assegnato un Presidente "in sovrannumero", designerà tale Presidente; b) se non ricorre questa ipotesi, adotterà, a seconda delle circostanze, uno dei provvedimenti indicati nei n. 5, 6 e 7; c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà designare il Vice Presidente della sezione. In tali casi i Vice Presidenti assumeranno le funzioni di Presidente sia per l'attività giurisdizionale che amministrativa.

Tale specifica designazione è necessaria anche in questa ipotesi perché, a norma dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante.

8) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13 secondo comma, D.Lgs n. 546/92.

9) I Presidenti delle Commissioni provinciali, con lo stesso decreto indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini

processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).

10) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i Presidenti delle Commissioni Tributarie di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni di I grado di Trento e Bolzano.

II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati.

Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 2 del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.

Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, specificherà anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.

Poiché nel corso dell'anno si verificano cessazioni e/o sospensioni a vario titolo si raccomanda di effettuare le dovute comunicazioni con tempestività.

In particolare i decessi vanno rigorosamente certificati o documentati così come ogni altra causa di interruzione dal servizio.

Nei casi di cessazione il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento.

III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

a) All'inizio di ogni anno il Presidente della Commissione, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e *fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giu-*

dicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.

b) Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio dell'anno **d'intesa con i Presidenti dei collegi**, stabilisce con proprio decreto il calendario delle udienze della sezione e, all'inizio di ogni trimestre (come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 545/92) o, se ragioni organizzative lo giustificano, di ogni quadri-mestre o semestre (con il limite, comunque, del semestre) la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti prevedendo un collegio settimanale.

Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente. Nel caso che alla sezione sia assegnato un Presidente sovrannumerario, il Presidente della sezione deve predisporre il calendario, prevedendo che almeno uno dei collegi giudicanti sia presieduto dal Presidente nominato in sovrannumero.

Particolari situazioni che non consentono nemmeno un collegio alla settimana per ciascuna sezione dovranno essere segnalati dai Presidenti delle Commissioni, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, al Consiglio di Presidenza che potrà autorizzare la deroga. È compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno purchè la composizione dei collegi giudicanti sia diversa.

c) Nella predisposizione dei collegi, il Presidente di sezione prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente. Pertanto, il componente, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o la segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria. Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.

Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima, a meno che a questa non sia assegnato un Presidente in "sovrannumero", nella quale ipotesi il Presidente della sezione è sostituito da quest'ultimo.

Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Presidente in soprannumero o dal Vice Presidente di altra sezione. Il Presidente in soprannumero è sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione, dal Vice Presidente e poi dal Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato ai punti 6 e 7 del precedente paragrafo, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Esempio:	Collegio A	Collegio B	Collegio C (eventuale)
(da indicare)	Pres. di Sez.	Vice Pres. Sez.	Pres. Sez. Sovrannum.
(nel decreto)	Componenti 1	Componenti 3	Componenti 5 o 1
	2	4	6 o 3
	Sostituzione 3	Sostituzione 2	
da non indicare			
nel decreto	sostituzione Presidente	sostituzione Vice Presidente	
	con il Pres. in soprannumero	con il Pres. di Sez.	
	poi	poi	
	con il Vice Presidente	con Pres. in soprannumero	
	poi	poi	
	con il Pres. di altra Sez.	con Vice Pres. altra Sez.	

Anche la sostituzione, per così dire esterna, è predeterminata, nel senso che se, in ipotesi, il Presidente della II sezione, chiamato a sostituire il Presidente della I, sia impossibilitato, quest'ultimo sarà sostituito dal Presidente della III sezione e così di seguito.

d) Per rendere effettivo e funzionale l'indicato sistema di sostituzione, i Presidenti di Commissione inviteranno i Presidenti di sezione a concordare i collegi almeno con il Presidente di sezione numericamente successiva (ad es., il Presidente della I sezione con il Presidente della II).

e) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni di predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

f) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta la composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo presiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti. Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.

IV - Ripartizione dei ricorsi

Per quanto riguarda la ripartizione dei ricorsi a modifica ed integrazione alla Risoluzione n. 5/2009 e precedenti, si richiamano le Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 e d integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia.

V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza

I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il **15 gennaio 2011**.

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il **25 gennaio 2011**.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il **1° febbraio 2011**, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni. I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione, entro il **15 febbraio 2011**.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di

sezione) e gli eventuali reclami. Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

Va da sé che dopo il termine del 15 febbraio 2011 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti, relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente avendo cura di farlo entro la fine del mese precedente il periodo di riferimento (es. il secondo trimestre va depositato entro il 31 marzo, il terzo entro il 30 giugno, ecc.)

Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.

VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno 2011.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

RISOLUZIONI ANNO 2011

RISOLUZIONE N. 1 DEL 25/01/2011

Integrazione e modifiche alla Risoluzione n. 4 del 2 Marzo 2010 in tema di assenze dei giudici tributari

Il Consiglio nella seduta del 25 gennaio 2011 composto come da verbale in pari data;

- sentito il relatore Consigliere Andrea Morsillo;
- viste le precedenti Risoluzioni in tema di assenze nn.11/1997 – 6/2006 – 10/2006 e 2/2007; esaminate le segnalazioni pervenute a questo Consiglio di Presidenza dai Presidenti delle Commissioni Tributarie;
- ritenuto opportuno adottare una risoluzione integrativa e parzialmente modificativa della Risoluzione n. 4 del 2 Marzo 2010 in tema di assenze dei giudici tributari per snellire le procedure di verifica delle assenze;
- fermo restando, nell'ambito dei poteri di controllo e vigilanza sull'esatta applicazione delle Risoluzioni e Delibere, il potere del CPGT di ratifica e annullamento - in via amministrativa dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego di autorizzazione alle assenze;
- fermo inoltre restando il potere dei Presidenti di Commissione di autorizzare le assenze dei Giudici per malattia fino a 60 gg;

DELIBERA

di delegare ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, il potere di autorizzare i giudici della propria Commissione ad assentarsi dall'attività giurisdizionale, per motivi di carattere familiare/personale e professionale **limitatamente a richieste di astensione dall'attività che comportino l'effettiva assenza ad una sola udienza.**

L'istanza di autorizzazione dell'assenza e la relativa documentazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della sezione di appartenenza, anche mediante fax, allegando copia del documento di identità, o a mezzo di posta certificata.

La segreteria trasmetterà prontamente copia dell'istanza e della documentazione allegata al Presidente di Commissione, trattenendo gli originali presso la sezione e dando immediata comunicazione dell'istanza al Presidente della sezione al fine del rilascio del suo parere non vincolante.

Il Presidente della Commissione, esaminata la documentazione, visto il parere del Presidente di sezione, disporrà in merito all'assenza autorizzando o meno la sostituzione secondo quanto previsto dalla Risoluzione del 14 dicembre 2010. Il relativo provvedimento verrà comunicato al Giudice interessato ed al Presidente di Sezione.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all'assenza non venga presentata con congruo preavviso, il Presidente di Commissione, stante il carattere di urgenza, potrà disporre la sostituzione del giudice assente anche in deroga a quanto disposto dalla Risoluzione del 14 dicembre 2010, tenuto conto della disponibilità dei giudici interpellati.

I Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali potranno a loro volta subdelegare ai Presidenti di sezione il potere di autorizzare le assenze dei giudici della propria sezione, limitatamente a richieste di astensione dall'attività che comportino l'effettiva assenza ad una sola udienza.

In ogni caso i Presidenti di sezione dovranno comunque fornire semestralmente **entro il 20 giugno** (per le richieste di assenze dal 15 dicembre dell'anno precedente al 15 giugno) **ed entro il 20 dicembre** (per le richieste di assenze dal 16 giugno al 14 dicembre) ai rispettivi Presidenti di Commissione l'elenco delle assenze, compilando all'uopo il relativo modulo riepilogativo (All. A alla presente Risoluzione), allegando le singole domande e la relativa documentazione di supporto.

I Presidenti di Commissione dovranno inviare al Consiglio di Presidenza e per conoscenza al Presidente della Commissione Regionale di competenza, il modulo (All. A) riepilogativo delle assenze, necessariamente corredato della completa documentazione di supporto, rispettando le date di seguito indicate: **30 giugno** (per le assenze dal 15 dicembre dell'anno precedente al 15 giugno) – **31 dicembre** (per le assenze effettuate dal 16 giugno al 14 dicembre).

Il Consiglio di Presidenza, con separato atto, procederà alla ratifica ovvero all'annullamento delle autorizzazioni o dei dinieghi. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Presidente di Commissione ovvero di Sezione, il giudice interessato potrà proporre ricorso al Consiglio di Presidenza entro **15 giorni** dalla conoscenza del predetto provvedimento di diniego.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I e II Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni, avendo cura di dare a questo Consiglio tempestiva conferma dell'avvenuto adempimento.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 2 DELL'8 FEBBRAIO 2011

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella seduta dell'8 febbraio 2011 sentito il relatore Domenico CHINDEMI; emana la seguente: RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E DIRETTORE DI SEGRETERIA. Questione rilevante e prioritaria, ai fini del funzionamento delle Commissioni tributarie, concerne sussistenza o meno della cd *"doppia dirigenza"* (del Presidente della Commissione e del Direttore di Segreteria). La soluzione, in base all'attuale disciplina prevista dal D.lgs 545/92, fonte del necessario supporto normativo, non può che essere simile a quella adottata per le altre magistrature.

L'art. 2.1 prevede che *"a ciascuna delle Commissioni Provinciali e Regionali è preposto un Presidente ..."* che, tra l'altro, *"esercita la vigilanza sugli altri componenti e sull'andamento dei servizi di segreteria ...e...sull'attività delle commissioni Provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti (art. 15.1).*

Presso ogni Commissione tributaria è istituito un Ufficio di Segreteria *"con funzioni di assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti"* (art. 31). Le attribuzioni del personale delle Segreterie prevedono che *"i Direttori delle Segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all'organizzazione tecnica del lavoro degli Uffici di Segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno all'Amministrazione finanziaria; vigilano sul restante personale assegnato alla Segreteria"* (art. 35.1).

Alla normativa di riferimento dei poteri e attribuzioni del Presidente di ciascuna Commissione e del Direttore di Segreteria, si aggiunge quella concernente il Consiglio di Presidenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Economia.

Il Consiglio di Presidenza *"vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti"* (art. 24.2). Il Presidente del Consiglio dei Ministri *"esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari"* (art. 29.1 primo alinea). Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'Economia *"hanno facoltà di chiedere al Consiglio di Presidenza ed ai Presidenti delle Commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che*

ritengono opportune al Consiglio di Presidenza” (art. 29.1. secondo alinea).

La normativa citata non prevede la regolamentazione dei rapporti tra il Presidente della Commissione ed il Direttore della Segreteria al fine di ricondurre ad unità l'apparente diarchia. L'interpretazione sistematica della normativa consente di pervenire alla esclusione della “doppia dirigenza”, essendo anche correlato alle funzioni del Presidente un potere di vigilanza e, quindi, di controllo, nell'ambito delle attività della Segreteria esull'attività del personale stesso (orario di lavoro, straordinari, ordini di servizio). La vigilanza non implica dirigenza del personale, espressamente riservata al Direttore della Segreteria. Il D.L.gs 3.2.1993, n. 29 sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche, appare applicabile anche alle Segreterie delle Commissioni tributarie sia per la genericità ed omnicomprensività della previsione di cui all'art. 1, comma 2, e dell'art. 13, comma 1, sia in virtù del riferimento operato dall'art. 20, comma 3 e 41, comma 2, alle Amministrazioni che esercitano competenze in materia di giustizia. Tale normativa non reitera l'art. 37 del D.P.R. n. 748/1972 che attribuiva *“la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati”*. Tuttavia tale disposizione non risulta abrogata, neanche implicitamente, ed occorre quindi conciliare la posizione del Presidente della Commissione, a cui spetta, *“ex lege”*, la dirigenza dell'Ufficio giudiziario coi poteri di organizzazione dell'apparato della Segreteria, attribuiti al Direttore. La mancata espressa previsione, nel sistema di organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari prevista dal D.L.gs n. 29/1993, della *“doppia dirigenza”*, consente, in via interpretativa, di escludere la stessa anche per le Commissioni tributarie, come già affermato per gli altri organi giurisdizionali giudiziari, amministrativi e contabili. Né tale assetto organizzativo, fondato sulla dirigenza del Presidente della Commissione, appare incompatibile con l'attività di direzione dei servizi amministrativi da parte del Direttore della Segreteria e col correlato potere di vigilanza attribuito al Presidente.

La normativa vigente consente di enucleare alcuni principi di carattere generale a cui far riferimento per regolamentare l'apparente vuoto legislativo. Al Presidente di ciascuna Commissione spettano compiti di rappresentanza, di direzione, di indirizzo, di organizzazione e gestione, proposta e informazione, di vigilanza, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di amministrazione della giurisdizione in un Ufficio che ha, quale compito, l'esercizio della funzione giurisdizionale, ed in cui le funzioni e le attività amministrative sono strumentali a tale primaria funzione, non avendo ragione di esistere e di essere configurati se non per il corretto e puntuale espletamento della funzione giurisdizionale. Nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, in-

vece, non può configurarsi alcuna gerarchia in base al principio costituzionale della sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.). Al Presidente, nell'ambito dell'attività giurisdizionale, spetta la rappresentanza e la dirigenza della Commissione nel suo complesso (art 2), essendo, tra l'altro, l'unico soggetto abilitato dalla normativa a fornire informazioni, al Consiglio di Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia, sull'attività giurisdizionale, sul funzionamento della Giustizia Tributaria e dei relativi servizi. L'esercizio di poteri gestionali autonomi va riconosciuto ai Presidenti delle Commissioni unitamente alla assunzione di responsabilità diretta della attività della Commissione, anche ai sensi della D.lgs 29/93 sui rapporti tra Ministro e Dirigenti generali, essendo sempre conaturata alla assunzione di responsabilità dell'organo la attribuzione di compiti di amministrazione, direzione e vigilanza. Il potere di vigilanza presuppone, infatti, la possibilità di valutare l'efficienza complessiva dell'Ufficio giudiziario, fermo restando il potere ispettivo e di controllo del Ministero dell'Economia sui propri dipendenti. In altri termini un Presidente di Commissione non potrebbe esonerarsi da responsabilità per il cattivo andamento dei servizi di Segreteria, adducendo la responsabilità esclusiva del Direttore della stessa, essendo al Presidente affidati dalla legge compiti di vigilanza, direzione e controllo che, per potere essere esercitati, comportano la concreta possibilità di intervento diretto da parte dello stesso Presidente. L'attività giurisdizionale e l'attività amministrativa delle Segreterie non possono essere scisse ma vanno ricondotte ad unità, essendo la seconda complementare alla prima, con conseguente attribuzione al Presidente della Commissione della responsabilità cd *"esterna"* dell'intera Commissione che non potrebbe essere diversamente configurata per garantire l'autonomia e l'indipendenza della Giustizia tributaria. Ulteriore riprova di tale soluzione è rinvenibile nella stessa normativa che attribuisce ai Direttori di Segreteria, insieme ai funzionari di fascia più elevata, *l'"organizzazione tecnica del lavoro degli Uffici di Segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario"* (art. 35.1). Nel caso contrario, risulterebbe condizionata la stessa autonomia ed indipendenza della Giustizia tributaria, con conseguente incostituzionalità della normativa. In riferimento all'art. 111 Cost che prevede che *"ogni processo si svolge... davanti a giudice terzo e imparziale"*, ove, per *"giudice"* deve intendersi l'Ufficio giurisdizionale nel suo complesso. Il Presidente della Commissione Regionale, cui compete anche la vigilanza sulla attività (anche amministrative) sulle Commissioni Provinciali aventi sede nella Regione, ha, in attuazione di tali poteri (che altrimenti sarebbero soltanto virtuali), un potere di intervento e di seg-

nalazione al Consiglio di Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia delle carenze ed inefficienze riscontrate nell'attività, complessivamente considerata, delle Commissioni, con possibilità di indicazioni, suggerimenti proposte ai Presidenti delle Commissioni Provinciali, anche per quanto concerne carenze riscontrate nell'andamento dei servizi di Segreteria, con potere degli stessi di adottare tutti i provvedimenti utili, di concerto col Direttore di Segreteria, per ovviare agli inconvenienti riscontrati ed anche in caso di inerzia del Direttore, di imporre con atto scritto motivato l'esecuzione delle proprie disposizioni. Il Consiglio di Presidenza può effettuare accertamenti sull'attività dei servizi di segreteria, ove incidenti sul corretto esercizio dell'attività giurisdizionale, nell'ambito del potere di vigilanza sul funzionamento delle Commissioni tributarie e disporre ispezioni. Nell'ambito delle funzioni, strettamente giurisdizionali, competono al Presidente compiti organizzativi attinenti alla funzionale gestione del processo tributario (es: modalità di iscrizione a ruolo dei processi, termini di assegnazione dei ricorsi alle sezioni, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Presidenza, al fine di assicurare il principio costituzionale della precostituzione del giudice). Peraltro la stessa normativa riconosce la titolarità in capo al Presidente di funzioni non giurisdizionali, di carattere amministrativo, prevedendo che tali funzioni, nelle Commissioni con oltre quindici sezioni, possano essere delegate ad uno o più Presidenti di sezione (art.2.3). Al Direttore della Segreteria spettano compiti di organizzazione e di direzione ed indirizzo dell'attività dell'Ufficio di Segreteria che comportano una programmazione delle singole unità operative. In questo ambito, vanno inoltre ricompresi i compiti attinenti all'assegnazione del personale, in base alla qualifica o alle fasce funzionali, ai servizi di carattere amministrativo e contabile (es: alle singole sezioni per assicurare i servizi di assistenza ai colleghi giudicanti ed alle udienze del giudice singolo, la corretta ricezione degli atti del processo, il rilascio di copie dei provvedimenti, nonché gli altri servizi di Segreteria quali spedizione, protocollazione, classificazione, copiatura, spedizione, etc, l'adozione di provvedimenti di sostituzione di funzioni o di impiegati, nel caso di assenza o vacanza dei relativi posti, con impiegati della qualifica funzionale immediatamente inferiore). A tali compiti è connesso un potere di gerarchia e di vigilanza su tutto il personale della Segreteria, quest'ultimo simile a quello attribuito al Presidente della Commissione.

In attesa di un'organica disciplina normativa o regolamentare della materia possono individuarsi delle linee guida, in base alla normativa citata, per dirimere eventuali contrasti tra il Presidente della Commissione e il Direttore della Segreteria.

Nel caso di contrasti tra il Presidente della Commissione e il Direttore, poiché non è possibile che il contrasto generi la paralisi della Commissione, in relazione al servizio oggetto di contrasto, deve riconoscersi al Presidente della stessa, a cui spetta la dirigenza dell'Ufficio nel suo complesso, l'adozione di provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi, con atto scritto e motivato, da comunicarsi, con le eventuali osservazioni del Direttore della Segreteria, per quanto di competenza, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Presidenza, al Ministro dell'Economia, al Direttore generale degli Affari Generali e del Personale e al Presidente della Commissione Regionale (ove trattasi di provvedimento di Presidente di Commissione Provinciale). Tali organismi potranno confermare, modificare o revocare il provvedimento del Presidente della Commissione. Nel caso in cui, invece, non trattasi di servizio "urgente", il Presidente potrà richiedere al Consiglio di Presidenza, l'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti "*sostitutivi*" richiesti, nell'ambito del generale potere di vigilanza attribuito sia ai Presidenti di Commissione che al Consiglio di Presidenza, segnalando al Consiglio gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari ad ovviare alla anomalia riscontrata.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N.3 del 3 maggio 2011

Modifiche al modello di scheda di valutazione triennale dei giudici per il triennio 2008-2010.

Il Consiglio, nella seduta del 3 maggio 2011, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Adolfo CUCINELLA;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19.10.2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - serie generale - dell'8.11.2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la Risoluzione n. 10 del 16 novembre 2010 con la quale è stato approvato il modello di scheda di valutazione triennale che i Presidenti di Commissione devono compilare per tutti i giudici tributari, di ogni ordine e grado, elaborata sulla base dei criteri di cui alla citata delibera del 19.10.2010, n. 2252;

Vista la delibera n. 210 del 25.1.2011 con la quale sono stati fissati i termini entro i quali i Presidenti di Commissione dovranno trasmettere le schede di valutazione dei giudici tributari;

Ravvisata l'esigenza di apportare alcune modifiche alla scheda di valutazione triennale, anche al fine di semplificarne la compilazione;

DELIBERA

di approvare le modifiche apportate al modello di scheda di valutazione triennale dei giudici per il triennio 1.1.2008 - 31.12.2010, come in allegato.

Copia della presente Risoluzione e del modello allegato sarà inviata a tutte le Commissioni tributarie.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

COMMISSIONE TRIBUTARIA

☐ REGIONALE ☐ PROVINCIALE

DI _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE TRIENNALE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

redatta ai sensi della delibera n. 2252 del 19.10.2010 pubblicata sulla G.U. dell'8.11.2010, n. 261

PERIODO DI RIFERIMENTO: ☐ dal 1.1.2008 al 31.12.2010
☐ dal _____ al 31.12.2010

- ☐ compilata dal Presidente di sezione e controfirmata dal Presidente della Commissione per i giudici e i Vicepresidenti di sezione.
- ☐ compilata dal Presidente della C.T.P./C.T.R. per i Presidenti di sezione ed i Vicepresidenti di sezione con funzioni di Presidente di sezione.
- ☐ compilata dal Presidente di Commissione tributaria regionale per i Presidenti di Commissione tributaria provinciale .

Cognome e nome

nato il / / a Prov. ()

codice fiscale tel cell. _____

Incarico attualmente ricoperto

dal presso la Sez. _____

_____ Assegnato ☐ Applicato ☐ Reggente ☐
Cognome e nome

C) LABORIOSITA'

Dato medio della produttività per componente nella C.T.P./C.T.R. n. _____
(dato medio)

Dato medio della produttività per funzione nella C.T.P./C.T.R.:

dei P.S. ☐ V.P.S. ☐ Giudice ☐ n. _____
(dato medio)

(Barrare la casella)

Dato medio della produttività per componente della sezione di appartenenza n. _____
(dato medio)

Dato medio della produttività per funzione nella sezione di appartenenza

dei P.S. ☐ V.P.S. ☐ Giudice ☐ n. _____
(Barrare la casella) (dato medio)

Totale provvedimenti emessi dall' interessato quale estensore nel periodo n. _____

PRODUTTIVITÀ								
RICORSI ASSEGNATI	RICORSI DECISI			PROVVEDIMENTI DEPOSITATI				
	SENTENZE	ORDINANZE CAUTELARI	ORDINANZE DEFINITORIE	ENTRO:				OLTRE
				30 gg	60 gg	90 gg	180 gg	
Totale provvedimenti depositati:				Totale provvedimenti da depositare:				
Indicazioni qualitative in rapporto alle controversie trattate nonché alla relativa complessità.								

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(o VPS con funzioni di P.S.)

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

D) ATTITUDINE

Preparazione e capacità desumibili dalla concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale.

Modalità di partecipazione alle udienze; qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere; capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo; equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". Nei casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Attività di massimazione.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(o VPS con funzioni di P.S.)

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Cognome e nome

Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione tributaria provinciale

Puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
Numero delle sezioni della Commissione.
Presenza nella sede e coordinamento delle sezioni.
Gestione dell'arretrato
Raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate

....., li _____

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE**

RISOLUZIONE N. 4 del 24 maggio 2011

Modifiche al modello di scheda di valutazione triennale dei giudici per il triennio 2008-2010.

Il Consiglio, nella seduta del **24 maggio 2011**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Antonio ORLANDO ;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19.10.2010, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale – serie generale - dell’8.11.2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la Risoluzione n. 10 del 16 novembre 2010 con la quale è stato approvato il modello di scheda di valutazione triennale che i Presidenti di Commissione devono compilare per tutti i giudici tributari, di ogni ordine e grado, elaborata sulla base dei criteri di cui alla citata delibera del 19.10.2010, n. 2252;

Vista la delibera n. 210 del 25.1.2011 con la quale sono stati fissati i termini entro i quali i Presidenti di Commissione dovranno trasmettere leschede di valutazione dei giudici tributari;

Vista la Risoluzione n. 3 del 3 maggio 2011 con la quale sono state modificate alcune voci del modello di scheda, anche al fine di semplificarne la compilazione;

Considerato che, a seguito di ulteriori approfondimenti della procedura informatica, si è potuti addivenire, previa modifica di talune parti della scheda, alla compilazione automatica dei dati statistici più complessi relativi alla “laboriosità”, ottenendo così dati uniformi per tutte le Commissioni ed un minore carico di adempimenti per la redazione della scheda medesima da parte di ogni Commissione;

DELIBERA

di approvare le modifiche apportate al modello di scheda di valutazione triennale dei giudici per il triennio 1.1.2008 - 31.12.2010, come in allegato.

Copia della presente Risoluzione e del modello allegato sarà inviata a tutte le Commissioni tributarie.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

COMMISSIONE TRIBUTARIA

☐

REGIONALE

☐

PROVINCIALE

DI _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE TRIENNALE DEL GIUDICE TRIBUTARIO

redatta ai sensi della delibera n. 2252 del 19.10.2010 pubblicata sulla G.U. dell'8.11.2010, n. 261

PERIODO DI RIFERIMENTO: dal 1.1.2008 al 31.12.2010

☐

compilata dal Presidente di sezione e controfirmata dal Presidente della Commissione per i giudici e i Vicepresidenti di sezione¹.

☐

compilata dal Presidente della C.T.P./C.T.R. per i Presidenti di sezione ed i Vicepresidenti di sezione con funzioni di Presidente di sezione¹.

☐

compilata dal Presidente di Commissione tributaria regionale per i Presidenti di Commissione tributaria provinciale².

Cognome e nome

nato il / / a

Prov. ()

codice fiscale

Tel./Cell.

Incarico attualmente ricoperto

dal

presso la Sez.

¹ Sezioni da compilare e sottoscrivere: "B – Diligenza"; "C – Laboriosità"; "D – Attitudine"; "Allegati e Per presa visione e per eventuali note del candidato", di cui alle pagg. 2, 3, 4 e 8.

² Compilare e sottoscrivere le sole sezioni "Criteri di valutazione per i Presidenti delle C.T.P." e "Allegati e Per presa visione e per eventuali note del candidato", di cui alle pagg. 5 e 8.

[illegible]

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Commissione Reg. ☐ Prov. ☐ di

Sez. _____

Assegnato ☐ Supplenza quale: Applicato ☐ Reggente ☐

(Cognome e Nome) _____

C) LABORIOSITA' ⁽¹⁾

1 -Dato medio produttività per componente: a) nella Commissione n. _____ b) nazionale n. _____

2- Dato medio produttività per funzione dei P.S. ☐ V.P.S. ☐ Giudice ☐ :
(Barrare la casella)
a) nella Commissione n. _____ b) nazionale n. _____

3 -Dato medio produttività per componente: della sezione di appartenenza n. _____

4 -Dato medio produttività per funzione dei P.S. ☐ V.P.S. ☐ Giudice ☐ :
(Barrare la casella)
nella sezione di appartenenza n. _____

5 -Totale provvedimenti emessi dall'interessato quale estensore nel periodo:

PRODUTTIVITÀ													
a - RICORSI ASSEGNATI	b - ORDINANZE CAUTELARI EMESSE	c -NUMERO RICORSI DECISI CON		d - PROVVEDIMENTI DEPOSITATI									
				ENTRO:								OLTRE	
				30 gg		60 gg		90 gg		180 gg		180 gg (*)	
		SENTENZE	ORDINANZE DEFINITORIE	N°	% su Totale	N°	% su Totale	N°	% su Totale	N°	% su Totale	N°	% su Totale
				(*) Di cui assegnati anteriormente al 01.01.2008									
				Tot. Provvedimenti: e-depositati						f - da depositare			
Indicazioni qualitative in rapporto alle controversie trattate nonché alla relativa complessità:													

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(o VPS con funzioni di P.S.)

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

(1) Le indicazioni qualitative e le firme vanno apposte esclusivamente nelle schede riferite
alla Commissione di attuale appartenenza del partecipante.

D) ATTITUDINE

Preparazione e capacità desumibili dalla concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale.

Modalità di partecipazione alle udienze; qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere; capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo; equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". Nei casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Attività di massimazione.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(o VPS con funzioni di P.S.)

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Cognome e nome

Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione tributaria provinciale

Puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
Numero delle sezioni della Commissione.
Presenza nella sede e coordinamento delle sezioni.
Gestione dell'arretrato
Raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate

....., li _____

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE**

AUTORELAZIONE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria
via Solferino n. 15
00185 ROMA

Il sottoscritto _____

nat. _____ a _____ (provincia o Stato estero) _____

il _____ e residente a _____

via / piazza _____

c.a.p. _____ telefono _____ cell. _____

Presidente della Commissione tributaria regionale di _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazioni) ed ai sensi dell' art. 47 D.P.R. n. 445/2000, (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà),

dichiara:

Puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
Numero delle sezioni della Commissione.
Presenza nella sede e coordinamento delle sezioni.
Gestione dell'arretrato

Raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, e che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento delle procedure concorsuali e resi noti con le forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle finanze 2.6.1998 n. 231 e successive modifiche, e dall'art. 4 del bando.

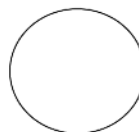
Luogo e data _____

Il dichiarante _____

Allegare fotocopia del documento d'identità

ovvero, in alternativa:

(timbro dell'Ufficio autenticante)



....., li _____

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE**

Valutazioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria :

Allegati:

a- n. provvedimenti emessi dal magistrato nel triennio, scelte a campione a cura della Commissione, fino ad un massimo di cinque:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

b- n. provvedimenti emessi nel triennio che il candidato ritiene eventualmente di produrre per le valutazioni di cui al criterio "D" (Attitudine), fino ad un massimo di tre:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Per presa visione e per eventuali note del valutato:

....., li _____

IL VALUTATO

RISOLUZIONE N. 5 DELL'8 novembre 2011

“Inaugurazione anno giudiziario tributario- ANNO 2012”

Nella seduta dell'8 novembre 2011, composto come da verbale in pari data; **udito** il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II- Ufficio Studi e Documentazione;

- **considerato** che con delibera del 27 maggio 2003 questo Consiglio di Presidenza, ha introdotto l'istituzione, in conformità a quanto avviene per altri organi giurisdizionali, della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario;

- **rilevato** che detta cerimonia costituisce un importante momento di riflessione sui complessi temi della giustizia tributaria e di pacato confronto tra magistrati, appartenenti agli ordini professionali, amministratori locali e contribuenti al fine anche di programmare più consapevolmente l'attività giudiziaria per l'anno successivo;

- **ritenuto** che, per quanto attiene alle modalità organizzative della cerimonia in questione, debbano comunque considerarsi operanti le direttive impartite da questo Consiglio con le Risoluzioni nn. 7 e 8 del 26/10/2004 e con la Risoluzione n. 7 del 13/11/2007, e, da ultimo, con la Risoluzione n. 9 del 19 ottobre 2010;

- **ritenuto** che gli importi che il Consiglio intende concedere, a titolo di contribuzione, ammontano a 600,00 euro per le Regioni aventi una presenza di giudici tributari fino a 60 unità, 800,00 euro per le Regioni con una presenza da 61 a 200 giudici tributari e 1200,00 euro per le Regioni con oltre 200 giudici presenti, per cui: alle Regioni Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Umbria e alle Province Autonome di Trento e Bolzano andrà un contributo di **600,00 euro**; per le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Sardegna il contributo sarà pari a 800,00 euro; le Regioni Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto avranno un contributo pari a **1200,00 euro. Il contributo è comprensivo degli oneri fiscali.** Per accedere al contributo, i Presidenti delle Commissioni dovranno inviare a questo Consiglio le fatture relative alle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento, dopo aver verificato...la congruità dell'importo.

- **ritenuto**, infine, che la data prescelta per lo svolgimento della cerimonia dovrà essere fissata **non prima del 1° febbraio 2012 e non oltre il 5 marzo 2012** e che tale data dovrà essere comunicata all'Ufficio di Segreteria di questo C.P.G.T. entro il **10 dicembre 2011**;

- **considerato** che le manifestazioni non devono avvenire in concomi-

tanza con le cerimonie inaugurali delle altre magistrature, alla luce anche della normativa di cui alla Legge 25.7.2005, n. 150 che stabilisce uno slittamento di almeno due settimane di tutte le cerimonie previste dall'Amministrazione della Giustizia;

DELIBERA

che sia data esecuzione a quanto sopra previsto.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

RISOLUZIONE N. 7 DEL 20 DICEMBRE 2011

Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza e per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 -anno 2012 -fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1

Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle Commissioni tributarie divise in sezioni.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri di massima fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse; che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisca il calendario delle udienze ed all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

L'art. 3 bis, comma 2, della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 prevede che i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

Tali disposizioni tendono ad assicurare da un lato modalità di organizzazione delle Commissioni tributarie omogenee su tutto il territorio nazionale, oltre che a garantire, nella composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, l'apporto delle specifiche professionalità e conoscenze dei giudici tributari, tenuto conto delle diverse estrazioni professionali degli stessi; dall'altro, criteri oggettivi predeterminati di ripartizione dei ricorsi tra le sezioni e tra i componenti di una stessa sezione in modo da escludere, vuoi per le indicate modalità vuoi per i criteri, che i relativi provvedimenti siano ispirati a metodi del tutto discrezionali e/o personalistici. Atteso che siano state assolt

le disposizioni della risoluzione n. 8 del 17 ottobre 2006 con lo spostamento per il 2006-07 di due giudici e della successiva n. 65 del 25 novembre 2008 di un giudice: per l'anno 2012 sarà tenuto a spostarsi un solo magistrato, il più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più, ad eccezione del Presidente di Commissione che, ai sensi dell' art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, presiede la prima sezione. Eventuali correttivi apportati in ragione di particolari situazioni, doni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio.

I -Composizione delle Sezioni

1) Tutte le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.

I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative (es. componenti di una stessa sezione residenti in città diverse da quella della Commissione).

2) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, salvo impossibilità, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio. Pertanto, salva la prevista eccezione, non può essere assegnato ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.

3) Ove possibile a ciascuna delle sezioni è attribuita una competenza specifica assicurando, ovviamente, nella composizione della stessa, la presenza di componenti esperti nella materia.

4) Laddove nelle Commissioni (come suole constatarsi) si verifichi la contemporanea vacanza di Presidente, Vice Presidente e di Giudice, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di totale copertura dei posti di Presidente di sezione, mentre è possibile farvi ricorso quando, essendo presenti tutti i Vice Presidenti, siano vacanti posti di Presidente di sezione e più posti di giudice, cosicché il Vice Presidente anche nella sezione di nuova assegnazione svol-

gerà funzioni di Presidente del collegio.

5) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione e, d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti della sezione in ordine numerico successiva a quella in oggetto (es. al posto di Presidente della I sezione sarà designato il Presidente della II sezione, del Vice Presidente della II, il Vice Presidente della III, del giudice della IV il giudice della V). Per l'individuazione del giudice si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno il primo o i primi due giudici della IV sezione) e a tal'uopo, nella composizione delle sezioni, i giudici saranno indicati secondo l'ordine alfabetico.

6) Detto schema di sostituzione sarà seguito anche nell'ipotesi di temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale non sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione.

7) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. Il del 1° luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue: a) se alla sezione risulta assegnato un Presidente "in sovrannumero", designerà tale Presidente; b) se non ricorre questa ipotesi, adotterà a seconda delle circostanze, uno dei provvedimenti indicati nei n. 5,6 e 7; c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione potrà designare il Vice Presidente della sezione. In tali casi i Vice Presidenti assumeranno le funzioni di Presidente sia per l'attività giurisdizionale che amministrativa. Tale specifica designazione è necessaria anche in questa ipotesi perché, a norma dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs n. 545/92, il Vice Presidente è chiamato solo a presiedere il collegio giudicante e a sostituire in tale funzione il Presidente assente o mancante.

8) Il Presidente della Commissione, con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs n. 545/92, provvederà alla costituzione della Commissione per l'assistenza tecnica gratuita di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs n. 546/92.

9) I Presidenti delle Commissioni provinciali, con lo stesso decreto indicheranno una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs n. 545/92).

10) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali. Nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i presidenti delle Commissioni Tributarie di II grado di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni Tributarie di I grado di Trento e Bolzano.

II -Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati.

Prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 2 del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente -in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni -intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti.

Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, specificherà anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire. Poiché nel corso dell'anno si verificano cessazioni e/o sospensioni a vario titolo si raccomanda di effettuare le dovute comunicazioni con tempestività.

In particolare i decessi vanno rigorosamente certificati, o documentati così come ogni altra causa di interruzione dal servizio. Nei casi di cessazione il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento.

III -Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

a) All'inizio di ogni anno il Presidente della Commissione, **attenendosi alle disposizioni contenute nella delibera consiliare n. 1628 del 27/07/2011, riguardanti l'obbligo di prevedere un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a quattro per collegio**, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono

udienza e fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.

b) Il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio dell'anno, previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto il calendario e l'orario delle udienze della sezione. All'inizio di ogni trimestre il Presidente di ciascuna sezione (così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 545/92) o, se ragioni organizzative lo giustificano, di ogni quadrimestre o semestre (con il limite, comunque, del semestre) stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti e prevedendo un collegio settimanale. Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente. Nel caso che alla sezione sia assegnato un Presidente sovrannumerario, il Presidente della sezione deve predisporre il calendario, prevedendo che almeno uno dei collegi giudicanti sia presieduto dal Presidente nominato in sovrannumero. Particolari situazioni che non consentono **di attenersi alle disposizioni di cui al paragrafo III, punto a)** dovranno essere segnalate dai Presidenti delle Commissioni, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, al Consiglio di Presidenza che potrà autorizzare la deroga. E' compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno purchè la composizione dei collegi giudicanti sia diversa.

c) Nella predisposizione dei collegi, il Presidente di sezione prevederà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente. Pertanto, il componente, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria. Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque, impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione. Il Presidente della sezione, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima, a meno che a questa non sia assegnato un Presidente in "sovrannumero", nella quale ipotesi il Presi-

dente della sezione è sostituito da quest'ultimo. Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Presidente in soprannumero o dal Vice Presidente di altra sezione. Il Presidente in soprannumero è sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione, dal Vice Presidente e poi dal Presidente di altra sezione. Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato ai punti 6 e 7 del precedente paragrafo, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

Esempio: (da indicare) (nel decreto)	Collegio A Preso di Sez. Componenti 1 2 Sostituzione 3	Collegio B Vice Preso Sez. Componenti 3 4 Sostituzione 2	Collegio C (eventuale) Preso SezSovrannum, Componenti 5 o 1 6 o 3
da non indicare nel decreto	sostituzione Presidente con il Preso in soprannumero poi con il Vice Presidente poi con il Preso di altra Sez.	sostituzione Vice Presidente con il Pres, di Sez. poi con Preso in soprannumero poi con VicePres. altra Sez.	

Anche la sostituzione, per così dire esterna, è predeterminata, nel senso che se, in ipotesi, il Presidente della II sezione, chiamato a sostituire il Presidente della I, sia impossibilitato, quest'ultimo sarà sostituito dal Presidente della III sezione e così di seguito.

d) Per rendere effettivo e funzionale l'indicato sistema di sostituzione, i Presidenti di Commissione inviteranno i Presidenti di sezione a concordare i collegi almeno con il Presidente di sezione numericamente successiva (ad es., il Presidente della I sezione con il Presidente della II).

e) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una tumazione. Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

f) Qualora in una sezione siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice e l'indicato sistema di sostituzione e <Ili applicazione non consenta la composizione di più di due collegi nel mese o ne consenta solo qualcuno, è possibile che il collegio sia composto dal Presidente della sezione, che lo presiede, e dal Vice Presidente e dal giudice come componenti. Allo scopo, di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, e data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.

IV - Assegnazione dei ricorsi

Per quanto riguarda l'assegnazione dei ricorsi alle sezioni, si applicano le Risoluzioni n. 5 del 27 aprile 2010 e n. 7 del 20 luglio 2010 che disciplinano l'intera materia.

V - Deposito degli schemi dei decreti -osservazioni degli interessati -reclami al Consiglio di Presidenza

I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati entro il **15 gennaio 2012**.

Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prendere visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il **25 gennaio 2012**.

I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il **1° febbraio 2012**, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni. I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione, entro il **15 febbraio 2012**.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle: Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami. Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede

di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione...

Va da se che dopo il termine del 15 febbraio 2012 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti, relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente avendo cura di farlo entro la fine del mese precedente il periodo di riferimento (es. il secondo trimestre va depositato entro il 31 marzo, il terzo entro il 30 giugno, ecc.)

Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.

VI -Commissione del patrocinio a spese dello Stato

Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente. Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno 2012.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno la presente risoluzione, senza ritardo, consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

RISOLUZIONI ANNO 2012

RISOLUZIONE N. 1 DEL 14 FEBBRAIO 2012

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella seduta del sentito il relatore Domenico CHINDEMI; emana la seguente risoluzione:

(MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA) RISOLUZIONE DEI CONFLITTI TRA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE E DIRETTORE DI SEGRETERIA.

L'art. art. 39, comma 2. D.L. n. 98 del 06/07/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 ha sensibilmente modificato gli artt. 15, comma 1, e 24, comma 1, lett. m), e comma 2, del D.Lgs. n. 545 del 31/12/1992.

Pertanto l'art 15 (Vigilanza e sanzioni disciplinari) al comma 1 prevede:

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attività giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

L'art 24 (Attribuzioni) al comma 2 prevede che:

2. Il Consiglio di Presidenza vigila sul funzionamento dell'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e può disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Ne consegue, dunque, che:

1) Il Presidente di ciascuna Commissione Tributaria Regionale può esercitare la vigilanza soltanto sull'attività giurisdizionale e non più su quella amministrativa ed organizzativa, delle Commissioni Tributarie Provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti e il Presidente di ciascuna Commissione Tributaria esercita la vigilanza sugli altri magistrati componenti della Commissione e non più sull'andamento dei servizi di segreteria.

2) Il Presidente di ciascuna Commissione Tributaria può segnalare alla

Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria Commissione.

Le sovraindicate modifiche impongono di rivedere la precedente risoluzione n. 2 dell'8 febbraio 2011 sul medesimo tema, per renderla conforme alla mutata disciplina normativa che non prevede la regolamentazione dei rapporti tra il Presidente della Commissione ed il Direttore della Segreteria, al fine di ricondurre ad unità l'apparente diarchia.

L'interpretazione sistematica della normativa, pur avendo escluso la vigilanza del Presidente di ciascuna Commissione Tributaria sull'attività amministrativa e organizzativa, consente, comunque, di pervenire alla esclusione della "doppia dirigenza", essendo correlato alle funzioni giudiziarie e amministrative del Presidente un potere, sia pure eccezionale e sostitutivo finalizzato al buon andamento dell'attività giudiziaria della Commissione Tributaria, in caso di disaccordo tra il Presidente della Commissione e il Direttore di Segreteria, nell'ambito delle attribuzioni loro riservate dalla legge con riferimento all'attività giurisdizionale.

Deve, quindi, trattarsi di contrasto avente direttamente o indirettamente riflesso sull'attività giurisdizionale, attribuito ai poteri del Presidente (si pensi alla istituzione o soppressione di alcune sezioni, ai carichi di lavoro di ciascuna sezione, a cui devono necessariamente seguire i relativi provvedimenti amministrativi del Direttore della Segreteria).

In caso di inosservanza da parte del Direttore della Segreteria non può non corrispondere un potere sostitutivo (indipendente dalla esclusione normativa da parte del presidente della Commissione, della sulla "normale" attività di vigilanza o controllo sull'andamento dei servizi di segreteria).

Tutte le questioni concernenti l'attività giurisdizionale e che comportano, quale necessaria conseguenza, una attività gestionale e amministrativa della Commissione sulla base delle Risoluzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dai poteri organizzativi e programmatici del Presidente della Commissione tributaria, comportano una attività vincolata da parte delle Segreterie, a cui può riconoscersi una valutazione discrezionale sul "*quomodo*" ma non anche sull' "*an*" dei provvedimenti consequenziali connessi all'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni.

Tale potere gestionale, finalizzato all'attività giurisdizionale, non può essere sindacato dall'Organo amministrativo delle Commissioni tributarie a cui sono devoluti compiti esecutivi e attuativi dei citati deliberati ai fini del corretto esercizio dell'azione giurisdizionale.

Costituirebbe violazione costituzionale del principio della autonomia e indipendenza della magistratura svincolare l'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie e la relativa organizzazione dal relativo potere del Presidente, a cui va data obbligatoria esecuzione da parte del Dirigente della Segreteria, sia pure con discrezionalità di valutazione in ordine alla realizzazione del deliberato, ma vincolata quanto agli obiettivi connessi alla citata attività giurisdizionale.

In tale ambito permane un potere sostitutivo da parte del Presidente della Commissione tributaria che non implica dirigenza del personale, espressamente riservata al Direttore della Segreteria. Con riferimento al D.L.gs 3.2.1993, n. 29 sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche, rimane immutata la genericità ed omnicomprensività della previsione di cui all'art. 1, comma 2, e dell'art. 13, alle Amministrazioni che esercitano competenze in materia di giustizia.

Tale normativa non reitera l'art. 37 del D.P.R. n. 748/1972 che attribuiva *“la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati”*.

Tale disposizione non risulta abrogata, neanche implicitamente, ed occorre quindi conciliare la posizione del Presidente della Commissione, a cui spetta, *“ex lege”*, la dirigenza dell'Ufficio giudiziario coi poteri di organizzazione dell'apparato della Segreteria, attribuiti al Direttore. La mancata espressa previsione, nel sistema di organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari prevista dal D.L.gs n. 29/1993, della *“doppia dirigenza”*, consente, in via interpretativa, di escludere la stessa, nei limiti sopra indicati, anche per le Commissioni tributarie, come già affermato per gli altri organi giurisdizionali giudiziari, amministrativi e contabili. Né tale assetto organizzativo, fondato sulla dirigenza del Presidente della Commissione, appare incompatibile con l'attività di direzione dei servizi amministrativi da parte del Direttore della Segreteria.

Un'eventuale *“diarchia”*, in caso di conflitto, porterebbe alla paralisi della attività giurisdizionale e una tale interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il principio di buon andamento degli uffici pubblici sancito dall'art 97 Cost. ma, soprattutto, con i principi costituzionali della autonomia della attività giurisdizionale e del giusto processo.

La normativa vigente consente di enucleare alcuni principi di carattere generale a cui far riferimento per regolamentare l'apparente vuoto legislativo in caso contrasto tra Presidenti della Commissione e Direttore della Segreteria in ordine all'andamento dell'attività giurisdizionale.

Al Presidente di ciascuna Commissione spettano compiti di rappre-

sentanza, di direzione, di indirizzo, di organizzazione e gestione, proposta e informazione, di vigilanza, nell'ambito dell'esercizio dell'attività giurisdizionale, propria delle Commissioni, le cui funzioni e attività amministrative sono strumentali a tale primaria funzione, non avendo ragione di esistere e di essere configurati se non per il corretto e puntuale espletamento della funzione giurisdizionale. Nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, non può configurarsi, da parte del Direttore della Segreteria, alcuna autonomia gestionale in contrasto col la stessa in base al principio costituzionale della sottoposizione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

Al Presidente, nell'ambito dell'attività giurisdizionale, spetta la rappresentanza e la dirigenza della Commissione nel suo complesso (art 2), essendo, tra l'altro, l'unico soggetto abilitato dalla normativa a fornire informazioni, al Consiglio di Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia, sull'attività giurisdizionale, sul funzionamento della Giustizia Tributaria e dei relativi servizi.

Deve essere, invece, esclusa, alla luce della nuova normativa, ogni responsabilità anche contabile, del Presidente della Commissione con riferimento alle norme sulla sicurezza, essendo i poteri gestionali attribuiti in via esclusiva al Direttore della Segreteria; ciò nella considerazione del fatto che sono venuti meno, da parte del Presidente della Commissione, il potere di vigilanza sull'andamento dei servizi di Segreteria che presuppone la possibilità valutativa e sostitutiva, in ordine alla efficienza complessiva dell'Ufficio giudiziario, fermo restando il potere ispettivo e di controllo del Ministero dell'Economia sui propri dipendenti.

Unico responsabile per il cattivo andamento dei servizi di Segreteria è il Direttore della stessa, essendo stati esclusi in capo Presidente compiti di vigilanza, direzione e controllo che, per potere essere esercitati, comportano la concreta possibilità di intervento diretto da parte dello stesso Presidente, cui compete oggi il solo potere residuale di segnalazione al Ministero delle Finanze.

L'attività amministrativa delle Segreterie, connessa all'attività giurisdizionale, non può essere, invece, scissa ed entrambe vanno ricondotte ad unità, essendo la seconda complementare alla prima, con conseguente attribuzione al Presidente della Commissione della responsabilità cd "*esterna*" dell'intera Commissione, sotto il profilo dell'attività giurisdizionale, che non potrebbe essere diversamente configurata per garantire l'autonomia e l'indipendenza della Giustizia tributaria.

Ulteriore riprova di tale soluzione è rinvenibile nella stessa normativa

che attribuisce ai Direttori di Segreteria, insieme ai funzionari di fascia più elevata, l'“*organizzazione tecnica del lavoro degli Uffici di Segreteria per adeguarne l'efficienza alle necessità del processo tributario*”(art. 35.1).

Trattasi di interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto, altrimenti, risulterebbe condizionata la stessa autonomia ed indipendenza della Giustizia tributaria, con conseguente incostituzionalità della normativa in riferimento all'art. 111 Cost che prevede che “*ogni processo si svolge...davanti a giudice terzo e imparziale*”, ove, per “*giudice*” deve intendersi l'Ufficio giurisdizionale nel suo complesso.

Il Presidente della Commissione Regionale ha, in attuazione di tali poteri (che altrimenti sarebbero soltanto virtuali), un potere di intervento e di segnalazione al Consiglio di Presidenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia delle carenze ed inefficienze riscontrate anche nell'esercizio delle incombenze di natura amministrativa connesse all'attività giurisdizionale. Per il migliore espletamento di tali compiti è indispensabile abilitare i Presidenti delle Commissioni tributarie all'accesso ai programmi telematici del MEF essendo irragionevole l'attuale sistema secondo il quale l'accesso è consentito soltanto al personale amministrativo e non al capo dell'ufficio.

Va, invece, escluso il potere dei Presidenti della Commissione, nell'ambito della normale attività gestionale, di adottare provvedimenti per ovviare agli inconvenienti riscontrati nella funzionalità delle attività prettamente amministrative della Segreteria della Commissione.

In tal caso il rimedio consiste nel segnalare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria Commissione

Invece, nell'ambito delle funzioni, strettamente giurisdizionali, competono al Presidente compiti organizzativi attinenti alla funzionale gestione del processo tributario (es: modalità di iscrizione a ruolo dei processi, termini di assegnazione dei ricorsi alle sezioni, in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Presidenza, al fine di assicurare il principio costituzionale della pre-costituzione del giudice, determinazione del numero dei processi all'udienza, in relazione al carico delle pendenze esistenti nell'ufficio così come previsto dall'art 37 L 111/2011).

Peraltro la stessa normativa riconosce la titolarità in capo al Presidente di funzioni non giurisdizionali, di carattere amministrativo, prevedendo che tali funzioni, nelle Commissioni con oltre quindici sezioni, possano essere de-

legate ad uno o più Presidenti di sezione (art.2.3).

Al Direttore della Segreteria spettano compiti di organizzazione e di direzione ed indirizzo dell'attività dell'Ufficio di Segreteria che comportano una programmazione delle singole unità operative. In questo ambito, vanno inoltre ricompresi i compiti attinenti all'assegnazione del personale, in base alla qualifica o alle fasce funzionali, ai servizi di carattere amministrativo e contabile (es: alle singole sezioni per assicurare i servizi di assistenza ai collegi giudicanti ed alle udienze del giudice singolo, la corretta ricezione degli atti del processo, il rilascio di copie dei provvedimenti, nonché gli altri servizi di Segreteria quali spedizione, protocollazione, classificazione, copiatura, spedizione, etc, l'adozione di provvedimenti di sostituzione di funzioni o di impiegati, nel caso di assenza o vacanza dei relativi posti, con impiegati della qualifica funzionale immediatamente inferiore). A tali compiti è connesso un potere di gerarchia e di vigilanza su tutto il personale della Segreteria. In attesa di un'organica disciplina normativa o regolamentare della materia possono individuarsi delle linee guida, in base alla normativa citata, per dirimere eventuali contrasti tra il Presidente della Commissione e il Direttore della Segreteria.

Nel caso di contrasti tra il Presidente della Commissione e il Direttore con riferimento alla attività giurisdizionale e ai conseguenti provvedimenti amministrativi, poiché non è possibile che il contrasto generi la paralisi della Commissione, in relazione al servizio oggetto di contrasto, deve riconoscersi al Presidente della stessa, a cui spetta la dirigenza dell'Ufficio nel suo complesso, l'adozione di provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi, con atto scritto e motivato, da comunicarsi, con le eventuali osservazioni del Direttore della Segreteria, per quanto di competenza, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Presidenza, al Ministro dell'Economia, al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze del MEF e al Presidente della Commissione Regionale (ove trattasi di provvedimento di Presidente di Commissione Provinciale). Tali organismi potranno confermare, modificare o revocare il provvedimento del Presidente della Commissione.

Nel caso di mancata esecuzione del provvedimento urgente del provvedimento del Presidente della Commissione potrà configurarsi a carico del Direttore inadempiente il reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto o omissione di atti d'ufficio).

La presente risoluzione sostituisce quella n. 2/2011.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Rif. CPGT n. 1270/2012/II

RISOLUZIONE N. 2 DEL 22 maggio 2012

Nella seduta del 22 maggio 2012, composto come da verbale in pari data;
vista la nota prot. n. 2223 in data 2 Febbraio 2012 della Direzione della Giustizia Tributaria , Ufficio III;

richiamata la delibera di questo Consiglio di Presidenza prot. n. 4226 /2011 in data 21.6.2011;

ritenuta l'opportunità di formulare ulteriori considerazioni in relazione a tale questione, anche in ossequio alla norma di cui all'art. 24, primo comma, lettere l) ed e) del D.Lgs. n. 545/92;

udito il Relatore Consigliere Domenico Chindemi, Componente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione;

approva il seguente parere:

Premesso che:

- l'art 27 del D. Lgs. n. 545/92, come risultante dalla modifica ad esso apportata dall'art. 3, comma 121 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, afferma che "*I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie **conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico** ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria*";

- la norma citata si esprime chiaramente ribadendo che il giudice tributario eletto al CPGT, conservando la titolarità dell'ufficio, conserva anche **il diritto al relativo trattamento economico sia, quindi, con riferimento alla parte variabile che a quella fissa mensile** determinata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 27, comma 1);

- l'art 27 del D. Lgs. n. 545/92, dopo aver affermato, quanto al compenso fisso, la spettanza ai giudici tributari eletti al CPGT del trattamento economico collegato all'ufficio ricoperto prima dell'elezione (trattandosi di compenso diverso per gli incarichi di giudice, vice-presidente, presidente di sezione e presidente di commissione), dispone una diversa determinazione del *compenso variabile* spettante al componente del CPGT, rapportandolo al compenso variabile più elevato attribuito, nel periodo preso a base del calcolo, ai Presidenti di Commissione Tributaria.

Deve, quindi, ritenersi che al giudice tributario eletto al CPGT spetta il compenso fisso mensile, *ex art. 13, primo comma, D. Lgs. n. 545/92*, nella stessa misura percepita prima della elezione: compenso la cui **liquidazione** è disposta dalla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza e il cui **pagamento** è fatto dal diri-

gente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato (art. 13, III comma DLGS 545/92);

- si precisa che questo Consiglio di Presidenza **non ha mai corrisposto agli attuali componenti il compenso fisso;**

- a tale emolumento va aggiunto un compenso variabile determinato sulla base del compenso variabile più elevato *conferito*, nel periodo di riferimento, ai Presidenti di Commissioni Tributarie; compenso liquidato e corrisposto dal CPGT (art. 29 *bis* del DLGS 545/92);

- diversamente da quanto ritenuto nella nota citata, il cosiddetto “tetto” ai compensi dei giudici tributari, ove anche si ritenga che si applichi ai Componenti del Consiglio di Presidenza, riguarderebbe, comunque, ai sensi del comma 310 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004 che ha provveduto ad aggiungere il comma 4-ter all’art. 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, il solo compenso variabile. (310. *All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui».*); b) il successivo comma 311 ha esteso tale tetto anche ai giudici tributari (311. *La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari*). Orbene, l’art. 11 della Legge 21/11/ 1991, n. 374 disciplina il compenso dei giudici di pace che si può definire variabile (*Indennità spettanti al Giudice di Pace 1. L’ufficio del Giudice di Pace è onorario. 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione. 3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese. 4. L’ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis . Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati*).

- La differenza tra compenso fisso e compenso variabile, riferito agli emolumenti previsti per i giudici tributari, si basa sulla diversa determinazione degli stessi: **sono fissi i compensi attribuiti sul solo presupposto della tito-**

larità dell'ufficio, senza alcun riferimento all'attività giurisdizionale effettivamente svolta; sono variabili, invece, i compensi ricollegati a quest'ultima (e cioè, partecipazione alle udienze, partecipazione alla determinazione di provvedimenti giurisdizionali, stesura di quesiti, ecc.).

Ebbene, la norma dell'art. 11 della Legge n. 374/91, ricollegando le indennità dei giudici di pace al numero delle udienze effettivamente svolte e al numero dei provvedimenti giurisdizionali, **attiene alla determinazione del compenso variabile** attribuito ai predetti magistrati e non anche al fisso, a quello, cioè, ricollegato alla sola titolarità, o generico svolgimento, della funzione. Conferma di ciò si può anche avere dalla norma di cui all'art. 24 bis della Legge n. 241/2000, il quale ha previsto per gli stessi giudici di pace la corresponsione di un compenso fisso mensile - cioè non strettamente collegato alle udienze e ai provvedimenti giurisdizionali, ma liquidabile sul solo presupposto dello svolgimento della funzione di £. 500.000. Da tutto quanto appena detto, consegue che, essendo il "tetto" previsto dalla Legge n. 311/ 2004 per i giudici tributari formulato per come sopra descritto, esso non può che riguardare il solo compenso variabile a questi corrisposto.

Non sussistono, inoltre, valide ragioni per modificare la vigente prassi, divenuta consuetudine, oltre che prevista dalla legge, di far corrispondere i predetti compensi dalla *direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza, ex art. 13, primo comma, D. Lgs. n. 545/92*, nella misura percepita prima della elezione: e il cui **pagamento** è fatto dal **dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato** (art. 13, III comma DLGS 545/92).

Imporre tale onere a carico del Consiglio di Presidenza, oltre ad essere in violazione di legge, imporrebbe una modifica al bilancio ingiustificata e "contra legem".

Si comunichi alla Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Segreteria della CTR Lombardia e a tutte le Segreterie delle CTP e CTR di appartenenza dei componenti del CPGT.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Consigliere Giuseppe SANTORO

DELIBERE

Il Consiglio, nella seduta del 19.10.2010, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere *Agostino Del Signore*,

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale è stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Vista la delibera n. 1773 del 28.9.2010 con la quale è stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni;

Rilevata l'opportunità di rivedere alcuni dei criteri precedentemente approvati a seguito delle osservazioni e delle segnalazioni pervenute;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche ai punteggi, nonché di predisporre una relazione chiarificatrice, esplicativa delle scelte effettuate ai fini di una più puntuale individuazione dei criteri di valutazione,

DELIBERA

di approvare la relazione accompagnatoria dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni, come modificati ed indicati nell'allegata scheda;

Copia della presente delibera sarà inviata alla Gazzetta ufficiale della Repubblica, per la pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI

I) PREMESSA:

La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni relativi alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con conseguente cessazione delle tabelle “E” ed “F”. Abolita la tabella “F” per i concorsi esterni trova applicazione la sola tabella “E” con le eventuali modifiche/semplicizzazioni che dovessero rendersi necessarie

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore ha dunque affidato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, così da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.

Tenuto conto di ciò, pare opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e oggettività, individuare nella presente relazione di accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori, le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello spirito della legge e in linea con le linee guida precisata dalla presente delibera.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato quali elementi caratterizzanti il profilo del giudice quelli della: **esperienza, diligenza, laboriosità e attitudine.**

Il concetto di “*esperienza*” deve essere inteso come “*esperienza lavorativa*” maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1 aprile 1996 - è articolato in periodi quinquennali e loro frazioni.

Gli elementi della *diligenza, laboriosità ed attitudine* sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovrà tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalità di espletamento dell’attività giurisdizionale evitando il sindacato sul merito delle decisioni.

Ampio rilievo sarà quindi riconosciuto alla professionalità del giudice

che si andrà a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novità normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneità ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.

La *valutazione di professionalità*, sarà effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terrà conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi solo in quanto "*presentino caratteri di significativa anomalia*". Le ipotesi di "sopravvenienza" diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno riapersi "*significative*".

Non saranno considerati indice rilevante ai fini del giudizio sulla *laboriosità*, gli incarichi extragiudiziari.

Con riferimento alla *diligenza*, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie, dovrà essere considerato "*alla luce della complessiva situazione degli uffici*", al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.

Quanto alla *laboriosità*, nel formulare un giudizio occorrerà tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con la media dei provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella media dell'ufficio di appartenenza andrà compiuto tenendo conto anche dell'attività di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario), di assenze dal lavoro per ragioni diverse dal congedo ordinario (assenze per motivi di salute o di famiglia, maternità).

Per quanto riguarda l'*attitudine*, dovrà essere diversificata l'attività di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e ge-

stione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico. Nell'ambito della partecipazione andrà distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessità dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilità a partecipare.

Importante sarà anche il dato relativo alla continuità della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attività di docenza.

La valutazione di professionalità, compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorità immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovrà essere tale da consentire la ricostruzione delle qualità del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini.

A tal fine è importante garantire l'omogeneizzazione dell'attività consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza.

La presente delibera individua i parametri di valutazione e la documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione.

Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà dotarsi di una "banca dati" nella quale dovranno affluire le informazioni professionali attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie.

Essa dovrà contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del CPGT (Status - Dichiarazioni sostitutive - Provvedimenti disciplinari - Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della Commissione di appartenenza in base ai criteri B -C -D, valida per tre anni, mentre quelle relative ad essi sarà redatta direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari pendenti, della organizzazione degli uffici, concorderà con il C.P.G.T., gli obiettivi di produttività dell'anno in base ai quali saranno rapportate la diligenza e la laboriosità.

II) CRITERI:

A) ESPERIENZA

Con il termine “Esperienza” si intende “l’esperienza lavorativa” maturata presso le Commissioni tributarie.

Tenuto conto che l’ultima riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di “giudici tributari”, non più di “membri delle commissioni”, e di “sentenza”, non più di “decisione”), con maggiori garanzie di indipendenza per componenti, anche grazie all’introduzione dell’Organo di autogoverno, e norme processuali sempre più vicine a quelle del processo civile. Tenuto altresì conto dell’ampliamento della giurisdizione, l’art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo dei tributi, nell’ambito della valutazione della “esperienza”, si è ritenuto di distinguere, agli effetti dell’attribuzione di un punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore all’esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della complessità delle materie trattate e della maggiore articolazione delle norme processuali. Lo stesso criterio è adottato per i componenti della Commissione Tributaria Centrale che, a norma dell’art. 44 del d. lgs. 545/92, alla cessazione della medesima entreranno a far parte dell’ordinamento giudiziario tributario.

B) DILIGENZA

La ‘diligenza’ si desume:

a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;

b) dall’assiduità e dalla puntualità alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell’ufficio stesso;

e) dalla disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l’assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. 115/2002) o alla Sezione per la Sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs 545/92). Disponibilità a le sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell’affido.

Il punteggio complessivo previsto per il parametro “diligenza” va da 0 a 6.

Il giudizio e la valutazione della Diligenza sarà formato tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.

C) LABORIOSITÀ

La laboriosità, indice di intensa capacità di lavoro, si desume:

- dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;

- dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per il valore di 2/3, nonché, per correttivo, della media nazionale per il restante valore di 1/3.

- Nella valutazione della laboriosità si terrà conto anche dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze.

- Il dato quantitativo dovrà essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta.

- Costituiscono un dato di riferimento il numero dei provvedimenti cautelari assunti.

Ad essa si applica un punteggio discrezionale da 0 a 6

D) ATTITUDINE

Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attività svolta e il ruolo occupato, nonché l'aggiornamento professionale.

Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4. **Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri:**

- collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;

- preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni;

- modalità di partecipazione alle udienze;

- attività di massimazione;

- qualità di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacità di sintesi;

- capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle

parti in processo ed al personale amministrativo.

- sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato

- equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo avvenimento e del diverso impegno professionale distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione.

Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacità organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.

Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni amministrative ad essi assegnate per cui non è possibile applicare i Criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosità ed attitudine).

Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo ilei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono:

- Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.

- Punti da 0 a 11 considerando il numero delle sezioni della Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.

- Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini.

I giudici tributari, componenti il C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le funzioni esercitate in precedenza.

In caso di successiva partecipazione ad un concorso interno, poiché la va-

canza dall'attività giurisdizionale non consente l'attribuzione specifica del punteggio previsto per i criteri A-B-C, va tenuto conto della peculiarità dell'incarico, e va applicato il punteggio identico a quello massimo attribuito, per i suddetti criteri, in quello specifico concorso.

In caso di esito favorevole del concorso, in occasione della partecipazione successiva ad altri concorsi, troveranno applicazione le regole generali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI

I criteri di valutazione, applicabili a tutti i giudici, vice presidenti e presidenti di sezione, sono:

- A) Esperienza**
- B) Diligenza**
- C) Laboriosità**
- D) Attitudine**

A) ESPERIENZA

Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attività giudiziaria prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di sezione, presidente di sezione e presidente di commissione dall'1.4. 996.

Conseguentemente, anche i componenti della Commissione tributaria centrale, che a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, alla cessazione della medesima, entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario, a domanda, verranno valutati dall'1.4.1996 (entrata in vigore del D.Lgs. 545/92).

FUNZIONI	PUNTEGGIO	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE dal 1.4.1996		
Giudice	5,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Vicepresidente di sezione	5,50 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	6,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	8,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dal 1.4.1996		
Giudice	6,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Vicepresidente di sezione	6,50 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	7,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	9,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE dal 1.4.1996		
Componente	7,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di sezione	8,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5
Presidente di Commissione	10,00 punti	Ogni 5 anni o frazione di 5

N.B. Per “frazione di 5” si attribuisce il punteggio riproporzionato alla frazione medesima.

Per quanto riguarda la valutazione dei componenti che hanno esercitato le funzioni **antecedentemente al 1.4.1996, viene assegnato un punteggio di 2.00 ogni 5 anni** - o frazione di 5, indipendentemente dalla Commissione di appartenenza e dalle funzioni svolte. In tutti i casi si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno è equivalente ad un anno: conseguentemente si applica la relativa frazione del punteggio.

Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico è valutato con un punteggio pari a quello riconosciute ai Presidenti di Commissione tributaria regionale.

I punteggi delle suddette tabelle non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

B) DILIGENZA

La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:

1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie;	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
2. dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio, alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;	
3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n. 115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art. 6 D.Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.	

C) LABORIOSITÀ

La laboriosità si desume:

Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici. - Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativamente valutato, in raffronto con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per i 2/3, nonché della media nazionale per il restante 1/3. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedimenti cautelari assunti	PUNTEGGIO da 0,00 a 6,00
---	-------------------------------------

D) ATTITUDINE

L'attitudine si desume da:

1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale;	PUNTEGGIO da 0,00 a 5,00
2. modalità di partecipazione alle udienze;	
3. attività di massimazione;	
4. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;	
5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti del processo ed al personale amministrativo;	
6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate dall'interessato;	
7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da rilevare". In casi di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili;	
8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione superiore (Master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	da 0,00 a 4,00

Per il conferimento degli uffici direttivi e **semi direttivi**, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, **anche dalla capacità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalità di conduzione dell'udienza.**

Fonti di conoscenza.

1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti giurisdizionali ritenuti significativi ecc.
2. Autorelazioni
3. Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione, direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V. Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D.
4. Rapporto integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione, redatto all'atto della partecipazione ad un concorso;
5. Eventuali controdeduzioni dell'interessato.

Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non più di 5 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potrà a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio).

Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione

Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata, direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D (diligenza, laboriosità ed attitudine) con riferimento a:

1. puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali;	da 0,00 a 6,00
2. numero delle sezioni della Commissione;	da 0,00 a 11,00
3. presenza nella sede e coordinamento delle sezioni, così come risultante dalle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.;	
4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso convocate;	
5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento professionale e corsi di specializzazione (master) in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.;	da 0,00 a 4,00

Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

I componenti del C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le medesime funzioni esercitate in precedenza. In caso di successiva partecipazione a concorso per trasferimento o conferimento di nuove funzioni, gli anni della consiliatura andranno valutati, tenuto conto della peculiarità dell'incarico, con il punteggio identico a quello massimo attribuito in quello specifico concorso, con riguardo a ciascuno dei criteri B, C e D. In caso di esito favorevole del concorso, i criteri di valutazione applicabili agli ex consiglieri, in occasione della partecipazione a successivi concorsi, seguiranno le regole generali.

Nella seduta del 21/12/2010, composto come da verbale in pari data;

udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione, premesso che:

è giunto quesito da parte dell'Avv. – Vice Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di nonché Avvocato dello Stato in servizio presso la sede distrettuale di – il quale, nel far presente di aver chiesto il trasferimento a Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, chiede di conoscere il parere di questo Consiglio in ordine alla compatibilità tra i due incarichi sopra evidenziati;

considerato che, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 545/92, *i componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della commissione tributaria centrale, previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636..... sono nominati a domanda componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali*, e che, pertanto, gli Avvocati dello Stato in servizio, che erano giudici tributari prima della riforma del 1992, possono continuare a svolgere tale funzione;

ritenuto, perciò, che gli Avvocati dello Stato/Giudici Tributari non possono essere ritenuti incompatibili per il solo motivo dell'attuale esercizio della funzione di Avvocati dello Stato, proprio in virtù della norma transitoria sopra richiamata, semprechè, in tale ultima veste, non svolgano anche attività di consulenza tributaria, ovvero di assistenza o di rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Vice Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di – Avv.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Nella seduta del 18/01/2011, composto come da verbale in pari data;
sentita la Relazione del Consigliere Angelo Antonio Genise - Presidente della Commissione II- Ufficio Studi e Documentazione;

rilevato che il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di ha rivolto a questo Consiglio un quesito volto a conoscere se sussista la possibilità di poter far svolgere le funzioni di Vice Presidente di sezione, nel caso di mancanza del titolare, al Giudice più anziano della stessa;

ritenuto che la funzione di Vice Presidente di sezione è acquisibile solo attraverso il procedimento previsto dagli artt. 11, 9 e 3 del D. Lgs. n. 545/92 e che, pertanto, non sussiste la possibilità di supplire alla mancanza del Vice Presidente della sezione attraverso il meccanismo dell'attribuzione di detto incarico al Giudice più anziano di essa, essendo, nella ipotesi prospettata, possibile solamente l'applicazione di altro Vice Presidente, della stessa o di altra Commissione Tributaria.

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Nella seduta del 08/03/2011, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione - in relazione alla richiesta di parere, datata 22.10.2010, inviata a questo Consiglio di Presidenza dal Rag. - tributarista di - in merito alla delibera n. 122 adottata dal Consiglio in data 12.1.2010; in particolare chiede di conoscere *“se una delibera di interesse generale comporta, per i Presidenti di Commissione, l’obbligo del rispetto e, in tale ipotesi, se l’eventuale disattenzione -vista la precipua finalità di tutelare l’interesse della collettività -possa essere segnalata a codesto On.le Consiglio al fine di un formale richiamo”*,

rilevato che, come risulta evidente dal testo della innanzi citata delibera n. 122, quanto in essa contenuto ha valore di semplice comunicazione dello stato della legislazione in ordine all’argomento in essa trattato, atteso che l’esercizio della funzione giurisdizionale e le attribuzioni ad essa connesse, sono di esclusiva pertinenza degli Organismi giurisdizionali tributari, e non anche di quest’Organo di Autogoverno;

considerato tuttavia che resta impregiudicato il diritto degli interessati di denunciare omissioni, negligenze, ritardi o altri fatti di rilevanza disciplinare ai titolari dell’azione disciplinare

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione. Si comunichi al Rag.

.....

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Delibera n. 716

Nella seduta del 15/03/2011, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II- Ufficio Studi e Documentazione:

- **Ritenuto** che, anche a seguito di richieste al riguardo, si ritiene necessario integrare la delibera prot. n. 15633/2010 del 21.12.2010 al fine di renderne più chiaro il contenuto;

- **Ritenuto**, ancora, che detta integrazione debba riguardare la parte finale della delibera in oggetto con l'aggiunta dopo le parole *ovvero di assistenza o di rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria* delle parole *o dei contribuenti o degli enti impositori -compresa l'Amministrazione Finanziaria* -fermo restando il restante testo della deliberazione;

- **Considerato** che, a seguito di tale integrazione, il nuovo testo della parte finale della deliberazione risulta essere: *ritenuto, perciò, che gli Avvocati dello Stato/Giudici Tributari non possono essere ritenuti incompatibili per il solo motivo dell'attuale esercizio della funzione di Avvocati dello Stato, proprio in virtù della norma transitoria sopra richiamata, semprechè, in tale ultima veste, non svolgano anche attività di consulenza tributaria, ovvero di assistenza o di rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o dei contribuenti o degli Enti Impositori -compresa l'Amministrazione Finanziaria - nelle controversie di carattere tributario*

DELIBERA

nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

Delibera n. 730

Nella seduta del 22/03/2011, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE - Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione - in ordine alla circostanza che continua ancora a pervenire, da parte di talune Commissioni Tributarie, corrispondenza recante la dicitura “Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

ritenuto che, al fine di porre in evidenza la posizione di terzietà delle Commissioni, non solo sostanziale ma anche formale, appare opportuno richiamare l’attenzione su quanto questo Consiglio di Presidenza ha avuto modo di precisare con la Risoluzione n. 5 del 30.3.2004 sull’uso del logo che dovrà recare, *sotto lo stemma “Repubblica Italiana”, la sola dicitura “Commissione Tributaria Regionale/Provinciale di/del/della....”, ovvero Commissione Tributaria di 1° e 11° grado di”per le Province di Trento e Bolzano, e la conseguente rettifica di tutte le precedenti denominazioni presenti sia su carta intestata che su targhe e pannelli disegnaletica esterna ed interna a ciascun Ufficio*

DELIBERA

di comunicare quanto sopra a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e 1° e 11° grado di Trento e Bolzano, pregandoli di curare la massima diffusione della presente delibera, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Dipartimento delle Finanze e alla Direzione della Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Il Consiglio nella seduta straordinaria dell' 11 giugno 2011, sentito il Relatore Presidente Daniela GOBBI, avuto notizia della presentazione da parte dei Relatori, Ono Giuseppe MARINELLi Vice Presidente V Commissione Bilancio (Pdl), e Ono Maurizio FUGATTI, componente VI Commissione Finanze della Camera (Lega), di emendamenti al decreto Sviluppo, con l'introduzione, all'art 47 D. L.vo 546/92, di un ulteriore comma, 5-bis, che dispone:

- Il termine per la decisione dell'istanza di sospensione di 180 giorni dalla data di presentazione dello stesso;

- la previsione che, la mancata decisione sull'istanza di sospensione entro il termine di cui all'art. 47 comma 5-bis, del D. Leg.vo 546/92, costituisce illecito disciplinare valutata, altresì ai fini dell'eventuale danno erariale;

- l'obbligo per il Presidente della competente Commissione tributaria di informare della mancata decisione, nel predetto termine, i competenti uffici della Corte dei Conti;

DENUNCIA

a) la mancata consapevolezza dei tempi previsti dalla Legge sul processo tributario per la trattazione delle domande cautelari e l'assenza di valutazione dell'ulteriore aggravio derivante dall'esecutività dell'accertamento che, a partire dal 20 luglio, comporterà la presentazione di istanza di sospensione, contestuale o successiva, per ogni ricorso;

b) l'irragionevolezza, dell'automatismo con il quale si configura la responsabilità disciplinare a carico dei magistrati tributari, in base al semplice decorso di un termine (assolutamente insufficiente per la trattazione delle istanze cautelari presentate per ogni ricorso iscritto al ruolo), indipendentemente dalla mole di contenzioso pendente e dall'adeguatezza delle strutture giudiziarie e amministrative delle Commissioni tributarie; l'ulteriore mancata considerazione che l'organizzazione amministrativa è direttamente attribuibile al MEF;

c) il condizionamento della serenità di giudizio del magistrato tributario chiamato a pronunciarsi su questioni rilevanti e complesse, al quale va, assicurata autonomia e indipendenza;

d) la vigenza di specifica normativa che attribuisce a questo Consiglio di presidenza della giustizia tributaria poteri di vigilanza in materia disciplinare (art. 15 D. Leg.vo 545/92)

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria riunito in seduta plenaria, oggi 14 giugno 2011, sentito il Relatore Presidente **Daniela GOBBI**, **appreso** che risulterebbe essere allo studio del Ministero dell'Economia e Finanze un progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario tributario che pare preveda:

a) l'attribuzione della titolarità dell'azione disciplinare e del correlato potere ispettivo al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

b) l'introduzione di forme di illeciti disciplinari e connesso danno erariale nell'ipotesi, automatica, di ritardato deposito di ordinanze oltre i termini stabiliti, indipendentemente dalla mole di contenzioso pendente e dall'adeguatezza delle strutture giudiziarie e amministrative delle Commissioni tributarie e dall'ulteriore mancata considerazione che l'organizzazione amministrativa è direttamente attribuibile al MEF;

c) la riserva assoluta degli incarichi direttivi e semi direttivi (Presidenze di sezione e di commissione) in capo ai magistrati di carriera;

d) il reclutamento di nuovi giudici mediante concorso con riserva di posti nella misura del 50% a favore dei magistrati di carriera e la restante quota a favore delle categorie professionali (avvocati e commercialisti), in misura percentuale da definire;

e) l'introduzione del contributo unificato e la costituzione di un Fondo destinato sia ai giudici tributari (in prevalenza) e al personale amministrativo, con esclusione dell'aumento del compenso fisso;

f) la previsione di un incremento del solo compenso variabile, giustificato in funzione dell'incremento della produttività, subordinato a due condizioni: la pronuncia sul merito della causa entro un anno dalla introduzione del ricorso e la riduzione del contenzioso annuo nella misura del 10%, con pagamento, dunque, alla fine di ciascun anno di riferimento;

g) l'inasprimento delle incompatibilità per i giudici tributari, in servizio e in ingresso, con limitazioni non ancora delineate;

PREMESSO

che:

- l'indipendenza e l'autonomia della magistratura sono valori fondanti della Repubblica. Il principio costituzionale dell'indipendenza dei giudici (Artt. 101, 104, 105 Cost) sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e che tali principi si applicano anche alla Magistratura tributaria, che è un or-

dine autonomo ed indipendente;

- l'indipendenza del giudice si esprime nell'indipendenza funzionale: il giudice giudica nella sola soggezione della legge (Art.101 Cost.), che interpreta ed applica secondo coscienza; nell'indipendenza organizzativa: che comporta la tutela del giudice al di fuori del giudizio. A tal fine è stato istituito il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), Organo di autonomia e autogoverno del potere giudiziario tributario;

- i principi generali di autonomia ed indipendenza che sottendono alla funzione giurisdizionale sono riferiti ai giudici. La giustizia tributaria giudica su interessi costituzionalmente rilevanti;

- il giudice tributario rende sentenze *"in nome del popolo italiano"*; i giudici sono soggetti soltanto alla legge che tutela l'unità della giurisdizione, il diritto alla difesa e l'uguaglianza delle parti: art. 24 Cost., il principio del giudice naturale precostituito per legge: art. 25 Cost., l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali;

- la stabilità delle Istituzioni si fonda sul rispetto pieno e reciproco delle funzioni e, in un momento in cui si avverte la particolare rilevanza del problema giustizia, occorre che siano rispettati i confini istituzionali e le specifiche funzioni. Dovere di tutte le Istituzioni è quello di adoperarsi perché prevalga lo spirito di collaborazione istituzionale, così da superare le difficoltà e risolvere i problemi;

- la consapevolezza della rilevanza della giustizia tributaria nel contesto europeo impone (anche alla luce dei principi comunitari di indipendenza espressi nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri VE agli stati membri del 12/2010) un salto di qualità dell'ordinamento della magistratura tributaria, affrancandola dal Ministero dell'Economia e Finanze che, pur non essendo parte processuale del giudizio tributario, è comunque sempre parte sostanziale portatore di interessi su cui il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi. L'V.E. raccomanda agli Stati membri l'adozione di norme, anche di rango costituzionale, che garantiscano il sereno svolgimento della funzione *preservando ai giudici l'autorità e la dignità di Tribunale.*

- il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria è l'Organo di amministrazione della giurisdizione, deputato a garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati tributari. Esso adotta i provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati (dall'assunzione mediante concorso pubblico, cessazione dal servizio), giudica le condotte disciplinarmente rilevanti tenute dai magistrati. Competenza attribuita dal D.lvo n. 545/92 che regola, in via generale, la costituzione e le competenze del Consiglio stesso;

- l'ipotesi ventilata dal Ministero dell'Economia e Finanze di avocare a sé il potere disciplinare e di vigilanza sui magistrati tributari contrasta con i principi costituzionali richiamati ed evidenzia la necessità ed urgenza di ridefinire norme che appannano l'immagine di indipendenza del giudice e non garantiscono il rispetto dei principi costituzionali: il magistrato deve essere ed apparire tale;

- gli illeciti disciplinari devono essere tipicizzati e non costituire un freno o limite al principio di autonomia e indipendenza del giudice.

- L'ordinamento vigente riconosce alle parti del processo -laddove ritengano di aver subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, o per diniego di giustizia-la tutela in sede civile;

- il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria esprime pareri sui disegni di legge e decreti ministeriali concernenti l'ordinamento giudiziario dei giudici tributari, l'amministrazione della giustizia e ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. Anche con il Parlamento i rapporti sono improntati ai principi dell'autonomia e dell'indipendenza: il Consiglio invia al Parlamento, tramite il Ministro dell'Economia, una Relazione annuale sullo stato della giustizia tributaria segnalando problemi e avanzando proposte;

- l'accesso alla magistratura tributaria deve essere garantito a tutti gli aspiranti in condizione di parità, purché in possesso dei requisiti di legge (artt. 4 e 5 del D.Lvo 545/92)

- deve essere attuato il principio della pari dignità tra i giudici tributari in servizio, indipendentemente dalla loro provenienza ed estrazione, senza operare distinguo tra magistrati e professionisti, in base ad attitudine e professionalità, quali unici requisiti per il conferimento dei posti semi-direttivi e direttivi;

- il riconoscimento a favore dei giudici tributari di un giusto trattamento economico (con riferimento alla parte fissa e quella variabile), prima ancora di premiare la produttività, deve garantire condizioni minime di indipendenza. La determinazione del compenso ha una rilevanza che esorbita il suo contenuto economico, assumendo il carattere del riconoscimento di dignità al ruolo e alla funzione ricoperta, principi che travalicano il semplice concetto di produttività;

- la tutela della terzietà risponde all'esigenza di imparzialità, e pertanto deve riguardare tutti i giudici tributari, con riferimento all'esercizio della funzione avendo riguardo a situazioni di incompatibilità soggettive ed oggettive, considerate anche le ipotesi di incompatibilità che sottendono ai rapporti

di parentela e affinità, prevedendo a tal fine, nei limiti già delineati dal Consiglio, una rigorosa incompatibilità a livello territoriale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

questo Consiglio,

ribadisce la necessità della Sua previa consultazione in relazione alle proposte di modifica attinenti la giurisdizione e la magistratura tributaria, nel rispetto della normativa relativa alle Sue attribuzioni e dal ruolo da esso svolto;

riafferma il dissenso verso le modifiche legislative contrarie ai principi generali richiamati in premessa;

auspica il ritiro di proposte di legge che contrastino con i detti principi, e l'elaborazione delle necessarie modifiche della normativa processuale tributaria e di quella riguardante la magistratura tributaria all'esito di un confronto con il Governo, così come in precedenza concordato con il Ministero delle Finanze.

Si trasmetta alle seguenti Autorità:

Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, Presidente della Camera, Presidente Consiglio dei Ministri, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Sottosegretario di Stato all'Economia e Finanze, Presidenti delle Commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato, Presidente della Commissione Giustizia della Camera.

IL PRESIDENTE

Daniela Gobbi

Nella seduta del 14/06/2011, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Carlo GRILLO, Vice Presidente della Commissione II Ufficio Studi e Documentazione - in relazione al quesito posto con nota prot. n. 256/2011 del 23.2.2011 dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di, il quale - premesso che presso la citata Commissione un Vice Presidente di Sezione, che si alterna con il Presidente di Sezione nella presidenza del collegio per n. 4 udienze mensili, fissate lo stesso giorno in orari diversi, ha chiesto di presiedere solo e per intero n. 2 udienze mensili, e che, quindi, ciò comporterebbe di fatto la presenza di detto giudice ad un numero di udienze mensili inferiore a quanto stabilito dall'ari 6, 2° comma del D. Lgs. n. 545/92 - chiede di conoscere il parere di questo Consiglio di Presidenza sulla derogabilità della citata norma nella descritta fattispecie;

rilevato che con le Risoluzioni n. 6 del 25 novembre 2008, n. 5 del 24 novembre 2009 e n. 12 del 14 dicembre 2010, al Parag. Ili - intitolato *Calendario delle udienze e composizione dei collegi giudicanti* - è prevista, nel caso in cui vi siano problemi di strutture, di personale, ecc., la possibilità di programmare diversamente, rispetto alla normale calendarizzazione delle udienze ed alla composizione dei collegi giudicanti, l'attività dei collegi, *osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente*, ferma restando la previsione di un collegio da tenersi settimanalmente;

ritenuto che, nel caso in questione, l'inderogabilità deve intendersi riferita unicamente al numero dei collegi, da tenersi una volta a settimana, e non anche alla contemporanea presenza in essi (n. 4 al mese) di tutti i componenti il collegio stesso, tanto più che in tal caso la prescritta alternanza non potrebbe essere assicurata

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale
di

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Nella seduta del 14/06/2011, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Carlo GRILLO, Vice Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione - in relazione alla richiesta di parere posta, con nota prot. n. 2226/2011 del 27.12.2010, dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di, in ordine alla possibilità di adottare nell'esame delle istanze di riunione di processi - in presenza di istanze di provvedimenti cautelari non esaminate dalle diverse sezioni ove risultino assegnati i ricorsi - il criterio per cui, in presenza di più ricorsi per i quali non risulti fissata la trattazione, gli stessi vengano riuniti tutti innanzi alla sezione ove pende il ricorso iscritto a ruolo per primo;

rilevato che l'art. 29,2° comma del D. Lgs. n. 546/92 stabilisce l'obbligo di riunione, d'ufficio o su istanza di parte, dei ricorsi pendenti dinanzi a sezioni diverse della medesima Commissione;

considerato che questo Consiglio di Presidenza, con Risoluzione n. 5 del 24 novembre 2009 - Parag. IV, punto n. 9), ha evidenziato che, *le istanze disossensione cautelare del provvedimento impugnato vanno assegnate alla sezione presso la quale pende il ricorso cui l'istanza si riferisce, per essere inserite nello stesso fascicolo e trattate nel primo collegio utile... e ove il ricorso non risulti ancora assegnato, il Presidente provvedere ad assegnarlo senza ritardo*; che, la Risoluzione n. 7 del 20 luglio 2010, al punto n. 3, lett. a), ha chiarito che le istanze di sospensione debbono essere assegnate alle sezioni mediante sorteggio e ad esse vanno riuniti i ricorsi; e che, infine (punto n. 3, lett. e) della medesima Risoluzione), i ricorsi che presentano ragioni di connessione, devono essere assegnati alla sezione assegnataria del primo ricorso;

ritenuto, pertanto, che, nelle ipotesi prospettate, i ricorsi devono essere immediatamente assegnati alla sezione assegnataria dell'istanza di sospensiva, facendo riferimento per la riunione, al ricorso iscritto col numero più basso (al quale va unita immediatamente la relativa istanza di sospensiva), e che, nel caso in cui alle diverse istanze di sospensiva connesse non seguano a breve i ricorsi, nulla vieta che anch'esse, per economia processuale, possano essere riunite alla prima iscritta

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione. Si comunichi al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in seduta plenaria del 21.06.2011, composta come da verbale in pari data; sentito il Relatore Presidente Daniela GOBBI;

visto il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 e dal decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70, articolo 7, con cui il Legislatore all'art. 29 prevede che l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA, emesso dall'Agenzia delle Entrate è immediatamente esecutivo se notificato a partire dal 1 luglio 2011 e se relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi;

tenuto conto che l'entrata in vigore delle richiamate disposizioni di legge comporterà l'aumento delle istanze di sospensione cautelare -contestuali o successive ai ricorsi proposti innanzi alle Commissioni tributarie avverso gli accertamenti esecutivi -con conseguente ed ulteriore aggravio della mole di lavoro per i giudici tributari e il personale ausiliario amministrativo;

considerato che l'organico dei giudici, così come definito dal decreto ministeriale dell' 11 aprile 2008, risulta essere complessivamente insufficiente e distribuito per ufficio secondo criteri di calcolo non più attuali. La pianta organica definita dal D.M 11 aprile 2008 era, infatti, il risultato di valutazioni svolte assumendo quale parametro di riferimento i flussi in ingresso di contenzioso riferiti al triennio precedente che risentiva dell'effetto deflattivo del condono;

considerato che, come evidenziato nella relazione del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria presentata alla Giornata celebrativa della Giustizia Tributaria del 15 aprile 2011, l'effetto deflattivo dei condoni è stato assorbito e l'andamento attuale del flusso del contenzioso è radicalmente mutato, e ancora di più lo sarà per via della esecutività immediata dei provvedimenti di accertamento;

considerato che l'attuale apparato giudicante vede progressivamente e costantemente ridotto il numero dei giudici in servizio, per via del raggiungimento dei limiti di età, ma anche per l'aumento delle dimissioni volontarie rassegnate con sempre maggiore frequenza dai giudici tributari per l'impegno che la complessità del contenzioso comporta e la corrispondente misura -irrisoria -dei compensi;

considerato altresì che il personale amministrativo risulta, al 31 dicembre 2010, essere sottorganico di n. 137 unità;

valutato che la situazione di criticità in cui operano le Commissioni tributarie risulta essere ulteriormente aggravata dalla circostanza che il Legislatore ha affidato ai giudici tributari (regionali e provinciali) applicati alle sezioni regionalizzate della Commissione tributaria centrale, il compito di smaltire l'arretrato della Commissione tributaria centrale stessa, con un incremento del carico di lavoro medio, per ciascun giudice applicato, non inferiore a n.130 ricorsi;

considerato che per una corretta revisione della pianta organica è indispensabile rivedere i parametri di riferimento assumendo come indici di valutazione, oltre alla previsione dei flussi di ingresso, l'arretrato giacente;

valutato che questo Consiglio sulla base dei dati ad esso forniti e delle proiezioni elaborate, ritiene possibile una progressiva riduzione dell'arretrato purché si realizzino i seguenti interventi: a) aumento del numero dei giudici in organico, b) introduzione di un ruolo unico nazionale, c) incremento del personale ausiliario amministrativo, d) miglioramento delle condizioni economiche dei giudici tributari;

osservato che i primi due correttivi (revisione della pianta organica dei giudici e ruolo unico) consentono di superare i vincoli posti dalla norma sulla residenza e il divieto di applicazione dei giudici fuori regione e che pertanto appare opportuno modificare il regime delle applicazioni affidando a questo Consiglio di Presidenza (anche solo temporaneamente) le applicazioni fuori regione, previa selezione, dei giudici che si dichiarano disponibili a lavorare anche presso le Commissioni tributarie che presentano situazioni di criticità;

considerato che l'apporto del personale amministrativo delle Commissioni tributarie è fondamentale per garantire la ordinaria attività amministrativa delle sezioni con la conseguente necessità di ricoprire, quanto meno, i 137 posti in organico vacanti;

osservato che l'attuale sistema di retribuzione dei giudici tributari, anche alla luce del sempre più gravoso impegno richiesto, in termini di produttività, speditezza e complessità del contenzioso non risponde a giusti criteri di adeguatezza dei compensi anche in considerazione della funzione del ruolo anche di giudice comunitario;

considerato che, nell'ambito della collaborazione tra Istituzioni, per quanto di competenza, occorre prevedere misure che consentano di affrontare possibili situazioni di emergenza per via del presumibile aumento dei flussi di contenzioso, avendo cura di non gravare ulteriormente sull'arretrato, ferme restando le obbiettive difficoltà organizzative che gravano sulle Commissioni

tributarie per le ragioni sopra delineate;

ritenuto che appare utile invitare i Presidenti delle Commissioni tributarie a incrementare dal 15 settembre 2011, il numero delle udienze già in calendario dando la precedenza alla trattazione delle istanze cautelari e alla riduzione dell'arretrato;

INVITA

I Presidenti delle Commissioni Tributarie -sentiti i Presidenti di sezione-al fine di agevolare la trattazione delle istanze di sospensione che perverranno presso le commissioni tributarie, ad inserire nel calendario delle udienze, già definito nel decreto annuale, con decorrenza dal 15 settembre 2011, almeno un'altra udienza mensile, per sezione e per collegio, dedicata-prevalentemente -alla trattazione delle istanze cautelari di sospensione e alla riduzione dell'arretrato;

CHIEDE

al Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze di:

- **istituire** nuovamente la Commissione paritetica fra i rappresentanti di questo Consiglio di Presidenza e il MEF, per la ridefinizione della pianta organica dei giudici tributari di cui al D.M 11 aprile 2008, tenendo conto delle mutate condizioni di lavoro in termini quantitativi e qualitativi dell'aumento del contenzioso, dell'arretrato e dei nuovi compiti affidati ai giudici delle Commissioni tributarie, prevedendo l'istituzione del ruolo unico nazionale dei giudici tributari con l'introduzione dell'istituto del trasferimento;

- **disporre**, con urgenza, la modifica del regime delle applicazioni dei giudici tributari (in deroga all'art. 7, letto f) del D.Lgs. n. 545/92) per favorire la loro temporanea destinazione anche fuori residenza nella regione ove sussistano situazioni di urgenza, consentendo, in tal modo, a questo Consiglio, di procedere all'applicazione (anche temporanea) dei giudici tributari dichiaratisi disponibili. La norma consentirebbe di sopperire, nell'immediato, alle carenze dei giudici consentendo, da subito, di intervenire per ridurre l'arretrato sia della Commissione centrale, che delle Commissioni tributarie;

- **prevedere**, alla luce delle sempre maggiori carichi di lavoro e responsabilità che gravano sul giudice tributario, la revisione del compenso (compenso fisso e compenso variabile) adeguandolo alla funzione svolta, all'impegno richiesto. A tal fine si richiama il progetto finanziario elaborato dal CPGT che consente non solo il reperimento delle risorse finanziarie da destinare al miglior trattamento dei giudici tributari, ma addirittura una riduzione

delle somme attualmente stanziare per le Commissioni tributarie con l'adozione di un contributo unificato, quale fonte di finanziamento delle spese di giudizio;

- **riconoscere** un compenso per la trattazione delle istanze cautelari;

SEGNALA

L'esigenza di un incremento anche dell'organico del personale ausiliario amministrativo delle Commissioni tributarie, la cui presenza, peraltro risulta essere carente di n. 137 unità (al 31 dicembre 2010);

CHIEDE

altresì, per il personale amministrativo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'inquadramento in un ruolo distinto e autonomo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto della peculiarità del lavoro ad esso affidato. Si comunichi al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze On.le Luigi Casero, al Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

Nella seduta del 21/06/2011, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione - in ordine alla e-mail in data 23 marzo 2011, con la quale il Direttore della Commissione Tributaria Regionale ha provveduto a trasmettere a questo Consiglio di Presidenza la documentata istanza del Dr.
– Presidente di Sezione presso la predetta Commissione, il quale nel far presente che con delibera di questo Consiglio n. 346 del 15.2.2011 è stato riammesso in servizio, a seguito della cessazione della carica di Consigliere Comunale del Comune di, chiede di essere autorizzato a ricoprire temporaneamente l'incarico di Assessore del Comune di

rilevato innanzitutto che le considerazioni e le conseguenze alle quali perviene, su analoga tematica, il Consiglio Superiore della Magistratura con propria deliberazione del 28 aprile 2010, intitolata “*Candidature dei magistrati e partecipazione al governo degli Enti locali*” (allegata all'istanza), non possono essere applicate tout court alla Magistratura Tributaria; ciò sia nell'ottica dell'autonomia ed indipendenza di ciascun organo di autogoverno, sia in considerazione del fatto che nella legge 24 marzo 1958, n. 195, più volte modificata, da ultimo con la legge 28 marzo 2002, n. 44 (Ordinamento giudiziario) non si rinviene una norma analoga a quella di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 545 del 31.12.1992, in tema di incompatibilità;

considerato che l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 545/92 ora citato, testualmente recita: “*Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: ...omissis...*”

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;.... omissis... e che il comma 4 del medesimo art. 8 prevede che: “I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza”;

considerato ancora che, al riguardo, la Risoluzione CPGT n. 1/1997 del 18.3.1997, dalla quale questo Consiglio non ritiene di discostarsi, ha affermato che *“l’incompatibilità testualmente sancita per i consiglieri regionali, provinciali e comunali vige anche per il presidente della Regione, il presidente della Provincia e per il sindaco, nonché per gli assessori regionali, provinciali e comunali. Tale interpretazione si impone considerando che all’epoca di emanazione del D.lgs n. 545 del 1992 le cariche suddette implicavano il necessario possesso di quella di consigliere, sicché la dicitura normativa era sufficiente per ritenere incompatibili gli organi di vertice dei medesimi enti territoriali. Le modifiche legislative sopravvenute hanno spezzato la necessaria correlazione con la qualità di consigliere, la quale, anzi, è addirittura incompatibile con quelle di assessore delle province e dei comuni (l. 25 marzo 1993, n. 81, che ha modificato la l. n. 142 del 1990), ma non ha fatto venir meno, ovviamente, l’incompatibilità, la quale si evince in modo inequivoco dal contesto della disposizione, concernente tutti gli amministratori di enti che “applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi”, in primo luogo, quindi, gli enti territoriali suddetti; e ciò allo scopo di prevenire il potenziale conflitto tra funzioni giurisdizionali tributarie ed interessi impositivi degli enti territoriali e, quindi, il rischio quindi, il rischio di compromissione, anche apparente, dell’imparzialità del giudice”*;

ritenuto, infine, che, alla luce di quanto sin qui esposto, la richiesta autorizzazione avanzata dal Dr. non può essere accolta, dovendo il predetto istante, nel caso di accettazione della nomina ad Assessore del Comune, comunicare a questo Consiglio tale incarico ai fini della sua sospensione dall’esercizio dell’attività di giudice tributario

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Dr., al Presidente della Commissione Tributaria Regionale ed alla Direzione della Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Questo CPGT, nella seduta del 21/06/2011, composto come da verbale in pari data,

considerato che da parte di più Segreterie di Commissioni Tributarie Regionali è stata sollevata la questione in ordine alla corresponsione del compenso fisso ai Giudici Tributarî eletti al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

ritenuta la necessità di formulare motivato parere in relazione a tale questione, anche in ossequio alla norma di cui all'art. 24, primo comma, lettere l) ed e) del D.Lgs. n. 545/92;

udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE, Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione, approva il parere di cui appresso.

Premesso che:

- l'art 27 del D. Lgs. n. 545/92, come risultante dalla modifica ad esso apportata dall'art. 3, comma 121 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, afferma che *“I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria”*;

- dalla chiara lettera della norma appena citata risulta che i giudici tributarî eletti al CPGT **conservano la titolarità dell'ufficio, ovvero dell'incarico, che ricoprivano prima dell'elezione**, tant'è che la titolarità di detto ufficio non può, durante tutto lo svolgimento dell'incarico elettivo, essere attribuita ad altro giudice tributario, essendo solo ammessa, per gli incarichi direttivi e semidirettivi, l'attribuzione di questi ultimi a soggetti facenti funzione, cioè a soggetti che svolgono la funzione ma non hanno la titolarità dell'ufficio;

- tale affermazione della legge comporta che il soggetto che conserva la titolarità dell'ufficio continui a percepire, salvo espressa contraria disposizione della norma, anche gli emolumenti legati a tale titolarità;

- su questo ultimo punto, sempre il testo normativo su citato, si esprime chiaramente ribadendo una ovvia conclusione e cioè che il giudice tributario eletto al CPGT, conservando la titolarità dell'ufficio, conserva anche **il relativo trattamento economico**;

- il trattamento economico del giudice tributario, come si evince dall'art. 13 dello stesso D. Lgs. n. 545/92, è costituito da una parte fissa *mensile* determinata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (comma

1) e da un *compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito* (comma 2), cosiddetto *compenso variabile*;

- l'art 27 del D. Lgs. n. 545/92, dopo aver affermato la spettanza ai giudici tributari eletti al CPGT del trattamento economico collegato all'ufficio ricoperto prima dell'elezione, dispone una diversa determinazione del *compenso variabile* spettante al componente del CPGT, rapportandolo al compenso variabile più elevato conferito, nel periodo preso a base del calcolo, ai Presidenti di Commissione Tributaria.

Tutto ciò premesso ne consegue che:

- al giudice tributario eletto al CPGT spetta il compenso fisso mensile, *ex art. 13, primo comma, D. Lgs. n. 545/92*, nella misura percepita prima della elezione: compenso la cui **liquidazione** è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza e il cui **pagamento** è fatto **dirigente responsabile della segreteria della commissione**, quale funzionario delegato (art. 13, III comma DLGS 545/92);

- a tale emolumento va aggiunto un compenso variabile determinato sulla base del compenso variabile più elevato *conferito*, nel periodo di riferimento, ai Presidenti di Commissioni Tributarie; compenso liquidato e corrisposto dal CPGT (art. 29 *bis* del DLGS 545/92);

- il cosiddetto “tetto” ai compensi dei giudici tributari - e, quindi anche a quelli spettanti ai componenti del CPGT - previsto dall'art. 1, comma 311 della Legge n. 311/2004, riguarda solo il compenso variabile. Dal combinato disposto delle norme che hanno imposto detto “tetto” si ricava, infatti, che: a) il comma 310 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004 citata ha provveduto ad aggiungere il comma 4-ter all'art. 11 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 (310. *All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».*); b) il successivo comma 311 ha esteso tale tetto anche ai giudici tributari (311. *La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari*). Orbene, l'art. 11 della Legge 21/11/ 1991 n. 374, disciplina il compenso dei giudici di pace che si può definire variabile (*Indennità spettanti al Giudice di Pace 1. L'ufficio del Giudice di Pace è onorario. 2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace è corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che*

definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace é corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis . Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati). La differenza tra compenso fisso e compenso variabile, riferito agli emolumenti previsti per i giudici tributari, si basa sulla diversa determinazione degli stessi: sono fissi i compensi attribuiti sul solo presupposto della titolarità dell'ufficio, senza alcun riferimento all'attività giurisdizionale effettivamente svolta; sono variabili, invece, i compensi ricollegati a quest'ultima (e cioè, partecipazione alle udienze, partecipazione alla determinazione di provvedimenti giurisdizionali, stesura di questi, ecc.). Ebbene, la norma dell'art. 11 della Legge n. 374/91, ricollegando le indennità dei giudici di pace al numero delle udienze effettivamente svolte e al numero dei provvedimenti giurisdizionali, attiene alla determinazione del compenso variabile attribuito ai predetti magistrati e non anche al fisso, a quello, cioè, ricollegato alla sola titolarità, o generico svolgimento, della funzione. Conferma di ciò si può anche avere dalla norma di cui all'art.24 bis della Legge n. 241/2000, il quale ha previsto per gli stessi giudici di pace la corresponsione di un compenso fisso - cioè non strettamente collegato alle udienze e ai provvedimenti giurisdizionali, ma liquidabile sul solo presupposto dello svolgimento della funzione - mensile di £.500.000. Da tutto quanto appena detto, ne consegue che, essendo il "tetto " previsto dalla Legge n. 311/ 2004 per i giudici tributari formulato per come sopra descritto, esso non può che riguardare il solo compenso variabile a questi corrisposto.

Si comunichi alla Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Segreteria della CTR Lombardia e *a tutte le Segreterie delle CTP e CTR di appartenenza dei componenti del CPGT* .

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Il Consiglio riunito in seduta plenaria del 5 luglio 2011, come da verbale, sentito il relatore Presidente **Daniela GOBBI**,

visto l'art. 39 del decreto Sviluppo che dispone in materia di *“Riordino della Magistratura e Ordinamento tributario”*;

considerato che le disposizioni contenute vengono assunte al fine di: *“assicurare una maggiore efficienza del sistema della giustizia tributaria, garantendo altresì imparzialità e terzietà del corpo giudicante”*, valutato che vengono introdotte norme di modifica del D.Lvo 545/92 che intervengono sull'ordinamento giudiziario tributario e modificano la disciplina; considerato che le disposizioni introdotte si propongono di:

- a) rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari;*
- b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo;*
- c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno delle magistrature.*

OSSERVA

le norme richiamate hanno natura generale e ordinamentale: definiscono la composizione delle Commissioni tributarie, introducono nuovi elementi di incompatibilità, dispongono in materia di composizione dei Collegi prevedendo la riserva di posti a favore dei magistrati di carriera, ridefiniscono, in parte, i compiti dell'organo di autogoverno. Sono disposizioni in cui non appaiono rinvenibili i presupposti previsti dall'art. 77 cost., che dovrebbero invece far parte di un provvedimento legislativo di riordino complessivo della giustizia tributaria. Comunque, la maggior parte delle disposizioni che appaiono irragionevoli, uniche nel panorama giudiziale, assumono un impatto ancora più disgregante se si considera che potrebbero divenire esecutive.

SEGNALA

1) ricadute delle norme in tema di incompatibilità:

A) violazione del principio di ragionevolezza:

1) L'iscrizione agli albi professionale, di per sé stesso considerata, indipendentemente dall'esercizio in concreto dell'attività di assistenza, consulenza, rappresentanza in materia fiscale;

Art. 39

dopo la lettera m) è inserita la seguente “m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli personale dipendente individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.”;

2) Il rapporto di parentela fino al terzo grado o affinità in primo grado o semplice convivenza con coloro che sono iscritti in albi professionali nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.

Art. 39

comma 5) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “l-bis Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresì, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano le attività individuate nella lettera i) nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti.

comma 6) al comma 2 dopo le parole “i coniugi,” sono aggiunte le seguenti “i conviventi,”;

L’art. 39 innova radicalmente le cause d’incompatibilità acquisendo come tali i nuovi presupposti per l’accesso alle commissioni tributarie. In tal modo con la decadenza per incompatibilità si produce un effetto immediato sui giudici che invece erano stati nominati con requisiti che vengono ora richiesti solo per quelli di nuova nomina. S’introduce così in maniera surrettizia una modifica retroattiva sullo status dei giudici di cui avrebbe dovuto essere garantita la stabilità. L’incompatibilità appare irragionevole in quanto riferita solo su di un requisito legale di abilitazione alla professione senza nessun collegamento a situazioni di fatto. La disciplina delle cause di incompatibilità tramuta

i presupposti per l'accesso alle Commissioni tributarie, in cause di incompatibilità. Eccessivamente estesa e penalizzante appare poi, l'ipotesi di incompatibilità legata ai rapporti di parentela, che andrebbero ricondotti nell'ambito dell'esercizio dell'attività di assistenza, rappresentanza, e difesa nella provincia, se il giudice opera nella Commissione provinciale e regionale se il giudice opera in Commissione regionale. Solo queste ipotesi, se coerenti e razionali, permettono di controllare -in concreto e non in astratto -la sostanziale violazione delle prerogative giudicanti. Cause d'incompatibilità così rigorose sono irragionevoli in quanto riservate alla sola magistratura tributaria e non previste per le altre magistrature onorarie che pur svolgono la stessa funzione giurisdizionale.

Il nuovo regime provoca una dilatazione enorme dei casi di incompatibilità, una casistica destinata ad accrescersi a livelli inaccettabili: si pensi (ad esempio) all'introduzione del concetto di convivente. A seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si stima che potrebbero decadere dal ruolo di giudice tributario circa ~80% dei giudici in servizio. Le disposizioni sulle incompatibilità, in assenza di un regime transitorio, sono irragionevoli e contraddittorie, come tali appaiono censurabili sul piano della legittimità costituzionale. Risultato delle disposizioni è l'ingovernabilità del sistema, lo smembramento delle Commissioni tributarie.

B) violazione del principio di uguaglianza di trattamento delle verifiche delle dichiarazioni rese dai componenti delle Commissioni tributarie

I) l'art. 39, al comma 3 lettera g) punto 3: prevede un diverso regime di trattamento della verifica delle incompatibilità dei giudici tributari, a seconda della provenienza:

Art.39

Comma 3, Lettera g)

punto 3"alla data di entrata in vigore del presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilità, i giudici decadono. Scaduto il termine di cui al primo periodo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e suc-

cessive modificazioni, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.

La norma prevede che i giudici tributari comunichino al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze la cessazione delle cause di incompatibilità. La dichiarazione deve pervenire entro il 31 dicembre 2011. Scaduto il termine, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procederà all'esame delle dichiarazioni dei giudici. La norma limita il potere di verifica del Consiglio di presidenza alle sole posizioni dei giudici "laici". Le dichiarazioni rese dai magistrati dovranno essere inviate al Consiglio di presidenza, ma non potranno essere verificate. Si tratta di una disposizione irragionevole. In primo luogo perché, a fronte di medesime cause di incompatibilità, si concretizza una situazione di disparità tra i componenti delle Commissioni tributarie, in secondo luogo perché sottrae le dichiarazioni rese dai magistrati tributari di carriera al controllo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sottoponendole al controllo di una parte del processo: Ministero, oppure non prevedendone il controllo. Sarebbe comunque salvo l'intervento del giudice ordinario, in caso di falsa o erronea dichiarazione.

C) violazione del principio del giusto processo (art 101 Cost).

I) profilo della imparzialità e terzietà del giudice: contraddittorietà della norma.

La norma prevede l'ingresso nelle Commissioni tributarie degli Avvocati dello Stato in servizio e a riposo, e gli ispettori amministrativi. Entrambe le figure professionali erano state espressamente escluse dal Legislatore del '92, perché ritenute non imparziali e indipendenti. Gli avvocati dello Stato difendono l'Amministrazione finanziaria nel grado di appello e in Cassazione; gli Ispettori tributari (Legge n. 146 del 24 aprile 1980) alle dirette dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 9 L. n. 146 cit.) ai quali la legge conferiva, in via straordinaria, il compito di eseguire verifiche fiscali (art. 9, c. 1, lettere b) e c), cit.), laddove collocati alle dipendenze dello stesso Ministero, restano comunque incompatibili. L'abrogazione della lettera "f" dell'art.8 del dlvo 545/92, se intesa come norma di ingresso dei dipendenti del Ministero, viola il principio del "giusto processo", i principi costituzionali dell'imparzialità e della terzietà del giudice. L'imparzialità della funzione giurisdizionale si concretizza nella distinzione della posizione del giudice da quella degli altri soggetti. *"L'esigenza implicita nel concetto del giudice è che questi*

giudichi le parti, cioè un altro da sé, non sé medesimo” (Carnelutti)

2) profilo della ragionevole durata del processo per difficoltà nella riorganizzazione degli uffici e conseguenti possibili ritardi nelle emissioni di pronunce sulle istanze di sospensiva e depositi delle sentenze:

Dal 1 gennaio 2012, le Commissioni dovranno riorganizzare le sezioni ridistribuendo le pratiche. Contrariamente alle declamate intenzioni del Legislatore, la sensibile riduzione dei giudici, oggi componenti anche delle sezioni della Commissione centrale, non agevola l'efficienza del sistema della giustizia tributaria, già competitivo rispetto ai tempi delle altre magistrature, ma potrebbe, al contrario, essere causa dell'accrescimento dell'arretrato tenuto conto dell'incremento del contenzioso in ingresso e della diminuzione di giudici in carica. Le modifiche sull'ordinamento tributario intervengono in concomitanza con l'entrata in vigore dell'accertamento esecutivo. Le norme in materia di stabilità economica, prevedono che il giudice si pronunci entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e che depositi la sentenza entro 90 giorni dalla sospensione. Anche in questo caso, l'entrata in vigore delle norme sull'incompatibilità sarà causa di disservizio. La mancata pronuncia sulla istanza di sospensione nel termine di 180 giorni comporterà il consolidamento dell'accertamento esecutivo a favore dell'amministrazione; il mancato deposito della sentenza nei 90 giorni dalla sospensione cautelare dell'accertamento in caso di rigetto del ricorso vedrebbe viceversa avvantaggiato il contribuente.

D) irragionevolezza della norma relativamente alla procedura di accesso riservata alla sola categoria di cui all'art. all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

L'art. 39, prevede che entro due mesi il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, bandisca un concorso interamente riservato ai soli soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni. Le commissioni tributarie, come si è rilevato, continuano a mantenere, sia pure in vista di una progressiva riduzione della componente “laica”, natura “mista”. L'aver previsto l'emissione di un bando riservato solo ad una delle componenti per il totale dei posti liberi, stimati dalla norma in 960, non risponde all'esigenza di progressivo e graduale inserimento nelle commissioni della componente proveniente dalla magistratura di carriera. Riservando la totalità dei posti vacanti ad una sola delle componenti il collegio giudicante, di fatto, si altera la percentuale dichiarata perché si esclude, a

priori, la possibilità di sostituzione dei componenti appartenenti alle altre categorie, non avendo previsto la possibilità -sia pure in misura ridotta -di nuovi ingressi. La disposizione appare contraddire lo spirito della norma che conferma la natura composita e articolata delle Commissioni tributarie, anche se con percentuali differenziate tra le categorie di provenienza dei giudici.

Art.39

Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'articolo II, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino già servizio presso le predette commissioni.

E) violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma della Costituzione.

Ulteriore riflessione potrebbe essere svolta in riferimento alla natura “pubblica” del concorso e alle procedure riservate che riducendo irragionevolmente la possibilità di accesso violano i principi di imparzialità e buon andamento che devono essere assicurati nelle procedure pubbliche. L'accesso al concorso pubblico, può essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, ma con il limite che l'ingresso nei ruoli, attraverso norme di privilegio, non escluda le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti. La natura composita delle Commissioni, dovrebbe ragionevolmente limitare le ipotesi di riserva concorsuale integrale. La Corte costituzionale (sentenza n. 34 del 2004) ha ribadito come” *la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi*”

RILEVA

la presenza di norme che esaltano il controllo del Ministero dell'Economia e Finanze:

a) nell'organizzazione amministrativa delle Commissioni Tributarie:

il potere di vigilanza e controllo sui servizi di segreteria che attengono allo svolgimento delle funzioni di supporto dell'attività giurisdizionale, viene sottratto ai Presidenti delle Commissioni, capi dell'ufficio, riferendolo al Ministero, con effetti anch'essi evidenti sull'autonomia e dell'indipendenza dei giudici, con possibili situazioni di condizionamento sulla funzione giudiziaria.

b) nei confronti dell'Organo di autogoverno:

1. sottraendo a questo Consiglio il compito di controllo delle possibili posizioni di incompatibilità sui magistrati togati, la cui verifica parrebbe assorbita dallo stesso Ministero (che già ha alle proprie dipendenze il personale delle segreterie) indicato dalla norma quale destinatario, unitamente a questo Consiglio di Presidenza, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà in merito alla rimozione delle possibili cause di incompatibilità.

2. modificando la costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nominalmente in analogia con le previsioni vigenti per gli organi di autogoverno, ma sostanzialmente, attribuendo la Presidenza del Consiglio a un componente di nomina Parlamentare e non di nomina elettiva, esaltando in tal modo, il ruolo politico dell'Organo e vulnerando il principio di autonomia e indipendenza dei giudici.

SOLLECITA

il Governo a disporre lo stralcio delle disposizioni per inserirle in apposito disegno di legge da elaborare, con il contributo di un'apposita commissione con la partecipazione di questo Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, da sottoporre all'approvazione parlamentare;

RICHIEDE

un incontro urgente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Economia e finanze, per evidenziare gli aspetti più critici delle norme di riforma dell'ordinamento dei giudici tributari sopra indicate, al fine anche di consentire una valutazione più ampia e approfondita dei problemi di funzionalità della giustizia tributaria che tali norme pongono ove immediatamente approvate.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

Nella seduta del 13/07/2011, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE - Presidente della Commissione II - Studi e Documentazione - in ordine alla nota prot. n. 1461/10 del 13.12.2010, inviata dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di, a seguito di invito di questo CPGT, con delibere nn. 1413 del 6.7.2010 e 2259 del 26.10.2010, a voler comunicare l'esatta formazione dei collegi giudicanti della sezione I^A per il 1° quadrimestre 2010, garantendo la rotazione dei vari giudici nella formazione degli stessi, in ossequio alle direttive impartite da questo Consiglio con la Risoluzione n. 5 del 24.11.2009;

rilevato che con la citata nota prot. n. 1461/10, il Presidente della Sezione I^A della Commissione innanzi citata afferma che "la partecipazione di più componenti alle singole udienze non pregiudica l'esatta formazione dei collegi giudicanti; formazione che, come specificato in altra occasione, deve intendersi effettuata con riferimento all'ultimo comma dell'alt. 114 disp. att. C.p.c, secondo cui se all'udienza sono chiamati giudici in misura superiore a quella stabilita, il collegio, per ciascuna causa è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano;

considerato che, nella formazione dei collegi giudicanti per l'anno 2010, il Presidente si è discostato dai criteri dettati da questo Consiglio con la citata Risoluzione n. 5/2009,

DELIBERA

di invitare il Presidente ad attenersi alle direttive di questo Consiglio sulla composizione delle sezioni e per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze. Si comunichi al Presidente della Sezione I della Commissione Tributaria Provinciale di

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del 27.07.2011, composto come da verbale in pari data, sentiti i Relatori Presidente **Daniela GOBBI**, Consigliere **Agostino DEL SIGNORE**, Consigliere **Antonio ORLANDO**,

PREMESSO

che:

- l'art. 37 del Decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 dispone, al comma 1, che i Capi degli uffici giudiziari redigano, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti tributari pendenti determinando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e di rendimento dell'ufficio e, al comma 2, che vigilino sulla sua attuazione. Tali commi 1 e 2, inoltre, precisano dettagliatamente le modalità da seguire nonché le intese, le comunicazioni e le trasmissioni da effettuare;

- detto art. 37, al comma 3, precisa poi che *“in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012”*.

INVITA

i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali a redigere, entro il 5 settembre p.v., **il programma per la gestione dei procedimenti tributari pendenti**, nel rispetto delle richiamate disposizioni di legge;

EVIDENZIA

che la redazione del programma, al fine di garantire omogeneità di comportamenti e di consentire di monitorare il raggiungimento degli obiettivi, dovrà fondarsi sui seguenti dati numerici -come da allegata scheda riepilogativa da trasmettere entro la data del **5 settembre** al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria -e dovrà riportare i seguenti dati:

a) numero complessivo delle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore del D.L 98/2011, cioè al 6 luglio 2011, suddiviso per

1) liti fiscali pendenti al 31 dicembre 2010;

2) liti fiscali pendenti alla data del 5 luglio 2011;

3) liti fiscali pendenti alla data dello **maggio 2011** di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate per le quali è stata disposta la sospensione al 30 giugno 2012 dal comma 12, lettera c) del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011;

Si segnala che: per lite fiscale pendente dovrà intendersi quella ricadente nel periodo tra la data di deposito in Commissione della costituzione in giudizio del contribuente con l'atto introduttivo e la data di pubblicazione della decisione che definisce il giudizio;

b) la determinazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso e di quelli di rendimento dell'ufficio, dovranno, nel rispetto delle anzidette disposizioni di legge, tener conto dei criteri di assegnazione delle liti individuati nelle risoluzioni n. 5/20 II e n. 7/20II, avendo cura di distribuire equamente tra tutti i componenti dei collegi un uguale numero di affari giudiziari affinché tutti possano concorrere in ugual misura all'abbattimento dell'arretrato, **prevedendo un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a quattro per Collegio** (art. 6 comma 2 del D.Lvo 545/92) ;

SEGNALA

ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali che, ai sensi dell'art. **37 comma 4 Legge II. 11112011**:

- è possibile stipulare con le Facoltà Universitarie di Giurisprudenza, le Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, i Consigli dell'ordine degli avvocati, apposite convenzioni per consentire, ai più meritevoli (su richiesta dell'interessato) previo parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato;

- coloro che saranno ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari, potranno assistere o coadiuvare i magistrati che ne faranno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio; al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal Presidente di Commissione tributaria provinciale e regionale, dovrà redigere una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Delibera n. 1999/2011

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nella seduta del 25 ottobre 2011, sentito il Relatore Presidente Daniela **GOBBI**, appreso che nel Disegno di Legge di stabilità e sviluppo attualmente all'esame del Senato, all'art. 4 "*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*", sono state inserite due norme: comma 40 e comma 41, che:

- modificano le procedure del bando di concorso per il reclutamento di 960 giudici tributari riservato ai soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, letto i) D.Lvo 545/92, predisposto da questo Consiglio di presidenza, pubblicato il 16 agosto C. a e attualmente in fase di espletamento;

- dispongono criteri di selezione dei concorrenti e di formazione delle graduatorie diversi da quelli già fissati dal bando; -eludono il disposto dal DM Economia e delle Finanze Il aprile 2008 prevedendo l'immissione in servizio (in soprannumero rispetto ai posti a concorso e rispetto alle piante organiche delle commissioni tributarie) di tutti i concorrenti idonei che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso;

- trasformano il concorso per posti vacanti in un reclutamento di tutti i concorrenti (art. 4, III commi 40 e 41);

OSSERVA

1) **I commi 40 e 41 dell'art 4** "*Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri*" del disegno di legge stabilità e sviluppo sono:

A) inammissibili per difetto del presupposto.

Sono norme inammissibili, non solo perché non attinenti alla materia economica ma perché difettano del presupposto richiesto per l'inserimento nel provvedimento legislativo di stabilità.

L'art. Il, comma 3, della legge n.. 196/2009, recita testualmente: "*La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o micro settoriale*".

B) violano i principi di rango costituzionale della ragionevolezza, non arbitrarietà, di buona amministrazione ed eguaglianza (cost. artt. 97 e 51);

Le norme in esame presentano anche aspetti di dubbia costituzional-

ità: sono irragionevoli, si sovrappongono all'attività regolamentare di questo Consiglio, alle disposizioni di legge vigenti e danno luogo ad una stratificazione normativa con conseguenze contraddittorie e con considerevoli problemi di coordinamento.

Sono norme a contenuto *provvedimentale* che difettano del carattere della generalità ed astrattezza che “*incidono su un numero determinato di destinatari ed hanno contenuto particolare e concreto*”(corte cost. sentenza 137/2009), norme che nell'ambito della riserva a favore dei magistrati di carriera, introducono ulteriori disposizioni di privilegio favorendo coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso disponendo l'immissione in servizio di tutti i concorrenti (compresi quelli che risulteranno vincitori), anche in sovrannumero. La Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità che il vaglio di legittimità costituzionale delle c.d. *leggi-provvedimento* debba essere particolarmente approfondito affinché questi provvedimenti non introducano disposizioni che eludono principi di eguaglianza ed imparzialità (corte cost. sentenza n. 94 del 2009; n. 241 del 2008; n. 267 del 2007; n. 429 del 2002; n. 364 del 1999; n. 185 del 1998; nn. 2 e 153 del 1997; n. 492 del 1995; n. 346 del 1991; n. 143 del 1989).

Le modifiche al bando di concorso riguardano:

a) le procedure di valutazione dei concorrenti e di formazione delle graduatorie:

le nuove norme impongono criteri di valutazione dei candidati e modalità di formazione delle graduatorie differenti da quelle stabilite dal bando di concorso (art. 4 comma 40);

b) la variazione (in deroga al DM Economia e delle Finanze Il aprile 2008) delle piante organiche delle commissioni. Vengono immessi in servizio presso le commissioni tributarie oltre ai concorrenti utilmente classificati in graduatoria, tutti gli altri aventi titolo, ancorché in soprannumero, per il solo fatto di aver presentato la domanda di partecipazione (art. 4 comma 40);

c) l'introduzione di criteri disomogenei per la formazione degli elenchi di chi aspira al trasferimento in altra commissione (art. 4 comma 41).

Sul punto a)

Il bando di concorso del 16 agosto c.a., ha consentito ai candidati di presentare domanda per un numero massimo di tre commissioni indicate in ordine di preferenza decrescente. Il comma 40, impone che ciascun concorrente venga valutato solo con riferimento alla *prima delle commissioni scelte, riducendo, in tal modo di 1/3* le possibilità di accesso alla funzione. A diffe-

renza delle altre magistrature, l'ordinamento della magistratura tributaria non prevede un organico nazionale; non c'è un ruolo unico. L'immissione nella funzione corrisponde all'ingresso nell'organico della commissione. Con le nuove norme l'accesso alla funzione diventa più difficoltosa. Il punteggio conseguito dal candidato non ha valore assoluto (graduatoria nazionale) ma viene computato limitatamente alla graduatoria formata per la commissione richiesta "*per prima*". Ne deriva che, il candidato che ha conseguito un ottimo punteggio, se ha scelto una sede particolarmente ambita, potrebbe non riuscire ad accedere alla funzione, mentre un altro candidato che ha concorso per una sede meno richiesta, pur avendo conseguito un punteggio inferiore, potrebbe essere immediatamente immesso nelle funzioni.. L'irragionevolezza della norma è palese; infatti, oltre, a non premiare la professionalità maturata, non garantisce neppure la copertura di tutti i posti., perché consente l'accesso solamente ai posti nelle sedi scelte "*per prime*". Ne consegue che, laddove risultassero sedi indicate dai candidati come "*seconde o terze scelte* ", i relativi posti messi a concorso, (non ostante la presenza in servizio di soprannumerari), resterebbero vacanti perché, permanendo questa disposizione di legge, non potrebbero essere assegnati.

Sul punto b)

L'irragionevolezza della norma si desume anche dalle modalità con cui si perviene alla modifica della pianta organica delle commissioni. Attualmente questa è stabilita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Il aprile 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Detta pianta organica è stata definita assumendo come riferimento dei dati oggettivi: flussi di ingresso dei ricorsi e consistenza dell'arretrato. Il comma 40 dell'art. 4 del disegno di legge di stabilità, modifica la pianta organica delle commissioni agganciandola al numero delle domande pervenute per ciascuna commissione scelta "*per prima*". Ne consegue che le commissioni non avranno una pianta organica definita sulla base di criteri oggettivi, così come stabilisce il D.M. 11 aprile 2008, bensì un pianta organica soggetta a continue variazioni perché connessa al numero delle domande di concorso pervenute ed alle possibili richieste di trasferimento da o per quella sede. Se ne deduce che non sarà possibile effettuare delle previsioni di bilancio certe.

Sul punto c)

I giudici tributari potranno richiedere di essere trasferiti da una commissione all'altra. Non essendo possibile disporre il trasferimento da una "*non*

funzione” ad “*una funzione*”, l’unica interpretazione costituzionalmente orientata della norma è nel senso di considerare il trasferimento da una commissione all’altra nello status di *soprannumerario*. Diversamente la norma sarebbe irragionevole perché porrebbe a confronto situazioni diverse e posizioni disomogenee.

2) Applicabilità dello *ius superveniens* alla procedura concorsuale.

Le norme richiamate sono soggette ai rilievi in materia di applicabilità dello *ius superveniens* alle procedure concorsuali. Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 124 del 12.1.2011, ha confermato il proprio orientamento, decennale, secondo cui la procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando che costituisce *lex specialis* del concorso (*Adunanza Plenaria, sentenza 24 maggio 2011, n. 9-Preso De Lise -est. Meschino*). “*In tema di ius superveniens in materia di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regi! actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio*”. Il Consiglio di Stato ha anche affermato che, in materia di concorsi pubblici, il principio della tutela dell’affidamento dei candidati, prevale come forma di garanzia del rispetto della par condicio (CdS, VI, 21.7.2010, n. 4791). La giurisprudenza, a garanzia della par condicio delle persone coinvolte nel procedimento concorsuale, ha elaborato il criterio secondo cui occorre fare riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando; le norme sopravvenienti non possono modificare i concorsi già banditi, (*CdS, VL21.7.2010, n. 4791; CdS, VL 12.6.2008, n. 2909; CGARS, 14.9.2007, n. 836; CdS, V, 21.9.2005, n. 4937; CdS, V, 5.10.2005, n. 5316; CdS, IV, 6.7.2004, n. 5018*). Le regole sopravvenute nel corso dello svolgimento di un procedimento, infatti, non possono compromettere il principio dell’affidamento, rendendo non interessato al concorso chi, al momento dell’indizione, non lo era o viceversa (*cfr. CdS, IV, 12.1.2011, n. 124*).

RIBADISCE

- la necessità di cancellazione delle norme richiamate nel rispetto dei

principi costituzionali, di ragionevolezza, di non contraddittorietà con le norme in vigore. -Il rispetto delle norme che impongono la consultazione preventiva di questo Organo di autogoverno ai sensi dell'art 24 lett. i del D.Lvo n. 545/1992, su questioni attinenti la modifica delle norme ordinamentali della magistratura tributaria, in conformità con la normativa relativa alle Sue attribuzioni ed al ruolo da esso svolto.

RILEVA

- Le disposizioni che si richiamano tendono ad escludere, per i prossimi anni, l'accesso alla magistratura tributaria a chi, pur possedendone i requisiti ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo n. 545/92, non ha presentato (o, non ha potuto -utilmente -presentare) la domanda di partecipazione al concorso.

- la modifica della struttura delle commissioni tributarie può compromettere i requisiti di celerità ed efficienza che caratterizzano la giustizia tributaria, la quale ha dimostrato di essere in linea con i principi del giusto processo per qualità delle sentenze e rapidità dei tempi di . deposito delle stesse.

SEGNALA

ove le norme suddette, attualmente sottoposte all'esame del Parlamento, fossero confermate senza modifiche, questo Consiglio -avendo già avviato la procedura del concorso-non potrà non valutare quali provvedimenti amministrativi dovranno essere adottati alla luce delle nuove disposizioni di legge. I provvedimenti che saranno assunti non potranno non essere conformi al rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza, del buon andamento dell'azione amministrativa e dell'orientamento in materia espresso dalla giurisprudenza.

AUSPICA

Il ritiro delle norme di legge richiamate o, in alternativa la modifica delle stesse per un allineamento ai principi costituzionali ed al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Nella seduta del 20/12/2011 composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Angelo Antonio GENISE - Presidente della Commissione II - Ufficio Studi e Documentazione - in ordine al quesito posto dal Dirigente del Settore Finanziario del Comune di - prot. n. 23363 del 24/10/2011 - volto a conoscere - premesso che l'art. 18 del D.L. n. 78/2010 ha statuito l'obbligo per i Comuni di costituire, entro il 31.12.2011, il Consiglio Tributario e che tale obbligo è stato confermato con la manovra anticrisi, non fornendo, tuttavia, alcuna indicazione circa la composizione del predetto organo - se costituisca motivo di incompatibilità l'assunzione della carica di Presidente del Consiglio Tributario di un Comune da parte di un giudice tributario;

ritenuto che sussista incompatibilità, ai sensi dell'art. 8 del Dlg. n. 545/1992, in capo al giudice tributario che assuma la carica di cui sopra, atteso che compito precipuo dell'organo in argomento è quello di coadiuvare l'Amministrazione comunale nello svolgimento dei compiti di accertamento in materia di tributi

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Dirigente del Settore Finanziario del Comune di

.....

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Nella seduta del 17/01/2012, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Carlo GRILLO - Vice Presidente della Commissione II - Studi e Documentazione - in ordine al quesito posto dal Dr. Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Regionale volto a conoscere se - ai sensi della lettera m-bis, aggiunta all'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 545/92 dall'art. 39 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito nella Legge n. 111 del 15.7.2011 - l'iscrizione nel registro dei revisori legali (già revisori contabili) costituisca o meno motivo di incompatibilità;

ritenuto che la mera iscrizione in Albi professionali, compresa quella nel registro dei revisori legali, non costituisce causa di decadenza per incompatibilità, a meno che non vi sia in concreto l'esercizio di attività di consulenza e assistenza in materia tributaria

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Dr.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

Nella seduta del 17/01/2012, composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Agostino DEL SIGNORE - Componente della Commissione II - Studi e Documentazione - in ordine al quesito posto dal Dr. - Vice Presidente di Sezione presso la Commissione Tributaria Provinciale di..... - ed inoltrato a questo Consiglio di Presidenza per il tramite del Direttore della Segreteria della citata Commissione, con nota prot. n. 9900 del 31.8.2011 - volto a conoscere se l'iscrizione all'Albo degli Avvocati della Provincia di - sezione speciale degli incaricati della rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni di appartenenza (Viceprefetto in rappresentanza del Ministero dell'Interno) - costituisca o meno motivo di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 545/92;

ritenuto che la mera iscrizione in Albi professionali, compresa quella alla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati come sopra descritta, non costituisce causa di decadenza per incompatibilità, a meno che non vi sia in concreto l'esercizio di attività di consulenza e assistenza in materia tributaria.

DELIBERA

di rispondere nei sensi di cui in motivazione.
Si comunichi al Dr.

IL PRESIDENTE
Daniela GOBBI

Il Consiglio nella seduta del 28/02/2012, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. Agostino DEL SIGNORE;

vista la delibera n. 2225 del 13/12/2011 nella quale è stato previsto che:

alla scadenza del termine del 31 dicembre 2011, il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, procederà all'esame delle posizioni dei giudici in servizio ricorrendo, ove se ne ravvisi l'opportunità, a verifiche anche mediante procedura di estrazione a campione, disciplinata da specifico regolamento;

- a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute circa le modalità di rimozione delle situazioni di incompatibilità *soggettive* ed *oggettive*, cioè di situazioni di incompatibilità derivanti da "*fatto proprio*" o derivanti da "*fatto altrui* (rapporti di parentela, affinità, coniugio e convivenza) questo Consiglio ritiene che la rimozione delle cause di incompatibilità debba essere comunicata entro il 31 dicembre 2011 con autodichiarazione sottoscritta unitamente alla trasmissione di eventuale documentazione attestante la cessazione della causa di incompatibilità; nel caso di incompatibilità *oggettiva*, laddove l'incompatibilità non venga rimossa per fatto *altrui* (ad es. cancellazione dall'albo professionale e/o trasferimento ad altro ordine professionale dei parenti, coniuge, affine e convivente), è consentito al giudice di manifestare la volontà di rimuovere la causa di incompatibilità regolarizzando la propria posizione mediante segnalazione di disponibilità al trasferimento in altra Commissione tributaria collocata in posizione territoriale utile allo scopo.

- L'art. 4 comma 40, legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto che i trasferimenti dei componenti delle Commissioni tributarie sono deliberati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria all'esito delle procedure di interpellato bandite per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali;

considerato che in tempo utile sono pervenute le segnalazioni di disponibilità al trasferimento;

tenuto conto dei posti vacanti alla data del 31/12/2011 così come risultanti da organigramma delle Commissioni;

tenuto conto altresì delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 3, del D.L. 98/2011 convertito nella Legge 15/07/2011 n. 111;

APPROVA

lo schema dei trasferimenti così come da proposta della Commissione, in base alle domande pervenute, alle disponibilità dei posti vacanti al 31.12.2011, nonché a quelli derivanti dai trasferimenti medesimi.

DISPONE

che nei confronti dei giudici interessati vengano adottate delibere individuali con l'indicazione della sede di trasferimento segnalando che in caso di mancata accettazione del trasferimento verrà aperto il procedimento per l'accertamento della causa d'incompatibilità.

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

Ai sig.ri Presidenti delle Commissioni Tributarie
LORO SEDI

Oggetto: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

Recepimento delle modifiche introdotte alla formulazione dell'art. 8 del D.Lgs. 545/192 dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, e dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011.

Si trasmette in allegato lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da compilare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, integrato dalle recenti modifiche dell'art. 8 del D.Lgs. 545/192, disposte dal legislatore con l'art. 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, e successivamente con l'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011. Esso costituisce integrazione della analoga dichiarazione già compilata per il triennio 2009 -2011.

In analogia alla procedura seguita in via ordinaria e di cui alla Risoluzione n. 2 /2010, del 26.01.2010:

- i Presidenti delle Commissioni dovranno dare comunicazione entro il 20 novembre 2011 a tutti i componenti della Commissione di appartenenza, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta, indicando la data di consegna;

- con obbligo avente natura di dovere di ufficio, tutti i giudici tributari dovranno compilare, sottoscrivere e consegnare entro il 20 novembre 2011 il modello di dichiarazione alla Segreteria della Commissione di appartenenza,

- la Segreteria della Commissione nel termine perentorio del 12 dicembre 2011. trasmetterà a questo Consiglio:

- a) le dichiarazioni sostitutive di notorietà ad essi consegnate;

- b) l'elenco di tutti giudici appartenenti alla Commissione tributaria, con la data e la firma apposta dal singolo giudice all'atto della ricezione del modello di dichiarazione e, successivamente, al momento della sua consegna;

- c) l'elenco dei componenti che non hanno presentato la dichiarazione In Commissione.

- d) nel caso in cui la dichiarazione costituisca anche comunicazione di cessazione della causa di incompatibilità, essa dovrà essere inviata, oltre che al Consiglio di Presidenza, alla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze -Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31

dicembre 2011.

Con l'occasione, i componenti che si trovassero in condizione di incompatibilità sanabile con cambiamento di sede di commissione segnaleranno al Consiglio di Presidenza la loro disponibilità ad eventuale trasferimento in altra commissione .

Cordialmente

IL PRESIDENTE

Daniela GOBBI

Resa da tutti i componenti delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 545/92, così come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, e dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011

**Al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria
ROMA**

Nato/a a _____ (prov. _____), il _____

c.f. [] p. IVA

attualmente in carica con la qualifica di:

☐ Presidente di Commissione: ☐ Presidente di Sezione: ☐ Vice Presidente di Sezione: ☐ Giudice:

presso la Commissione Tributaria:

☐ Regionale ☐ Provinciale di _____☐ Primo grado di: ☐ Secondo grado di: ☐ Trento, ☐ Bolzano.

consapevole delle responsabilità anche penali che assume per il caso di dichiarazione mendace o non veritiera, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e leggi vigenti,

DICHIARA

quanto di seguito riportato ad integrazione dell'analogha scheda di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa a questo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per il triennio 2009 -2011 ed al fine di consentire la raccolta dei dati necessari per le valutazioni di eventuale situazione di incompatibilità in relazione alla formulazione dell'art. 8 del D.Lgs. 545/92, così come modificata dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, e dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011.

Sez.I)¹ DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE ALBO PROFESSIONALE:

- ☐ Albo degli avvocati ☐ Albo dei dottori commercialisti ☐ Albo dei ragionieri e periti commerciali
☐ Albo dei consulenti del lavoro purchè non dipendenti dall'amministrazione pubblica
☐ Albo degli ingegneri ☐ Albo degli architetti ☐ Albo dei geometri ☐ Albo dei periti edili
☐ Albo dei dottori in agraria ☐ Albo degli agronomi e periti agrari
☐ Albo degli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia dogane

Sede di: _____

☐ Elenco, da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, per i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del DPR n.600/1973, ossia gli impiegati delle carriere dirigenziali, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie

Sede di: _____

☐ Ruolo dei periti ed esperti, se iscritti alla data del 30 settembre 1993 in quello tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, ed in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere

Sede di: _____

ovvero, di essere dipendente di:

☐ associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), ossia delle associazioni delle seguenti categorie produttive: dirigenti pubblici e privati e i quadri intermedi, coltivatori diretti, artigiani, liberi professionisti, cooperative di produzione e di consumo, agricoltura e della pesca, industria, commercio, turismo, servizi, IRI, ENI ed EFIM

Sede di: _____

☐ imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale

Sede di: _____

☐ associazioni di categoria, con la qualifica di funzionario e che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultava iscritto nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636

Sede di: _____

¹ La Sez.I e la Sez. II devono essere compilate da tutti i componenti in servizio presso le Commissioni Tributarie iscritti in albi professionali.

Con riferimento alla iscrizione all'Albo professionale²:

ovvero,

nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente:

(precisare)

il/la sottoscritto/a dichiara, che, anche in forma non individuale,

a) ☐ esercita ☐ **non** esercita consulenza tributaria;

b) ☐ detiene ☐ **non** detiene scritture contabili;

c) ☐ redige ☐ **non** redige bilanci;

ovvero, a qualsiasi titolo, anche nelle controversie di carattere tributario,

d) ☐ svolge ☐ **non** svolge attività di consulenza in materia tributaria;

e) ☐ svolge ☐ **non** svolge attività di assistenza in materia tributaria;

f) ☐ svolge ☐ **non** svolge attività di rappresentanza di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori in materia tributaria.

In caso affermativo, descrivere l'attività svolta e quella in corso di svolgimento precisando la località:

NOTE ILLUSTRATIVE :

regione _____

città _____ (provincia) _____

² N.B. Qualora siano da indicare più situazioni, in conseguenza alla dichiarata appartenenza a diverse posizioni indicate nella Sez. 1), occorre compilare ed allegare un modello di cui sopra per ciascuna di esse.

Sez. II)³ DICHIARA CHE IL CONIUGE, CONVIVENTE, PARENTI ,entro il secondo grado o AFFINI entro il primo grado, di cui all'art.. 8, comma 1-bis, D.LGS. N. 545/92.⁴

☐ coniuge	☐ convivente	☐ padre e madre
☐ figlio/a	☐ nonno/a	☐ nipote (figlio del figlio o della figlia)
☐ fratello/sorella	☐ genero/nuora	☐ figlio o figlia del coniuge
☐ suocero/a del titolare		

nome _____ cognome _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

è iscritto al seguente Albo professionale:

☐ Albo ☐ Elenco ☐ Ruolo **dei/degli** _____

e che, anche in forma non individuale ed anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione,

☐ esercita ☐ **non** esercita consulenza tributaria; ☐ detiene ☐ **non** detiene scritture contabili;

☐ redige ☐ **non** redige bilanci;

ovvero, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario,

☐ svolge ☐ **non** svolge attività di consulenza;

☐ svolge ☐ **non** svolge attività di assistenza **e/o** attività di rappresentanza, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori,

nella regione _____

città _____ (provincia) _____

La presente dichiarazione resa dai componenti delle commissioni tributarie ,ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, deve essere compilata e consegnata presso la segreteria della commissione di appartenenza **entro il 30 novembre 2011.**

³ La Sez. II deve essere compilata da tutti i componenti in servizio presso le Commissioni Tributarie con parenti o affini iscritti in albi professionali.

⁴ N.B. Qualora siano da indicare più parenti o affini nelle condizioni di cui sopra, compilare ed allegare un modello Sez. II per ciascuno di essi. Vanno compilati separati modelli Sez. II anche nel caso in cui sia necessario indicare lo svolgimento di attività in diverse regioni/province/città.

Sez. III) DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ⁵

Il sottoscritto _____ dichiara che le cause di incompatibilità risultanti dalla presente dichiarazione e riguardanti: ☐ il dichiarante, ☐ il coniuge, ☐ il convivente, ☐ il parente entro il 2° grado, ☐ l'affine in 1° grado Nome _____ Cognome _____ sono state rimosse in data/...../2011 attraverso la seguente operazione: _____ _____ _____ _____ _____ come risultante dal documento _____ _____ allegato alla presente, che si dichiara essere conforme all'originale depositato/registrato presso: _____ _____ _____

Nel caso in cui il Giudice compili questa sezione che costituisce comunicazione di cessazione della causa di incompatibilità, la scheda dovrà essere inviata, oltre che al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e delle Finanze **entro il 31 dicembre 2011**.

⁵ N.B. Qualora la dichiarazione di cessazione della causa di incompatibilità riguardasse più soggetti compilare ed allegare un modello per ciascuno di essi.

DICHIARAZIONE

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

- di avere preso visione del presente modello formato da n.05 pagine e di aver dichiarato il vero.
- di autorizzare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, titolare del trattamento, all' utilizzo dei dati dichiarati nel rispetto dei criteri ed obblighi stabiliti dalla legge 127/01, al fine di svolgere i servizi connessi o strumentali alla raccolta degli stessi. In particolare di autorizzare l'uso degli indirizzi di posta elettronica dichiarati per ricevere comunicazioni inerenti i compiti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Dichiara inoltre di essere informato che ha diritto di ottenere ogni modifica dei propri dati nei limiti di cui all'art.13 della legge 127/01.
- di essere consapevole che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ai sensi degli articoli 71 e 72 del citato D.P.R., ha diritto di verifica e di controllo della suddetta dichiarazione.

La dichiarazione è resa mediante compilazione del modulo, barrando :

La Sezione: ☐ I. La Sezione: ☐ II; La Sezione: ☐ III;

CONSAPEVOLE

che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ha validità per il periodo 2009 - 2011, si impegna a trasmettere al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, entro **60 giorni** dall'avvenuta variazione, una nuova dichiarazione evidenziando le modifiche intervenute.

SOTTOSCRIVE

la presente dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, assumendosene la responsabilità anche penale ivi prevista.

EDOTTO

che la mancata trasmissione delle variazioni, nei termini prescritti, darà luogo all' apertura di procedimento disciplinare e, ove ne sussistano i presupposti, alla procedura di decadenza.

Li, _____
(luogo e data)

(firma leggibile)

Allega fotocopia del documento di identità ovvero, in alternativa, procede all'autenticazione della firma sopra riportata

AUTENTICAZIONE

Certifico che il DOTT. _____
nato/a a _____ il _____, residente
in _____ della cui identità personale sono certo (avendo accertato
l'identità personale a mezzo _____ n° _____)
ha reso e sottoscritto in mia presenza la dichiarazione che precede dopo essere stato ammonito sulle
conseguenze anche penali per le dichiarazioni false, mendaci o reticenti.

Li, _____
(luogo e data)

timbro e firma del Funzionario incaricato
della Commissione Tributaria di appartenenza

TAVOLO PROGRAMMATICO SUI COMPENSI

PROGETTO FINANZIARIO DI RIMODULAZIONE COMPENSI DEI GIUDICI TRIBUTARI

Relazione approvata nella seduta di Consiglio del 15 febbraio 2011

A cura del Gruppo di lavoro sui compensi: Consigliere Giovanni GARGANESE, Consigliere Antonio ORLANDO, Consigliere Andrea MORSILLO.

Premessa

La presente relazione espone un progetto finanziario di rimodulazione dei compensi erogati ai Giudici Tributari nello svolgimento della propria attività istituzionale.

La predetta relazione, di carattere tecnico-contabile, segue quella politica presentata dal CPGT al Tavolo di Concertazione tenutosi c/o il Ministero dell'Economia in data 10/11/2010.

Il progetto rappresenta il quadro generale della struttura attuale dei compensi dei giudici tributari, rapportata ad una proposta di rimodulazione degli stessi compensi che non comporta un aggravio di oneri per il Ministero, ma addirittura consente un importante risparmio di spesa.

Considerazioni generali

L'art. 13¹ del D.L.vo 545/1992 attribuisce un compenso fisso mensile ed uno aggiuntivo per ogni ricorso definito ai componenti delle Commissioni Tributarie, demandando, con appositi decreti, al Ministero dell'Economia e Finanze la determinazione delle quote.

Al Consiglio di Presidenza è attribuita l'espressione di parere sulla determinazione ministeriale dei compensi fissi ed aggiuntivi, nell'ambito delle prerogative istituzionali dell'organo di autogoverno, finalizzato, in concorso con le altre istituzioni dello Stato e nel rispetto dei rispettivi ruoli, a garantire il buon funzionamento delle commissioni tributarie.

¹Art.13 D.Lgs.n.545/92:

“1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della commissione. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

3. La liquidazione dei compensi è disposta dalla direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

La storica composizione “mista” delle commissioni (giudici professionali e giudici provenienti dalle libere professioni), via via per il progressivo e costituzionalmente fondato rigore delle incompatibilità, per il crescente impegno richiesto ai giudici e per la complessità della materia agli stessi devoluta, è mutata in direzione di un giudice professionalizzato chiamato a dedicare alla funzione assegnata parte rilevante, ed in alcuni casi esclusiva, del proprio tempo.

Tale impegno non è stato accompagnato fino ad ora da un coerente ripensamento legislativo sulla struttura e sui livelli di trattamento economico, né il legislatore ha mai stabilito il tempo di validità dei decreti, con i quali vengono fissati i compensi; tale mancata previsione è stata utilizzata dai vari governi per ritardare in modo spropositato ogni adeguamento dei compensi, adducendo sempre la giustificazione della carenza dei fondi e l’esigenza di contenimento della spesa pubblica.

Le proposte di modifica, come vedremo, sono intese a rivalutare maggiormente i compensi fissi rispetto alla parte variabile, al fine di consentire un progressivo allontanamento dell’attuale sistema prevalentemente fondato su una remunerazione che privilegia la mera produttività, senza tener in debito conto la qualità del contributo reso. Occorre, pertanto, dare un segnale di riequilibrio a vantaggio della parte fissa, con la determinazione di un trattamento economico complessivo meno divaricato, all’esterno, con le altre magistrature e più rispettoso, all’interno, delle differenti funzioni svolte dai singoli componenti, in termini di qualità e quantità.

Campioni rappresentativi numero di ricorsi

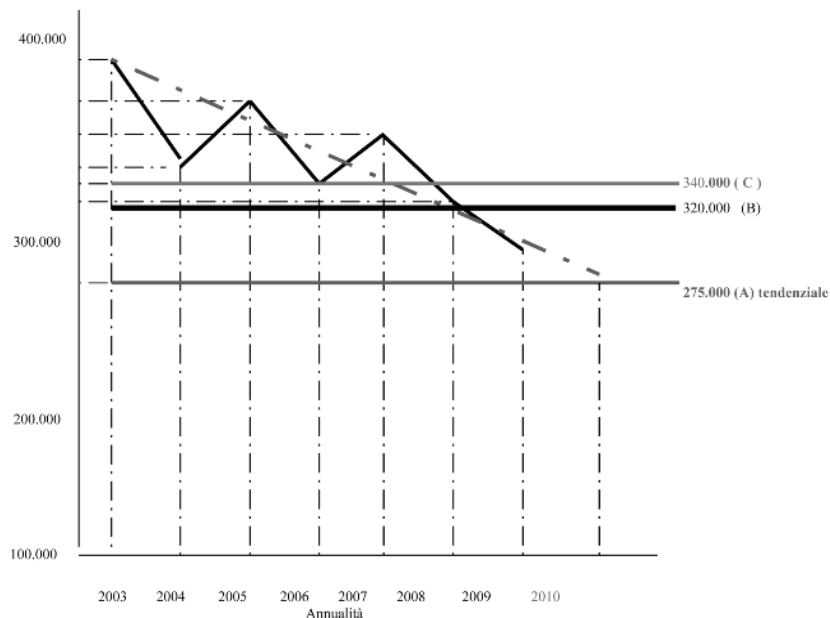
Per procedere ad una nuova proposta di trattamento economico, occorre determinare tre “dati campioni” rappresentativi di un numero di ricorsi annui da utilizzare nel confronto tra situazione attuale e proposta.

Dall’anno 2003, in relazione alla contrazione degli organici sia del personale amministrativo che dei giudici, oltretutto all’introduzione degli istituti deflativi, il numero dei ricorsi decisi² è andato via via diminuendo fino a toccare nell’anno 2009 il minimo storico di n. 288.656 ricorsi come sotto riportati:

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
379.744	335.739	364.600	323.062	344.779	322.538	288.656

²Dati rilevati dalla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione delle Attività Informatiche – CPGT

Rappresentando i dati su un sistema di assi cartesiani si avrà:
Numero ricorsi decisi



Lo schema cartesiano evidenzia, nell'asse delle ascisse, 3 linee (A, B e C) rappresentativi di "3 dati campioni" relativi al numero di ricorsi decisi.

- Linea A: Dato Campione 275.000 ricorsi decisi

La media storica del numero dei ricorsi delle annualità 2003 – 2009, pari a circa 340.000, appare in contraddizione con la costante diminuzione rilevata nel tempo in ordine al numero dei ricorsi decisi, che indurrebbe al suo ridimensionamento, con applicazione di un Δ rappresentativo della **curva discendente tendenziale = 275.000 (linea A)**.

La detta media storica si pone in effetti come corretta, seppure in prospettiva, in relazione all'analisi dei seguenti altri dati, riferiti ad un arco temporale più ampio e alle principali variabili in gioco:

Anno	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Giudici	6.611	6.312	6.021	6.114	5.902	5.645	5.246	4.985	4.698	4.484	4.193	3.942
Decisioni	594.14	555.20	486.72	480.98	379.74	335.73	364.60	323.06	344.77	322.53	288.65	n.d.
Produttività	90	88	81	79	64	59	70	65	73	72	69	n.d.

Emerge immediatamente come il numero complessivo dei giudici influenzi, in misura direttamente più che proporzionale e progressiva, la produttività individuale: meno sono i giudici meno ciascun giudice produce. La contrazione dell'organico non si ripercuote negativamente soltanto sulla produttività complessiva ma anche su quella individuale, come risulta chiaramente dalla successiva tabella che riporta le variazioni percentuali anno per anno, rispetto all'anno base 1999, del numero dei giudici, del numero complessivo delle decisioni e dell'indice di produttività individuale che ne deriva:

Anno	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Giudici	100	-5%	-9%	-8%	-11%	-15%	-21%	-25%	-29%	-32%	-37%	-40%
Decisioni	100	-7%	-18%	-19%	-36%	-43%	-39%	-46%	-42%	-46%	-51%	n.d.
Produttività	100	-2%	-10%	-12%	-28%	-34%	-23%	-28%	-18%	-20%	-23%	n.d.

Nella tabella 2 sono stati evidenziati in grigio gli anni dal 2003 al 2006, influenzati dall'effetto degli istituti deflattivi, ma soprattutto dalle procedure condonali che hanno contratto in misura anomala l'attività e fatto emergere punte di inefficienza esasperate e distorsive del trend, seppure in linea con la precedente riflessione.

Il trend che emerge, quindi, dalla curva relativa agli anni 1999-2002 e 2007-2009, depurata dalla distorsione degli anni intermedi, **fa prevedere un 2010 con circa 275.000 ricorsi decisi e con un numero di giudicanti pari alla consistenza attuale (3.942).**

- Linea B: Dato campione 320.000 ricorsi decisi

Le stime come sopra rappresentate sono tuttavia destinate, entro il prossimo biennio, in relazione alla progressiva integrazione degli organici, ad una decisa inversione di tendenza tenuto conto che il Consiglio di Presidenza avvierà a breve, svolti i concorsi interni, le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovi giudici e già la copertura della metà degli oltre 700 posti disponibili **riporterà a circa 320.000 (linea B) annui il numero dei ricorsi decisi con un numero tendenziale di giudicanti pari a 4.306.**

- Linea C: Dato campione 340.000 ricorsi decisi

La linea contrassegnata con la lettera C rappresenta l'assestamento, una volta coperti i vuoti, **a 340.000 ricorsi annui decisi pari circa al livello del 2007, corrispondente alla media del periodo 2003-2009, con un numero di giudicanti a regime pari a 4.668 unità (Decreto Visco).**

Conclusivamente, le elaborazioni verranno sviluppate su tre ipotesi:
a) ipotesi A: numero ricorsi 275.000, con 3.942 giudici (attuale);
b) ipotesi B: numero ricorsi 320.000, con 4.306 giudici (breve-medio termine);
c) ipotesi C: numero ricorsi 340.000, con 4.668 giudici (medio-lungo termine).

Struttura attuale dei compensi

Attualmente, come già detto, i compensi corrisposti ai giudici tributari si distinguono in una parte fissa, che stabilisce la misura dei compensi in base al ruolo svolto dal giudice, e in una aggiuntiva, variabile, in ragione del numero dei ricorsi decisi.

Il D.M. del 28/6/2002³, decorrenza 01/01/2002, stabilisce il compenso fisso articolato come segue:

Ruolo	Compenso Mensile	Compenso Annuo
Presidente di Commissione	€ 415,00	€ 4.980,00
Presidente di Sezione	€ 363,00	€ 4.356,00
Vice Presidente di Sezione	€ 337,00	€ 4.044,00
Componenti	€ 311,00	€ 3.732,00

Il D.M. del 24/03/2006⁴, a decorrere dal 01/01/2006, fissa in € 100,00 il com-

³**DM 28/06/2002 Ministero Economia e Finanze**

Omissis

Art. 1

Il compenso fisso mensile spettante, a decorrere dall'anno 2002, a ciascun componente delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, è determinato nella misura di:

- a) Euro 415,00 per il presidente di commissione;
- b) Euro 363,00 per il presidente di sezione;
- c) Euro 337,00 per il vicepresidente di sezione;;
- d) Euro 311,00 per il giudice.

Il compenso di cui al presente comma, spettante al presidente di commissione non è cumulabile con quello spettante al presidente di sezione.

⁴**DM 24/03/2006 Ministero Economia e Finanze**

Omissis

Art. 1

1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito, a decorrere all'anno 2006, in

penso spettante per ogni ricorso definito da ripartirsi, secondo le modalità previste nel medesimo decreto, come sotto riportato.

COMPENSO VARIABILE		
a) Presidente di Commissione	€	4,50
b) Presidente di Sezione	€	3,50
c) Vice Presidente di Sezione	€	2,50
d) Estensori sentenze	€	11,50
e) Componenti (3 x € 26,00)	€	78,00
	€	<u>100,00</u>

Ai componenti del collegio, poi, è riconosciuto un compenso di € 1,50 per ricorso definito a titolo di rimborso spese in caso di residenza in comune diverso da quello della Commissione.

Nulla viene assegnato per le istanze cautelari.

Applicando i compensi vigenti alle tre ipotesi formulate in premessa (A-attuale; B-a breve-medio; C- a medio/lungo termine) e alle variabili di calcolo (n° giudici distinti per ruolo) l'ammontare annuo viene rappresentato nelle Tabelle 3, 4 e 5.

Euro 100,00 oltre la maggiorazione di Euro 1,50 da corrispondere a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun componente residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione.

Dal compenso aggiuntivo di Euro 100,00 vanno detratte, per ogni ricorso definito, le seguenti quote.

- a)Euro 4,50 per il presidente;
- b)Euro 3,50 per il presidente di sezione;
- c)Euro 2,50 per il vicepresidente di sezione;;
- d)Euro 11,50 per l'estensore.

La restante parte del compenso globale (Euro 78,00) è suddivisa in parti uguali fra tutti i componenti del collegio giudicante (Euro 26,00 ciascuno).

2. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo il compenso aggiuntivo di cui al comma 1 spetta al solo estensore del provvedimento ed è stabilito, a decorrere dall'anno 2006, in Euro 12,50, oltre alla maggiorazione di Euro 1,50 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute nel caso in cui l'estensore sia residente in Comune della stessa Regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione.

3. Il compenso aggiuntivo spettante al giudice unico, di cui alla premessa, è stabilito in misura pari a quella determinata nel comma 1 del presente articolo, previa detrazione delle sole quote previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 per il presidente di commissione, il presidente ed il vice presidente di sezione.

4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

TABELLA 3⁵

Ipotesi A: attuale (275.000)	Compenso fisso				Compenso variabile			Totali in €
	Numero giudici	Mesi	Importo in €	Totale in €	Numero ricorsi	Importo in €	Totale in €	
Presidente Commissione	107	12	415,00	532.860,00	275.000	4,50	1.237.500,00	1.770.360,00
Presidente Sezione	641	12	363,00	2.792.196,00	275.000	3,50	962.500,00	3.754.696,00
Vice Presid. Sezione	679	12	337,00	2.745.876,00	275.000	2,50	687.500,00	3.433.376,00
Componenti	2.515	12	311,00	9.385.980,00	275.000	78,00	21.450.000,00	30.835.980,00
Estensori		12			275.000	11,50	3.162.500,00	3.162.500,00
Fuori Sede		12			82.500	1,50	123.750,00	123.750,00
Totali	3.942	12		15.456.912,00			27.623.750,00	43.080.662,00

TABELLA 4

Ipotesi B: breve-medio termine (320.000)	Compenso fisso				Compenso variabile			Totali in €
	Numero giudici	Mesi	Importo in €	Totale in €	Numero ricorsi	Importo in €	Totale in €	
Presidente Commissione	115	12	415,00	572.700,00	320.000	4,50	1.440.000,00	2.012.700,00
Presidente Sezione	710	12	363,00	3.092.760,00	320.000	3,50	1.120.000,00	4.212.760,00
Vice Presid. Sezione	729	12	337,00	2.948.076,00	320.000	2,50	800.000,00	3.748.076,00
Componenti	2.752	12	311,00	10.270.464,00	320.000	78,00	24.960.000,00	35.230.464,00
Estensori		12			320.000	11,50	3.680.000,00	3.680.000,00
Fuori Sede		12			96.000	1,50	144.000,00	144.000,00
Totali	4.306	12		16.884.000,00			32.144.000,00	49.028.000,00

TABELLA 5

Ipotesi C: medio-lungo termine (340.000)	Compenso fisso				Compenso variabile			Totali in €
	Numero giudici	Mesi	Importo in €	Totale in €	Numero ricorsi	Importo in €	Totale in €	
Presidente Commissione	123	12	415,00	612.540,00	340.000	4,50	1.530.000,00	2.142.540,00
Presidente Sezione	778	12	363,00	3.388.968,00	340.000	3,50	1.190.000,00	4.578.968,00
Vice Presid. Sezione	778	12	337,00	3.146.232,00	340.000	2,50	850.000,00	3.996.232,00
Componenti	2.989	12	311,00	11.154.948,00	340.000	78,00	26.520.000,00	37.674.948,00
Estensori		12			340.000	11,50	3.910.000,00	3.910.000,00
Fuori Sede		12			102.000	1,50	153.000,00	153.000,00
Totali	4.668	12		18.302.688,00			34.153.000,00	52.455.688,00

⁵ Nota bene

Le differenze tra tali dati e quelli effettivi di cassa del 2010, sono collegate a vari fattori (es. indicazione del numero dei giudici a data fissa 31.12.2010 contro variazione in diminuzione in corso d'anno; sviluppo integrale delle retribuzioni apicali contro applicazione del tetto di 72.000 euro; conteggio indifferenziato per ricorso deciso contro provvedimenti presidenziali di definizione dei ricorsi fruanti di trattamento differenziato; ricorso, nei fatti e non in tabella, agli istituti della applicazione infraregionale e della copertura delle presidenze scoperte con "facenti funzione" per sopperire alle carenze di organico; ...). Trattandosi di fattori di modesta rilevanza unitaria e di difficile estrapolazione dai dati complessivi si è ritenuto corretto, anche per non introdurre elementi distorsivi dello sviluppo logico della proposta, di non prenderli in considerazione nella rappresentazione dei dati attuali e di quelli prospettici.

Resta evidente come tale struttura tenda a privilegiare il sistema prevalentemente fondato sulla parte variabile. Come evidenziato nella Tabella 6

TABELLA 6

Ipotesi	Compenso Fisso		Compenso Variabile	
	Valore Assoluto	%	Valore Assoluto	%
A: 275.000	15.456.912,00	35,88	27.623.750,00	64,12
B: 320.000	16.884.000,00	34,44	32.144.000,00	65,56
C: 340.000	18.302.688,00	34,89	34.153.000,00	65,11

Proposte di Modifica

In linea con quanto sostenuto, questo Consiglio propone un **compenso fisso** distinto a seconda del ruolo svolto del giudice che non rappresenti un aumento di poche decine di euro, non corrispondente all'impegno profuso per lo svolgimento della attività giudiziale, ma una vera e propria rimodulazione che, quantomeno, salvaguardi la dignità professionale del giudice.

Propone, inoltre, un aumento del **compenso variabile** limitatamente al solo estensore della decisione, per assicurare l'equilibrio tra le due tipologie di compensi e non compromettere la produttività complessiva, in particolare in termini di equa ripartizione dei ricorsi tra tutti i componenti, ivi compresi i Presidenti, e di tempestività del deposito, fenomeni, questi, entrambi, in atto non idoneamente stimolati.

Pertanto, ai Presidenti di Commissione, su cui ricadono responsabilità organizzative, di controllo e gestionali dell'intera attività del proprio distretto, si propone un più decoroso compenso fisso base e una integrazione dello stesso, differenziata per il Presidente della C.T. Regionale e per il Presidente della C.T. Provinciale, con conferma del compenso variabile attualmente applicato.

Analogamente, per gli altri ruoli vengono proposti compensi fissi proporzionati alle funzioni svolte ed alle responsabilità assunte, fermo restando per tutti la conferma dell'attuale compenso variabile con eccezione del solo estensore della decisione al quale verrà riconosciuto un significativo aumento. L'articolazione delle predette proposte viene riportata nei riquadri che seguono.

Presidenti di Commissione

Compenso fisso						Compenso variabile
Base		Integrazione per ciascuna Sezione				
		Presidente C.T. Regionale (numero sezioni: 219)		Presidente C.T. Provinciale (numero sezioni: 559)		
Mensile	Annuo	Mensile	Annuo	Mensile	Annuo	
1.800,00	21.600,00	200,00	2.400,00	100,00	1.200,00	4,50

Presidenti di Sezione

Compenso Fisso		Compenso Variabile
Mensile	Annuo	Quota
1.500,00	18.000,00	3,50

Vice Presidenti di Sezione

Compenso Fisso		Compenso Variabile
Mensile	Annuo	Quota
1.200,00	14.400,00	2,50

Componenti del collegio

Compenso Fisso		Compenso Variabile
Mensile	Annuo	Quota
1.000,00	12.000,00	78,00

Estensori (in aggiunta alla quota di partecipazione al collegio)

Compenso Fisso		Compenso Variabile
Mensile	Annuo	Quota
-	-	30,00

Per gli estensori, l'aumento del compenso variabile è comprensivo delle sospensive e si giustifica con il maggiore impegno per lo studio della pratica, ricerca e redazione della sentenza.

Emolumenti accessori

FUORI SEDE	
Numero ricorsi decisi quale componente del collegio x € 5,00	
<u>Nota Bene</u> La stima dell'incidenza dei fuori sede varia con il progressivo variare della copertura dell'organico, per il miglioramento della distribuzione geografica e per la contrazione delle applicazioni (nelle tre ipotesi a, b e c: 30%, 20% e 10% dei ricorsi decisi)	

Con riferimento alle tre ipotesi formulate in premessa (A-attuale; B-a breve-medio; C- a medio/lungo termine) e alle variabili di calcolo (n° giudici distinti per ruolo) l'ammontare annuo della spesa con i parametri proposti viene rappresentata nelle Tabelle 7, 8 e 9.

Ipotesi A - attuale (275.000)					TABELLA 7																							
	Compenso fisso				Compenso variabile			Totali in €																				
	Numero giudici	Mesi	Importo in €	Totale in €	Numero ricorsi	Importo in €	Totale in €																					
Presidente Commissione	107	12	1.800,00	2.311.200,00	275.000	4,50	1.237.500	3.548.700,00																				
Presidente Sezione	641	12	1.500,00	11.538.000,00	275.000	3,50	962.500	12.500.500,00																				
Vice Presidente Sezione	679	12	1.200,00	9.777.600,00	275.000	2,50	687.500	10.465.100,00																				
Componenti	2.515	12	1.000,00	30.180.000,00	275.000	78,00	21.450.000	51.630.000,00																				
Estensori		12			275.000	30,00	8.250.000	8.250.000,00																				
Fuori Sede		12			82.500	5,00	412.500	412.500,00																				
Subtotali	3.942	12		53.806.800,00		118,50	33.000.000,00	86.806.800,00																				
<table><tr><th colspan="5">Integrazione del Compenso fisso</th></tr><tr><th></th><th>Numero sezioni</th><th>Mesi</th><th>Importo in €</th><th>Totale in €</th></tr><tr><td>Presidente C.T.R.</td><td>219</td><td>12</td><td>200,00</td><td>525.600,00</td></tr><tr><td>Presidente C.T.P.</td><td>559</td><td>12</td><td>100,00</td><td>670.800,00</td></tr></table>									Integrazione del Compenso fisso						Numero sezioni	Mesi	Importo in €	Totale in €	Presidente C.T.R.	219	12	200,00	525.600,00	Presidente C.T.P.	559	12	100,00	670.800,00
Integrazione del Compenso fisso																												
	Numero sezioni	Mesi	Importo in €	Totale in €																								
Presidente C.T.R.	219	12	200,00	525.600,00																								
Presidente C.T.P.	559	12	100,00	670.800,00																								
Totali				55.003.200,00			33.000.000,00	88.003.200,00																				

Ipotesi B - breve-medio termine					TABELLA 8			
(320.000)	Compenso fisso				Compenso variabile			Totali in €
	Numero giudici	Mesi	Importo in €	Totale in €	Numero ricorsi	Importo in €	Totale in €	
Presidente Commissione	115	12	1.800,00	2.484.000,00	320.000	4,50	1.440.000	3.924.000,00
Presidente Sezione	710	12	1.500,00	12.771.000,00	320.000	3,50	1.120.000	13.891.000,00
Vice Presidente Sezione	729	12	1.200,00	10.490.400,00	320.000	2,50	800.000	11.290.400,00
Componenti	2.752	12	1.000,00	33.024.000,00	320.000	78,00	24.960.000	57.984.000,00
Estensori		12			320.000	30,00	9.600.000	9.600.000,00
Fuori Sede		12			64.000	5,00	320.000	320.000,00
Subtotali	4.306	12		58.769.400,00			38.240.000,00	97.009.400,00
Integrazione del Compenso fisso								
	Numero sezioni	Mesi	Importo in €	Totale in €				
Presidente C.T.R.	219	12	200,00	525.600,00				
Presidente C.T.P.	559	12	100,00	670.800,00				
Totali				59.965.800,00			38.240.000,00	98.205.800,00

Ipotesi C - medio-lungo termine								TABELLA 9																				
(340.000)	Compenso fisso				Compenso variabile			Totali in €																				
	Numero giudici	Mesi	Importo in €	Totale in €	Numero ricorsi	Importo in €	Totale in €																					
Presidente Commissione	123	12	1.800,00	2.656.800,00	340.000	4,50	1.530.000	4.186.800,00																				
Presidente Sezione	778	12	1.500,00	14.004.000,00	340.000	3,50	1.190.000	15.194.000,00																				
Vice Presidente Sezione	778	12	1.200,00	11.203.200,00	340.000	2,50	850.000	12.053.200,00																				
Componenti	2.989	12	1.000,00	35.868.000,00	340.000	78,00	26.520.000	62.388.000,00																				
Estensori		12			340.000	30,00	10.200.000	10.200.000,00																				
Fuori Sede		12			34.000	5,00	170.000	170.000,00																				
Subtotali	4.668	12		63.732.000,00			40.460.000,00	104.192.000,00																				
<table><tr><th colspan="5">Integrazione del Compenso fisso</th></tr><tr><th></th><th>Numero sezioni</th><th>Mesi</th><th>Importo in €</th><th>Totale in €</th></tr><tr><td>Presidente C.T.R.</td><td>219</td><td>12</td><td>200,00</td><td>525.600,00</td></tr><tr><td>Presidente C.T.P.</td><td>559</td><td>12</td><td>100,00</td><td>670.800,00</td></tr></table>									Integrazione del Compenso fisso						Numero sezioni	Mesi	Importo in €	Totale in €	Presidente C.T.R.	219	12	200,00	525.600,00	Presidente C.T.P.	559	12	100,00	670.800,00
Integrazione del Compenso fisso																												
	Numero sezioni	Mesi	Importo in €	Totale in €																								
Presidente C.T.R.	219	12	200,00	525.600,00																								
Presidente C.T.P.	559	12	100,00	670.800,00																								
Totali				64.928.400,00			40.460.000,00	105.388.400,00																				

Come è evidente si perviene ad un riequilibrio e ad una inversione dell'incidenza sul totale del trattamento economico della componente fissa e di quella variabile, come evidenziato nella Tabella 10.

TABELLA 10

Ipotesi	Compenso Fisso		Compenso Variabile	
	Sistema Vigente	Sistema Proposto	Sistema Vigente	Sistema Proposto
A: 275.000	35,88%	62,50%	64,12%	37,50%
B: 320.000	34,44%	61,06%	65,56%	38,94%
C: 340.000	34,89%	61,61%	65,11%	38,39%

Infatti, dal confronto delle Tabelle 3, 4 e 5 con le Tabelle 7, 8 e 9, si evidenziano “spread” negativi con il sistema vigente e positivi con quello proposto (tabella 11)

TABELLA 11

Sistema applicato	Compenso Fisso	Compenso variabile	Spread
<u>Sistema vigente</u>			
- ipotesi A	15.456.912,00	27.623.750,00	-12.166.838,00
- ipotesi B	16.884.000,00	32.144.000,00	- 15.260.000,00
- ipotesi C	18.302.688,00	34.153.000,00	- 15.850.312,00
<u>Sistema proposto:</u>			
- ipotesi A	55.003.200,00	33.000.000,00	22.003.200,00
- ipotesi B	59.965.800,00	38.240.000,00	21.725.800,00
- ipotesi C	64.928.400,00	40.460.000,00	24.468.400,00

Si evidenzia come lo stimolo alla produttività non ne risentirebbe ma, per quanto fin qui detto, ne risulterebbe addirittura accresciuto. Mentre non viene infatti ridotta l'attuale previsione per la parte variabile, l'introduzione di un riconoscimento significativo in favore del relatore sollecita un maggior interesse alla trattazione dei ricorsi anche da parte dei Presidenti e Vice presidenti di sezione, in atto restii alla auto-assegnazione, e costituisce uno stimolo, per tutti i giudici incaricati della redazione delle decisioni, al sollecito deposito.

* * *

Si tratta ora di individuare un sistema di copertura finanziaria favorevole sia ai giudici tributari che allo stesso Ministero.

Copertura Finanziaria

a) Contributo Unificato.

Tenuto conto che attualmente il processo tributario è a costo zero, la copertura può essere assicurata con l'istituzione del pagamento, in sede di proposizione del ricorso, di un ***Contributo Unificato*** proporzionale al valore della controversia, in analogia a quanto già previsto in sede di giustizia civile ed amministrativa.

Non si tratta di una maggiore imposta a carico del contribuente ma di un vero e proprio costo del servizio processuale, fin'ora svolto gratuitamente.

Le maggiori entrate, derivanti dall'applicazione del contributo, possono affluire in un apposito fondo da istituirsi nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e Finanze che provvede, con proprio decreto, al riparto del fondo per l'adeguamento dei compensi dei giudici tributari oltreché all'adeguamento dello stanziamento annuale per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Il Contributo Unificato può articolarsi per classi di valore della controversia come segue:

TABELLA 12

Descrizione	Valore Controversia					
	In regime di	Contributo unificato				
	esenzione					
	Fino a € 2.582,28	2.582,29/ 5.000,00	5.000,01/ 25.000,00	25.000,01 / 75.000,00	75.000,01 / 200.000,00	Oltre 200.000
Importo	€ 0	€ 50,00	€ 100,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 1.500,00

Per valore della controversia si intende, ex art. 12 del 546/92, comma 5: “ ... l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Per determinare le classi di valore della controversia rappresentiamo dapprima le percentuali⁶ che danno origine alle controversie suddivise per categoria di imposta.

TABELLA 13

IRPEF	IRAP	IVA	ICI	TARSU	Tassa Auto	Tributi vari
25%	24,50%	16,40%	9%	8,50%	6,60%	10%

Tenuto conto che le imposte IRPEF, IRAP ed IVA costituiscono il maggior gettito per il Ministero e le altre imposte possono considerarsi di secondaria importanza può stabilirsi una classe di valori percentuali⁶, per valore della controversia, secondo il prospetto sotto riportato:

TABELLA 14

IMPOSTA	%	Valore Controversia					
		Fino a € 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000,00	Da 5.000,01 a 25.000,00	Da 25.000,01 a 75.000,00	Da 75.000,01 a 200.000,00	Oltre 200.000
IRPEF	25%	1,8%	1,7%	4,4%	5,0%	4,0%	3%
IRAP	24,50%	3,5%	1,0%	10,5%	10,5%	0,5%	-
IVA	16,40	1,0%	1,0%	2,5%	5,2%	9,0%	1,7%
ICI	9%	3,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,5%	-
TARSU	8,50%	2,0%	2,0%	2,3%	2,3%	-	-
Tassa Auto	6,60%	5,5%	0,5%	0,4%	0,2%	-	-
Tributi Vari	10%	5,0%	3,0%	1,5%	0,5%	-	-
TOTALI	100%	22,3%	10,7%	23,1%	25,2%	14%	4,7%

Applicando i dati delle tabelle 12, 13 e 14 al numero dei ricorsi decisi nelle tre ipotesi sviluppate, si ricavano i seguenti introiti:

TABELLA 15

	Classi	Fino a € 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000,00	Da 5.000,01 a 25.000,00	Da 25.000,01 a 75.000,00	Da 75.000,01 a 200.000,00	Oltre 200.000	Totali
	Importo	€ 0	€ 50,00	€ 100,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
	% ricorsi	22,30%	10,70%	23,10%	25,20%	14,00%	4,70%	
Ipotesi A	275.000	0	1.471.250	6.352.500	17.325.000	19.250.000	19.387.500	63.786.250
Ipotesi B	320.000	0	1.712.000	7.392.000	20.160.000	22.400.000	22.560.000	74.224.000
Ipotesi C	340.000	0	1.819.000	7.854.000	21.420.000	23.800.000	23.970.000	78.863.000

⁶ Dati rilevati dalla Relazione Annuale 2009 del Dipartimento delle Finanze

⁷La redistribuzione dell'importo percentuale delle categorie di imposta per valore della controversia è stata fatta a campione sulla base dei dati annuali rilevati dalle CT più rappresentative.

b) Valori Bollati

Una fonte di entrata (attualmente in essere con il sistema vigente) è rappresentata dall'applicazione dei valori bollati che costituiscono per l'Erario un ricavo dalla gestione del contenzioso.

L'applicazione del Contributo Unificato, però, potrebbe assorbire il costo dei valori bollati, determinando, comunque, un risparmio di spesa; se, invece, oltre al contributo si applicano i predetti valori bollati il risparmio per il Ministero sarebbe più che consistente.

In ogni caso, le controversie fino ad € 2.582,28 o di valore indeterminato sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ferma restando l'applicazione dei valori bollati.

Sulla base della stima di un numero medio di bollati da 2 a 7, crescente col crescere del valore della lite, al c.u. di € 14,62, e del numero dei ricorsi di cui alle tre ipotesi, determiniamo l'importo complessivo oggi introitato dal Ministero:

TABELLA 16

	Classi	Fino a € 2.582,28	Da 2.582,29 a 5.000,00	Da 5.000,01 a 25.000,00	Da 25.000,01 a 75.000,00	Da 75.000,01 a 200.000,00	Oltre 200.000	
	Importo	€ 14,60	€ 14,60	€ 14,60	€ 14,60	€ 14,60	€ 14,60	
	Nr.bolli	2	3	4	5	6	7	
	% ricorsi	22,30%	10,70%	23,10%	25,20%	14,00%	4,70%	Totali
Ipotesi A	275.000	1.790.690	1.288.815	3.709.860	5.058.900	3.372.600	1.320.935	16.541.800
Ipotesi B	320.000	2.083.712	1.499.712	4.316.928	5.886.720	3.924.480	1.537.088	19.248.640
Ipotesi C	340.000	2.213.944	1.593.444	4.586.736	6.254.640	4.169.760	1.633.156	20.451.680

Confronto tra sistema attuale e quello proposto: convenienza economica

Al fine di rappresentare, ora, la convenienza economica che il Ministero consegue con la proposta operativa così formulata rappresentiamo dapprima sinteticamente i compensi calcolati con il sistema vigente e quelli risultanti dall'applicazione dei parametri proposti:

TABELLA 17

Ipotesi			Sistema Vigente	Sistema Proposto
Tipo	n° Ricorsi	n° Giudici		
A	275.000	3.942	43.080.662,00	88.003.200,00
B	320.000	4.306	49.028.000,00	98.003.200,00
C	340.000	4.668	52.455.000,00	105.388.400,00

Confrontiamo, con la Tabella 18, le risultanze finali, ottenute dai casi ipotizzati (A, B e C), con l'onere che il Ministero sosterrà tendenzialmente al 31/12/2010.

TABELLA 18

Sistemi		Oneri	Ricavi		Risultati di gestione	
			Contributo unificato	Ricavi da valori bollati	Oneri ministeriali	Risparmio ministeriale
ATTUALIZZATO AL 31/12/2010						
		43.080.662	0	16.541.800	26.538.862	0
PROPOSTA						
Ipotesi A	senza valori bollati ⁸	88.003.200	63.786.250	1.790.690	22.426.260	4.112.602
	con valori bollati			16.541.800	7.675.150	18.863.712
Ipotesi B	senza valori bollati ⁹	98.205.800	74.224.000	2.083.712	21.898.088	4.640.774
	con valori bollati			19.248.640	Min 4.733.160	Max 21.805.702
Ipotesi C	senza valori bollati ¹⁰	105.388.400	78.863.000	2.213.944	Max 24.311.456	Min 2.227.406
	con valori bollati			20.451.680	6.073.720	20.465.142

TABELLA 19

Ipotesi	Sistemi	Importo	Contributo Unificato	Valori Bollati	Oneri Ministeriali	Risparmio
A	Vigente	43.080.662	-	16.541.800	26.538.862	0
	Proposto	88.003.200	63.786.250	1.790.690 10.541.800	22.426.260 7.675.150	4.112.602 18.863.712
B	Vigente	49.028.000	-	19.248.640	29.779.360	0
	Proposto	98.205.800	74.224.000	2.083.712 19.248.640	21.898.088 4.733.160	7.881.272 25.046.200
C	Vigente	52.455.088	-	20.451.680	32.003.408	0
	Proposto	105.388.400	78.863.000	2.213.944 20.451.680	24.311.456 6.073.720	7.691.952 25.929.688

Dalla tabella n° 18 si rileva che l'onere per il Ministero, con il sistema attualizzato al 31/12./2010 al netto dei ricavi per valori bollati, è di € 26.538.862.

^{8, 9, 10} Nota bene

Le controversie fino a € 2.583,00, esenti dal Contributo Unificato, sono soggette comunque all'applicazione dei valori bollati.

Con le tre ipotesi proposte, rapportate al 31/12/2010, l'onere si ridurrebbe ad un importo oscillante tra un minimo di € 4.733.160 (in caso di mantenimento dell'attuale sistema del bollo anche oltre la classe di valore di lite di € 2.582,28 prevista come esente dal contributo ma non dal bollo) ed un massimo di € 24.311.456 (nella diversa ipotesi di assorbimento del bollo nel contributo unificato, per giudizi di valore superiore a € 2.582,28).

Dalla Tabella n° 19, invece, poiché il confronto viene effettuato tra sistema vigente e proposto con i tre casi ipotizzati (valori omogenei), il risparmio conseguito dal Ministero per la gestione contenziosa, qualunque sia l'ipotesi scelta, risulta più rilevante, da un minimo di € 4.112.602 ad un massimo di € 25.929.688.

Conclusioni

Il progetto, così come presentato, realizza importanti obiettivi nella gestione operativa di tutto il contenzioso tributario.

Verrebbe finalmente rimosso l'irrisorio riconoscimento economico attribuito fin qui al lavoro svolto nella decisione dei ricorsi, che non tiene in nessuna considerazione la diversa valenza dei singoli giudicati e rischia sempre più di demotivare il giudice da quella dedizione e professionalità verso questa professione.

Il sistema retributivo proposto si presenta fondato su una parte fissa (circa il 60% del totale) ma resta fortemente caratterizzato, per la restante parte, dal permanere di una significativa quota variabile, funzionale a stimolare la produttività pur se estranea alle altre magistrature.

I giudici tributari, con le prospettate rimodulazioni retributive, vedono rivalutate le proprie prestazioni professionali e riconsiderato tutto l'impegno profuso nello svolgimento dell'attività.

Il Ministero, sostiene un onere annuo sensibilmente ridotto rispetto a quello attualmente vigente.

Il contribuente soggetto al contributo unificato non sopporta oneri eccessivamente gravosi, tenuto conto che la controversia di maggiore entità (oltre € 200.000,00), costa solo € 1.500,00; irrilevanti le quote per le controversie di importo inferiore.

Riteniamo, in conclusione, che tale progetto sia realmente attuabile, al fine di tutelare la dignità professionale oltreché umana del Giudice Tributario, riconoscere l'impegno profuso dallo stesso nello svolgimento delle sue funzioni e perseguire un'efficiente giustizia tributaria nell'interesse dello Stato e dei diritti del cittadino.

Situazione Attuale	Proposta
DM 28/06/2002 Ministero Economia e Finanze Visto l'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, che stabilisce che il compenso fisso mensile ed il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, sono determinati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro; Visto l'articolo 44-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 32 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede la corresponsione al giudice unico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 44-bis di un compenso, per ogni ricorso definito nella qualità, uguale a quello globale stabilito per le sentenze collegiali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che occorre determinare, per l'anno 2002 e per gli anni successivi, il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito spettanti ai componenti delle predette commissioni tributarie; Visto il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria formulato con delibera dell'11 giugno 2002; DECRETA Art. 1 Il compenso fisso mensile spettante, a decorrere dall'anno 2002, a ciascun componente delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, è determinato nella misura di: a) Euro 415,00 per il presidente di commissione; b) Euro 363,00 per il presidente di sezione; c) Euro 337,00 per il vicepresidente di sezione; d) Euro 311,00 per il giudice. Il compenso di cui al presente comma, spettante al presidente di commissione non è cumulabile con quello spettante al presidente di sezione.	DM Ministero Economia e Finanze Visto l'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, che stabilisce che il compenso fisso mensile ed il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, sono determinati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro; Visto l'articolo 44-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 32 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede la corresponsione al giudice unico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 44-bis di un compenso, per ogni ricorso definito nella qualità, uguale a quello globale stabilito per le sentenze collegiali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che occorre determinare, per l'anno 2011 e per gli anni successivi, il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito spettanti ai componenti delle predette commissioni tributarie; Visto il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria formulato con delibera del ; DECRETA Art. 1 Il compenso fisso mensile spettante, a decorrere dall'anno 2011, a ciascun componente delle Commissioni Tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, è determinato nella misura di: a) Euro 1.800,00 per il presidente di commissione; b) Euro 1.500,00 per il presidente di sezione; c) Euro 1.200,00 per il vicepresidente di sezione;; d) Euro 1.000,00 per il giudice. Al presidente di commissione regionale è altresì riconosciuta mensilmente una integrazione di Euro 200,00 per ciascuna delle sezioni previste dal D.M. 11 aprile 2008 per la regione di competenza. Al presidente di commissione provinciale è del pari riconosciuta mensilmente una integrazione di Euro 100,00 per ciascuna delle sezioni previste dal D.M. 11 aprile 2008 per la provincia di competenza. Il compenso di cui al presente comma, spettante al presidente di commissione non è cumulabile con quello spettante al presidente di sezione.
DM 24/03/2006 Ministero Economia e Finanze Visto l'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, che stabilisce che il compenso fisso mensile ed il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, sono determinati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro; Visto l'articolo 44-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 32 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede la corresponsione al giudice unico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 44-bis di un compenso, per ogni ricorso definito nella qualità, uguale a quello globale stabilito per le sentenze collegiali; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che occorre determinare, per l'anno 2006 il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito spettante ai componenti delle predette commissioni tributarie; Visto il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria formulato con delibera del 21 marzo 2006; DECRETA Art. 1 1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito, a decorrere all'anno 2006, in Euro 100,00 oltre la maggiorazione di Euro 1,50 da corrispondere a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun componente residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione. Dal compenso aggiuntivo di Euro 100,00 vanno detratte, per ogni ricorso definito, le seguenti quote: c) Euro 4,50 per il presidente; f) Euro 3,50 per il presidente di sezione; g) Euro 2,50 per il vicepresidente di sezione;	Art. 2 1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito, a decorrere all'anno 2011, in Euro 118,50 oltre la maggiorazione di Euro 5,00 da corrispondere a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun componente residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione. Dal compenso aggiuntivo di Euro 118,50 vanno detratte, per ogni ricorso definito, le seguenti quote: a) Euro 4,50 per il presidente; b) Euro 3,50 per il presidente di sezione; c) Euro 2,50 per il vicepresidente di sezione;

h) Euro 11,50 per l'estensore. La restante parte del compenso globale (Euro 78,00) è suddivisa in parti uguali fra tutti i componenti del collegio giudicante (Euro 26,00 ciascuno). 2. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo il compenso aggiuntivo di cui al comma 1 spetta al solo estensore del provvedimento ed è stabilito, a decorrere dall'anno 2006, in Euro 12,50, oltre alla maggiorazione di Euro 1,50 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute nel caso in cui l'estensore sia residente in Comune della stessa Regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione. 3. Il compenso aggiuntivo spettante al giudice unico, di cui alla premessa, è stabilito in misura pari a quella determinata nel comma 1 del presente articolo, previa detrazione delle sole quote previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 per il presidente di commissione, il presidente ed il vice presidente di sezione. 4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 si assumono al lordo delle ritenute di legge.	d) Euro 30,00 per l'estensore. La restante parte del compenso globale (Euro 78,00) è suddivisa in parti uguali fra tutti i componenti del collegio giudicante (Euro 26,00 ciascuno). 2. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo il compenso aggiuntivo di cui al comma 1 spetta al solo estensore del provvedimento ed è stabilito, a decorrere dall'anno 2011, in Euro 30,00, oltre alla maggiorazione di Euro 5,00 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute nel caso in cui l'estensore sia residente in Comune della stessa Regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione. 3. Il compenso aggiuntivo spettante al giudice unico, di cui alla premessa, è stabilito in misura pari a quella determinata nel comma 1 del presente articolo, previa detrazione delle sole quote previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 per il presidente di commissione, il presidente ed il vice presidente di sezione. 4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 si assumono al lordo delle ritenute di legge.																
	Legge n° /2011 Contributo unificato 1. Nei procedimenti giurisdizionali tributari, per ciascun grado del giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 2. A tutti gli atti e provvedimenti dei procedimenti di contenzioso tributario relativi ai ricorsi davanti alle Commissioni tributarie Provinciali e davanti alle Commissioni tributarie Regionali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali, di valore determinato superiore ad € 2.582,29, non si applicano le imposte di bollo né i diritti di cancelleria. 3. Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti da bollo. 4. La parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al versamento del contributo di cui al comma 1, salvo rivalsa. 5. Il valore dei procedimenti viene determinato dal valore della controversia tributaria ex articolo 12, n. 5 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ove tale valore non sia determinabile, deve considerarsi di valore indeterminato e deve risultare da apposita dichiarazione scritta dall'atto introduttivo. 6. Entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo, il funzionario addetto alla Segreteria della Commissione Tributaria adita, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento entro il termine di giorni 30. L'invito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto, o, nel caso di mancato elezione di domicilio, può essere inviato presso lo studio del difensore nominato e, in difetto, presso la residenza o il domicilio della parte. In caso di mancato pagamento entro il detto termine di 30 giorni, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. 7. I soggetti ammessi alla assistenza tecnica gratuita ex articolo 13 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono esentati dal pagamento del contributo unificato. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal ai procedimenti iscritti a ruolo a partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge. 9. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo affluiscono ad apposito fondo da istituirsi nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze. 10. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede, con proprio decreto, al riparto del fondo di cui al comma 9 per l'adeguamento dei compensi dei Giudici Tributarî oltreché per l'adeguamento dello stanziamento annuale per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. TABELLA 1 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO</th> </tr> <tr> <th>Valore della controversia</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino ad € 2.582,28 o di valore indeterminato</td> <td>€ 0</td> </tr> <tr> <td>Da € 2.582,29 a € 5.000,00</td> <td>€ 50,00</td> </tr> <tr> <td>Da € 5.000,01 a € 25.000,00</td> <td>€ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Da € 25.000,01 a € 75.000,00</td> <td>€ 250,00</td> </tr> <tr> <td>Da € 75.000,01 a € 200.000,00</td> <td>€ 500,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre € 200.000,00</td> <td>€ 1.500,00</td> </tr> </tbody> </table> Nota Bene I commi 2 e 3, evidenziati in corsivo, sono relativi all'ipotesi di assorbimento del bollo nel contributo unificato relativamente alle controversie di valore superiore ad € 2.582,28.	CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO		Valore della controversia	Importo	Fino ad € 2.582,28 o di valore indeterminato	€ 0	Da € 2.582,29 a € 5.000,00	€ 50,00	Da € 5.000,01 a € 25.000,00	€ 100,00	Da € 25.000,01 a € 75.000,00	€ 250,00	Da € 75.000,01 a € 200.000,00	€ 500,00	Oltre € 200.000,00	€ 1.500,00
CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO																	
Valore della controversia	Importo																
Fino ad € 2.582,28 o di valore indeterminato	€ 0																
Da € 2.582,29 a € 5.000,00	€ 50,00																
Da € 5.000,01 a € 25.000,00	€ 100,00																
Da € 25.000,01 a € 75.000,00	€ 250,00																
Da € 75.000,01 a € 200.000,00	€ 500,00																
Oltre € 200.000,00	€ 1.500,00																

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

**AUDIZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA DEL SENATO
INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALLA RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI MAGISTRATI.**

Martedì 8 maggio 2012

1. Premessa

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ringrazia il Presidente Berselli per l'invito a partecipare all'odierna audizione che consente a questo Organo di autogoverno dei magistrati tributari di esprimere la propria posizione sulla questione della responsabilità civile dei magistrati.

Introdotta dalla Legge 117/88 (c.d. Legge Vassalli), le disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano *“agli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria (Art. 1 comma 1); “ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali” (Art. 1 comma 2) dove, con il termine magistrato, il legislatore ha inteso (Art. 1 comma 3) “tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.”*

In virtù dell'art. 14 del Dlvo 545/92, comma unico, norma di collegamento, le norme in materia di responsabilità civile dei magistrati, si applicano anche *“Ai componenti delle commissioni tributarie” per “danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali”.*

2. Il sistema attuale e le modifiche introdotte dall'emendamento Pini

Le fattispecie di responsabilità previste dalla Legge 117/88 sono:

- a) Il dolo o colpa grave¹ (art. 2, L. 117/88).;
- b) il diniego di giustizia² (art. 3, L. 117/88)

¹ **Art. 2.** Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

² **Art. 3.** Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Non danno luogo a responsabilità civile: l'attività di interpretazione di norme di diritto e l'attività di valutazione del fatto e delle prove (art.2 comma 2)³

L'emendamento Pini [emendamento già approvato in prima lettura alla Camera ed inserito nel disegno di legge comunitaria per il 2011 (AC 4623-A) e, attualmente all'esame del Senato (AS 3129)] modifica alcune disposizioni della legge Vassalli :

a) amplia le ipotesi di responsabilità del magistrato estendendola alla “violazione manifesta del diritto” (oltre ai casi di “dolo” e “colpa grave”);

b) sopprime all'art. 2 , comma 2 la clausola di salvaguardia che non consentiva l'azione di responsabilità. Per “l'attività di interpretazione di norme di diritto”⁴

c) introduce l'azione diretta di risarcimento nei confronti del magistrato, mediante la quale il cittadino danneggiato – o che tale si ritiene - può citare in giudizio direttamente il magistrato, non più solo lo Stato (come prevede attualmente la legge n. 117/1988). “*chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale*”.

Le innovazioni sono rilevanti, modificano il sistema attualmente in vigore ampliando le ipotesi di responsabilità fino a compromettere i principi generali e costituzionalmente garantiti di autonomia, indipendenza e terzietà del giudice. Si osserva che:

- sub a) Il riferimento *alla manifesta violazione del diritto* (fattispecie attualmente esclusa) è talmente generico che potrebbe essere ampliato fino a ricomprendere casi di colpa lieve, di interpretazioni non conformi ai precedenti giurisprudenziali, casi di responsabilità oggettiva.

- sub b) L'eliminazione nella clausola di salvaguardia contenuta al se-

³ **Art. 2.** comma 2 : Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

condo comma, “*esclusione della responsabilità per l’attività di interpretazione di norme di diritto*” rischia di compromettere l’indipendenza e l’autonomia della Magistratura. Nel caso di questioni che richiedono una conoscenza multidisciplinare, la conoscenza dei fenomeni economici, nel caso di norme in continua evoluzione e di settore, come sono le questioni tributarie, l’attività interpretativa del giudice risulterebbe compromessa potendo essere sindacata sotto il profilo della responsabilità civile. Il giudice per evitare possibili errori, potrebbe essere indotto al conformismo rispetto alle massime consolidate; il sistema potrebbe ingenerare una sorta di dipendenza del magistrato da forme di controllo contrastanti con il dettato costituzionale (art.101 Cost.).

- sub c) *L’azione di risarcimento diretta nei confronti del magistrato* non potrà non incidere pesantemente sull’attività svolta dal magistrato influenzandone il comportamento e ponendosi come una forma di interferenza. Mentre la legge 117/1988, ha circoscritto l’ambito della responsabilità diretta dei magistrati nei limiti consentiti dalla disposizione dell’art. 28 della Costituzione, l’emendamento Pini estende l’azione di responsabilità nei confronti del singolo magistrato sottoponendo l’operato del giudice del processo al giudizio delle parti.

La responsabilità civile del giudice è un argomento complesso che dà luogo, a secondo di come viene declinata, ad una serie di considerazioni e conseguenze di rilievo costituzionale.

Così come l’introduzione di nuove norme in materia di responsabilità dei magistrato e dello Stato non deve consentire l’ingresso nell’ordinamento a disposizioni che si possano configurare come forma d’indebita interferenza, allo stesso modo la tutela dei principi di autonomia e d’indipendenza della magistratura non potrà consentire lo sconfinamento nell’arbitrio. Il giudice deve essere indipendente da interessi estranei alla giurisdizione ma, al tempo stesso, deve essere consapevole che esercita una funzione al servizio dello Stato, non oltre lo Stato: *legibus soluta* e neppure fuori dall’organizzazione statale (art. 98 cost.).

Attualmente i magistrati rispondono *direttamente* nella sola ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato commessi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 13).

Il danneggiato può agire solo verso lo Stato, che ha nei confronti del giudice una limitata azione di rivalsa (artt. 7 e 8).

La responsabilità diretta dello *Stato-giudice*, quale titolare della funzione giurisdizionale, e non del singolo *magistrato-giudice* risponde, dunque, ai principi contenuti nella Costituzione, che ha affermato come regola la responsabilità personale del funzionario (art.28), e soprattutto ha introdotto l’af-

fermazione della responsabilità generale dello Stato per gli atti illeciti dei propri funzionari in aggiunta a quella loro (art.113).

3. L'emendamento quale proposta di adeguamento del sistema vigente alle pronunce della Corte di Giustizia in materia di responsabilità dei magistrati.

L'emendamento proposto dall' On. Pini viene presentato come *atto dovuto*, come ottemperanza alle pronunce di condanna della Corte di giustizia nei confronti dello Stato Italiano. Non risulta che la Corte UE abbia chiesto all'Italia di prevedere che il cittadino possa rivalersi direttamente nei confronti del magistrato che ha sbagliato nell'esercizio delle sue funzioni. Risulta invece, che la Corte di Giustizia europea abbia evidenziato la necessità di rendere effettiva la tutela dei diritti del cittadino; che abbia invitato lo Stato a prevedere a favore del cittadino il risarcimento anche quando la sentenza definitiva è stata determinata da: a) un'errata interpretazione delle norme giuridiche europee; b) una valutazione dei fatti e delle prove operata nell'ultimo grado di giudizio; c) una violazione manifesta del diritto vigente.

La sentenza Corte UE 13 giugno 2006 N. 49/2006 (“Traghetti del Mediterraneo”), afferma che “*uno Stato membro è responsabile dei danni causati ad un singolo da una violazione manifesta del diritto comunitario imputabile ad un giudice supremo*”.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, la C.379-10 del 24 novembre 2011 che ha condannato l'Italia, censura “*l'esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado*”.

La Corte di giustizia ha sollecitato lo Stato italiano al rispetto del principio di effettività della tutela risarcitoria; ma questo può essere conseguito rendendo più spedita ed agevole la procedura. Nel caso dell'Italia, la procedura è particolarmente complessa. Per arrivare alla condanna definitiva dello Stato e poi del magistrato (in via di rivalsa) servono sei gradi di giudizio: tre per l'ammissibilità del procedimento, tre per individuare la responsabilità, a questi si aggiungono i tre gradi di giudizio per l'eventuale rivalsa da parte del Ministero della Giustizia. La complessità delle procedure ha, nei fatti, affievolito il diritto al risarcimento. Dall'entrata in vigore della norma: dal 1988 a oggi, le cause avviate da cittadini nei confronti di un giudice sono state poco più di

400 e in numero di 4 le condanne.⁵

4. L'esperienza delle altre democrazie.

L'analisi comparata dei sistemi democratici vigenti in Europa, conferma la conformità della norma in materia di responsabilità di cui alla legge Vassalli. La norma che introduce la responsabilità diretta del giudice non trova equivalenze nei paesi europei; nella maggior parte dei Paesi, il cittadino può far causa allo Stato; successivamente è lo Stato, in caso di condanna, che si rinvierà sul magistrato.

- Negli *ordinamenti di Common Law*, prevale la teoria della assoluta irresponsabilità del giudice. I magistrati godono dell'immunità pressoché totale; è prevista la responsabilità patrimoniale solo in casi di gravità eccezionale. Nel Regno Unito, in Irlanda e a Cipro il giudice non risponde, direttamente o indirettamente, dei danni causati nell'esercizio delle sue funzioni; l'unica deroga riguarda l'ingiusta detenzione.

Nel Regno Unito, i giudici sono esenti da responsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. L'esonero dalla responsabilità civile del magistrato è considerato presidio di garanzia e tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura, anche per la magistratura onoraria. L'unica forma di responsabilità prevista si traduce nella possibilità per i giudici delle corti superiori (e, in maniera diversa, anche per i giudici di prima istanza), di essere rimossi dal loro ufficio da parte della Corona su petizione presentata a Sua Maestà da entrambi i rami del Parlamento. Questa procedura chiamata "address" cioè "cattiva condotta" ricomprende ipotesi molto diverse tra loro tra le quali il difetto di giurisdizione, l'incapacità, la negligenza ed i casi di diniego di giustizia.

- Negli *ordinamenti di Civil law*, si passa dall'immunità totale alla responsabilità indiretta:

In Francia la legge di riforma della procedura civile prevede una responsabilità indiretta. La responsabilità civile dello Stato scatta per «funzionamento difettoso del servizio giudiziario» dovuto a «mancanza grave» e «diniego di giustizia» o per «mancanza personale» dei magistrati. In Spagna è

⁵ Dai dati forniti dall'Avvocatura dello Stato risulta che da quando è in vigore la Legge Vassalli, risultano proposte poco più di 400 cause. Di queste, 253, pari al 62 %, sono state dichiarate inammissibili, 49 sono in attesa di pronuncia di ammissibilità; 70 sono in fase di impugnazione e 34 sono state dichiarate ammissibili. Di esse 16 sono pendenti. Delle 18 già decise, 14 risultano respinte e solo in 4 casi vi è stata la condanna dello Stato.

l'unico paese europeo in cui lo Stato e il giudice possono essere chiamati «in solido» a risarcire il danno, prima, però, bisogna passare per il «filtro» di un apposito Tribunale che verifica se ci sono i presupposti soggettivi del «dolo» o della «colpa grave». Sono previsti tre titoli di responsabilità dello Stato: 1) l'errore giudiziale; 2) il funzionamento anormale dell'Amministrazione della giustizia, salvo il caso di forza maggiore; 3) la carcerazione preventiva seguita da assoluzione perché il fatto non sussiste, indipendentemente dal funzionamento anormale della giustizia. Lo Stato risponde anche dei danni provocati dal giudice con dolo o colpa grave, salvo il diritto di rivalsa. La responsabilità dello Stato non esclude, ma concorre, con la responsabilità civile del giudice che, in Spagna, è estesa alla colpa.

In Germania è prevista la responsabilità indiretta dello Stato–Giudice. La Costituzione sancisce la responsabilità dello Stato che può rivalersi nei confronti dei magistrati soltanto in caso di dolo o colpa grave.

In Portogallo, scatta solo a seguito di una condanna penale.

Nei Paesi Bassi la responsabilità civile fa capo allo Stato e non è previsto alcun diritto di rivalsa nei confronti del magistrato che ha sbagliato.

In Belgio la responsabilità civile è dello Stato; il diritto di rivalsa scatta solo in caso di dolo intenzionale o di frode del giudice.

5. Il CCJE , la Magna Carta , la Raccomandazione n. 12 del 17 novembre 2010, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa

Il CCJE ha approvato tutti i punti in materia di indipendenza, autonomia, terzietà dei giudici ed è andato oltre. L'applicazione di concetti come negligenza grave o colpa grave è spesso difficile. Se vi è una pur minima possibilità di azione di regresso dello Stato, il giudice si sentirà necessariamente coinvolto quando venga presentata azione contro lo Stato.

Il CCJE conclude che, salvo il caso di dolo, non è opportuno esporre un giudice per l'esercizio delle sue funzioni a responsabilità personale, anche se essa è assunta dallo Stato con rivalsa. Le conclusioni del Consiglio sono state poi recepite nella Magna Charta dei Giudici europei adottata a Strasburgo il 17 novembre scorso dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, a sua volta recepita nella Raccomandazione CM / Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri che definisce l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici precondizioni essenziali per l'adeguato funzionamento della giustizia. In essa si afferma che l'indipendenza deve essere prima ancora che funzionale e finanziaria, ordinamentale e deve essere garantita in

primo luogo rispetto agli altri poteri dello Stato (art.3).

L'indipendenza del giudice, si legge nella Charta, deve essere garantita riguardo all'attività giudiziaria.

Le esperienze europee trovano nella Raccomandazione n. 12 del 17 novembre 2010, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa un ulteriore supporto che mal si concilia con la tesi che vorrebbe modificata la Legge Vassalli per conformarne i contenuti alle norme europee.

Nella Raccomandazione n. 12 si esclude qualsiasi forma di responsabilità civile diretta dei magistrati, e si stabilisce che *“l'interpretazione della legge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo o colpa grave”*. Lo Stato che, ove abbia dovuto concedere una riparazione, esso soltanto, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi a un tribunale.

6. La Corte Costituzionale:

Ulteriore conforto a questa impostazione del problema viene dalla Corte costituzionale che con la sentenza 14 marzo 1968, n. 2 ha chiarito che *“l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e del giudice non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale”*. Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è *“soggetto alla legge”*: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un tempo *“il principio di indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione... La garanzia costituzionale della sua indipendenza è diretta infatti a tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto”*.

Inoltre, la Corte nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989, ha sottolineato come la garanzia costituzionale dell'indipendenza della magistratura sia diretta a tutelare l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto. *“La scelta operata dal legislatore è chiaramente caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la*

pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria". Nella sentenza si legge che "Il principio dell'indipendenza è volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione".

La disciplina dell'attività del giudice deve perciò essere tale da renderla immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi. Deve essere *"libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza"*. In caso contrario, il giudice potrebbe essere indotto ad assumere una decisione formalmente coerente con i precedenti orientamenti giurisprudenziali – quindi al riparo da eventuali azioni risarcitorie – ma che non risponda alla domanda di giustizia della vicenda esaminata. Occorre, dunque, che la legge sulla responsabilità civile dei magistrati venga strutturata in modo da garantire la libertà di giudizio nel rispetto del carattere valutativo dell'attività giurisdizionale, che deve essere *"libera"*, non condizionata da valutazioni e considerazioni difensivi.

Deve escludersi che la giurisprudenza europea abbia imposto la riscrittura della disciplina della responsabilità del magistrato.

7. Conclusioni

In definitiva la materia può essere oggetto di una rivisitazione, alla luce delle pronunce citate, in modo da assicurare al singolo un pieno risarcimento dell'eventuale danno subito dalla manifesta violazione di una norma di diritto europeo dallo Stato, disciplinando secondo le consuete norme del diritto interno i presupposti ed i criteri per la rivalsa verso il singolo magistrato.

Nei confronti del privato può essere sufficiente integrare il requisito di *manifesta violazione del diritto* riconoscendo la tutela risarcitoria. Nei rapporti interni fra Stato e magistrato la manifesta violazione del diritto potrà dar luogo a rivalsa sempre che essa sia stata conseguenza di una condotta dolosa ovvero gravemente colposa del magistrato. Tuttavia tale rivalsa, che per i magistrati ordinari opera attraverso la ritenuta del massimo di un quinto dello stipendio, non potrà trovare applicazione nei confronti dei magistrati tributari, in quanto il loro compenso fisso è poco più che simbolico (€ 311,00 mensili lordi), quello

variabile è di scarsa entità (€ 26,00 lordi per ogni decisione) e, addirittura, non è previsto compenso per i provvedimenti cautelativi. Contrariamente, qualora si volesse operare uniformità di trattamento per tutti i giudici (ordinari, contabili, amministrativi e tributari) questo non può prescindere da una rivisitazione più equa della remunerazione dei giudici tributari, accompagnata da una polizza di responsabilità civile stipulata direttamente dallo Stato.

Disancorando la responsabilità dello Stato da quella del Magistrato, non più integralmente sovrapposte l'una all'altra, per un verso si assicura la piena tutela risarcitoria in caso *di error in iudicando*, per altro verso non si snaturano i principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, così preservando l'essenza dell'attività giurisdizionale.

Occorrerebbe inoltre, per rendere effettiva la tutela semplificare le procedure riducendo i tempi del processo.

Stab. Tipolit. LITOGRAPH s.r.l.
Via A. Santini, 108 c/d - Tel. 066693649
Finito di stampare nel mese di Giugno 2012

